

f
m
h

13/674 ✓

RIMEDIO
DE' GIOCATORI,
COMPOSTO PER LO R. P.
M. PIETRO DI COBARUBIAS,
dell'ordine de' Predicatori.


3670

NEL QUALE CON L'AVTORITÀ
de' Sacri Dottori s'insegna a giuocare
senza offesa di Dio.

E SI REPROBANO I CATTIVI GIOCA-
chi dimostrando quanto sieno dannosi alla
R E P U B L I C A,

Nuouamente di lingua Spagnuola tradotto
DAL S. ALFONSO VILLOA

Con priuilegio.



IN VENETIA,
Appresso Vincenzo Valgrisi.
M D L X I.

Di Fran^{co} Spadoni

ALL'ILLVSTRISSIMO

Signor, il Signor Astore Baglione Governatore di Padoua per L' Illustrissimo Dominio di Venetia.

ALFONSO D'VLLOA.



OSA è veramente molto ragioneuole (Illustrissimo Signor mio) che tutti sentiamo il grauissimo danno, che in particolare & in generale portano seco i giuochi. Quante prodezze illustri & degne di memoria farebbono i Cavalieri se sapessero uincere con l'arme il pensiero & studio che mettono in uincere con le carte & co i dadi? Nè si troua mestiere che insieme sia cosi attento & cosi dannoso. Ma che dico io, ch'è proprio della pazzia hauerne piu cura, di quel che è manco profiteuole? Veramente biasimeuole & presta destruttione de' patrimoni, pestilenza delle anime, notte della buona fama, sperone della dissolutione, uia della disperatione, tormento di colui che perde, rete & laccio di colui che guadagna è il giuoco. Come guadagno di usura è quello che dà il giuoco, & insen-

sibilemente dispare, come ricchezze sognate. Prestano i giuochi & non danno; domandano seueramente cio che imprestarono con lusinghe. Non è minore il dolore nel perdere, che la dolcezza nel guadagnare. Così inganna & toglie la liberta il dolce rubare i ladri & gli conduce alla forca. Sogliono donare i giuocatori quando guadagnano, fanno disordinati conuiti & fouerchie spese, come della roba de' sciocchi, & quando perdono cauano i denari della cassa, & ancora del proprio cuore. Voler sodisfare all'auaritia col giuoco, è uolere estinguere la sete cò acqua falsa. Quanto è uano il piacere di colui che coi dadi uince, poiche si uoltano così leggiermente in suo danno come si uoltarono in suo utile, dandogli uero dolore per cambio del falso piacere. Coloro iquali che di questa arte piu fanno & piu quella usano, gli ueggiamo bisognosi, mendichi & discontenti, non altrimenti che gli alchimisti. Molti ha fatto poueri la falsa speranza di guadagnare. Con un dolce silopo di picciolo guadagno purga il giuoco la borsa, fino alle proprie uiscere. Brutto & turpe piacere di disordinato, & mal corretto animo, segno è che non conosce il bene, chi così ha piacere del male. Il giuoco è scopritore de' secreti uizii: banditore della infamia: non ha honestà di costumi, ne temperanza nelle parole. More in esso l'amore de gli huomini: regna la irreuerenza di Dio: ui concorrono contese, sdegni, minaccie,

minaccie, ferite, uccisioni, il perdere il senno, inganni, sacramenti falsi, & biastemme infinite. Et quelli che taciono presumendo di graui, & fingendo liberalità uorrei che ne dicessero cio che i loro cuori sentono quando con rabbioso silenzio mordono le labra, sofficano nella gola i dolenti sospiri, alzano gli occhi uerso il Cielo, come colui che disse io non biaSTEMO, ma Dio ben m'intende. Ouero dicano cio che Horatio dice, che significa il grattarsi la testa, il mordere le unghie, far sembianti di pazzi o di rabbiosi. Che diremmo noi (Signor mio) di quelli che grande spatio di tempo a guisa di statue se ne stāno a riguardare questo infernale spettacolo? Ancora che questo pestifero esercizio non facesse altro danno a gli huomini che rubargli il tempo per le uirtuose & profitteuoli opere necessarie, benchè con questo ne faccia altri innumerabili, questo è grandissimo. Maggior male è perdere il tempo che il danaro: percioche il tempo insieme con essere necessario a gli atti uirtuosi è irrecuperabile: ilche non è il danaro, & però è maggior colpa quella perdita che questa; percioche gli huomini perdono i danari al lor dispetto, ma il tempo lo perdono uolontariamente. Che cupidigia è questa così disordinata che ci toglie cio che è nostro piu che tutte le cose, & come pestifero ueleno messo nelle uiscere guasta & inturpida il sentimento di tanta perdita. Vorrei che ne

dicesse il giuocatore con qual guadagno ricompensera la perdita del pretioso tempo. Poco è ueramente quel che guadagna, & molto quel che perde. O pazzia pazza, o fouerchio errore di quelli che chiamano tempo perduto quello che in corporal diletto, o in temporal profitto non è speso, ancora che in uirtuosi atti sia impiegato: conciosia che in questo si acquista & in quello si perde: poiche rimanendo questo perisce & si finisce quello. Et percioche il tēpo della presente uita è quello nel quale ci possiamo saluare, & non dipoi, perderlo è perdere noi stessi. Onde Seneca disse; Niuna cosa è tanto nostra come il tempo; tutte le altre cose sono aliene & il tempo è nostro. Et Salomone ne i suoi prouerbi ci da per consiglio che non fidiamo l'honore nostro del giuoco, quando dice. Figliuolo mio non darai a gli Itrani il tuo honore, ne gli anni tuoi al crudele. Et chi è colui che piu chiaramente il ruba che il giuoco; non e per certo perdere il tempo che habbiamo, ma perdere la uita che uiuiamo, poiche la nostra uita si misura & regola con esso: di modo che more il uiuere sempre, & ogni uolta che ben non s'impiega. La onde non sò come i Principi i quali sono braccio della prouidenza Diuina, & quella chi tocca punire gli eccessi, & sbandire i viti, ilche non facendo ingiustamente godono il soldo delle entrate loro, perche consentono un mestiere & esercizio, che genera cosi innumerabili


merabili mali. Veramente douerebbono sbandirlo dalle loro corti & stati, come cosa perniciosissima & dannosa alla Republica. Et appresso questo douerebbono con attentione leggere il presente Trattato, ilquale gli mostrerà quanto sia cosa noceuole & degna di riprensione non farlo, & dissoluera l'oscura nebbia che opprimeua & offuscaua i chiari & nobili ingegni con tanto errore; Che però l'autore (alquale siamo obligatissimi per questa sua gran fatica) l'intitolò **REMEDIO DI GIUOCATORI**. Percio che insegna a giuocare senza offesa di Dio, & riprende i uitiosi giuochi, & i giuocatori di quelli. Questa opera ho io tradotta ultimamente, benchè stanco dalle continue & molte fatiche da me fatte in diuerse altre che i dì passati ho pubblicate, spetialmente la vita del felicissimo, & sempre uiuo Imperadore **CARLO QUINTO** mio Signore, pia memoria, & le uite di tutti gli altri Impetadori Romani, & Orientali, insieme con l'Asia del Signor Giouan di Barros de' fatti de' Portoghesi nello scoprimento & conquista de' Mari & Terre di Oriente, che dalla lingua Portoghese ho tradotto, & ora si stampa. Ho uoluto dedicarla a V. S. Illustrissima, non già per motteggiarla di giuocatore, poi che è lontana da questo uitio, & di uita esemplarissima, ma perche con l'autorità sua possa andar pel mondo uisitando i Palaggi de' Principi, & a guisa d'un flagello sbandisca, & discacci i uitiosi giuocato

ri, & gli riduca alla uia delle lor salute, accioche non perano. Et ancora mi mosse a far questa dedicatione a V. S. Illustrissima, il desiderio che molti anni sono ho di farle conoscere l'affettione & seruitu mia, per le molte sue uirtu: spetialmente procedendo dalla Illustrissima famiglia de' BAGLIONI, fra le antiche & nobilissime famiglie della Italia antichissima, & nobilissima. Dallaquale non altrimenti che dal Cauallo Troiano sono usciti molti illustrissimi huomini, & eccellentissimi Capitani in lettere & in arme. Le uirtu & ualore de' quali ueggiamo & contempliamo ora in V. S. poiche caminando per le pedate loro gli ha sempre imitati & seguitati come buon & ualoroso Caualliere. Ilche essendo conosciuto dal Santissimo & Beatissimo Padre PAOLO TERZO giudiciosamente & prudentemente adoperò V. S. Illustrissima in tutte le sue occorrenze spetialmente dopo altre imprese le raccomandò il gouerno, & guardia della Città di ROMA quando l'Italia & quasi l'Europa tutta ardeua in guerre & trauagli, di che io ne son testimonio che allora mi trouai in quella Città, & quell'accorto & santo Pontifice insieme col Reuerendissimo Cardinal Farnese suo nipote ambidui di sommo giudicio amarono & honorarono V. S. Illustrissima secondo che le sue uirtu & il suo ualore meritauano. Et oltre a cio essendo mancato da questa uita quel gran Papa, questi Illustrissimi Signori Venetiani sempre

pre amatori, & conseruatori delle uirtu & de gli eccellentissimi Capitani, conoscendo il medesimo, hanno honorato, & intertenuto V. S. con ogni amore, & raccomandatoe & fidatoe il gouerno delle città loro, come di Peschiera, e altre, & vltimamēte di Padoua doue V. S. Illustrissima al presente è gouernatore, hauēdo hauuto riguardo in questo, nō solamente alle uirtu & valore di V. S. ma ancora a quello di suoi passati de' quali si sono sempre seruiti nelle guerre & imprese loro. Spetialmēte si seruirono del fortissimo & Illustrissimo signor GIOVAN PAVLO BAGLIONE, benchè mal conosciuto & ingratamente trattato dal Pontefice Leone. Nè altro aspettano che la occasione per impiegare V. S. Illustrissima in quelle cose delle quali sempre fu degno cō grāde sodisfattione sua & desiderio' di questi santi Padri. Taccio le uirtù di V. S. & dell' Illustriss. Signor ADRIANO suo fratello, Caualliere honoratissimo & ualorosissimo: Et ancora dell' Illustriss. Signora GINEVRA SAVELLA BAGLIONA sua consorte, donna ueramente di gran valore, & d'ogni laude degna. Laqual ragioneuolmente merita essere pareggiata così nell'amore coniugale, come nelle altre sue chiare uirtu con la castissima Penelope, & con Alceste, o Euadne, o cō quella Porcia Romana moglie di M. Bruto, che tanto amarono i lor mariti. Et parimente passarò in silentio il ualore & grandezza della sua Illustrissima famiglia si perche appresso tutti questa e cosa troppo chiara in Italia & in questa

Illustrissima Città di V E N E T I A, doue la S. V.
è tenuta in quella consideratione & estimatione
che merita, come perche ui manca il tempo, &
ancora perche uoglio lasciar questo carico a' piu
degni scrittori, i quali con piu puro & piu leggiera
stilo di quel che il mio è, a questo mio difetto
suppliscano. Pero a V. S. Illustrissima supplico
si degni di accettar uolontieri la presente mia
fatica insieme con l'animo mio poiche gli altri
Principi & Signori a' quali ho dedicate le mie
opere mi hanno fatto questo fauore, & riceuutele
con lieto fronte. Come fra gli altri e un
il gran Cardinale di Trento, & l'Eccellentissimo
Duca di Ferrara che ora uiuono, a' quali Principi
non sono molti di che didicai la Vita dell'Imperatore
mio Signore, & l'Institutione del Principe. Onde per
le ragioni dette, & ancora perche V. S. Illustrissima
è cosi nimico, & fevero castigatore di questo uilissimo
esercizio del giuoco quanto amico della uirtu & nobilta
si degnerà per la sua solita cortesia di abbracciar le
mie fatiche, & di conoscermi per cosa sua, seruendosi
delle mie forze deboli, poiche io nato si puo dire
nelle ultime parti di Ponente son stato destinato
a seruire la ualorosissima & fortissima natione
Italiana come credo che fin ora sia stato conosciuto.
Viua V. S. felice, & mi conserui nella sua buona gratia.
Allaquale bacciando la Illustrissima & cortese mano
per sempre mi offero, & raccomandando. Da Venetia l'ultimo
di Giugno.

TAVOLA DE' CAPITOLI
 CHE NELLA PRESENTE
 OPERA SI CONTENGONO.



*L Giuoco è necessario per la rile-
 uatione, e riposo della uesatione,
 & fatica dello spirito, ca. 1. fa. 1
 Tre sorti di giuochi: cioè giuoco
 spirituale, giuoco humano, &
 giuoco diabolico. cap. 2. 6*

- Del giuoco humano, & lecito cap. 3. 12*
Del giuoco de gli Scacchi cap. 4. 15
Del ballare cap. 5. 21
Delle argutie, & motteggiare cap. 6. 22
Delle scommesse, & come sia lecito farle cap. 7. 24
*Quanto sieno degni di riprensione coloro, che si sbra-
 nano di giuocare, & di hauerne spasso. cap. 8. 30*
L'ecceſſo, e cattiuo uſo dell' honeſto giuoco. ca. 9. 33
Che la cupidigia fa il giuoco cattiuo cap. 10. 37
Che il giuoco è cattiuo per ragione del tēpo c. 11. 40
*Che per il pericolo eminente, e probabile di morte, o
 notabile impedimēto fa il giuoco uitioſo c. 12. 42*
*Se il Duello, & lo ſfidarſi è lecito, & ſe riguardare
 queſti ſpettacoli è coſa giuſta. Cap. 13. 44*
*Che per cagione del luogo, o dello ſcandolo, o del fine
 il giuoco ſi fa biaſimeuole. cap. 14. 51*
*Che per cagione della perſona è molto inconueniente
 il*

T A V O L A

- il giuoco cap. 15. 53
Che le mascare sono illicita maniera di giuoco, o ri-
creatione. cap. 16. 57
Che ci sono molti modi di cacciare, & quale, & a
chi sia lecita la caccia. cap. 17. 62
In quai luoghi sia piu lecito & honesto l'andar a
cacciare. cap. 18. 67
Alcuni dubbij, che sono intorno a questa materia.
capitolo. 19. 69
La uanità di quelli, che con grande studio si danno
alla caccia. cap. 20. 2

SECONDA PARTE.

- CHE ci sono tre sorti, & modi di questi giuochi.
capitolo. 1. 75
Che detti giuochi di fortuna non sono di suo natura-
le cattiu. cap. 2. 28
Che le leggi ciuili furono necessarie alla uita huma-
na, & per conseguente i Principi, & Baroni, i
quali tenendo il Principato nella Republica po-
tessero fare, & punire questi tali transgressori.
capitolo. 3. 84
Che la legge di Dio non ci toglie l'obbligo d'ubedire
a' superiori, & ancora che sieno tristi, deono es-
sere ubidienti. cap. 4. 88
Che le leggi ciuili obligano nel foro della conscien-
za, i sudditi. cap. 5. 92
Che il giuoco di fortuna è proibito per le leggi hu-
mane. cap. 6. 97.

DE' CAPITOLI.

Si pone una cagione, che mosse a proibire i sopra-
detti giuochi di fortuna. cap. 7. 102

Seconda cagione perche i giuochi furono proibiti,
& i mali, che da essi nascono. cap. 8. 103

Altre cinque spetie di mali, & dishonesti giuochi.
capitolo. 9. 109

Dichiarasi il decimo male, cioè quanto sia grande
la pazzia de' giuocatori. cap. 10. 113

Si riprendono quelli, che danno casa, & commodi-
tà per giuocare, tenendo ridotto, & i Principi,
& giudici, che consentono. cap. 11. 117

TERZA PARTE.

SI pone un caso, nel quale quel che si guadagna
al giorno si dee restituire di necessita, ma non gia
a colui che perdè. cap. 1. 128

Si disputa, se tutto quel che si guadagna al Prete si
de restituire, alla chiesa, o a poveri & bisogno-
si, & qual dominio habbiano i Preti sopra lo-
ro beni. cap. 2. 130

Tre altri casi, ne' quali si dichiara, come è necessa-
ria la restitutione di ciò, che si guadagna nel giuo-
co. cap. 3. 136

Se le leggi del Regno per disporre d'altra maniera
di giuochi, togliono le forze delle leggi Imperiali
capitolo. 4. 140

Se colui, che guadagna è obligato a restituire quel-
lo che guadagnò, senza, che gli sia chiesto, & di
chiara breuemente intorno a questa materia una
opinione

- opinione. cap. 5. 142
- Se comprēdono i preti le leggi civili, che dispongono
di giuochi, & danno la repetitione cap. 6. 143
- La seconda opinione cap. 7. 145
- La terza opinione cap. 8. 146
- Si determina la uerita cap. 9. 149
- Si pone la seconda conclusione decisoria di questa ma-
teria. cap. 10. 164
- Conducendo alcuno al giuoco, si perde la ragione, &
non se gli puo domandar nulla cap. 11. 167
- Si dichiara se colui, che guadagna cōdotto al giuoco
per colui, che perde, puo ritenerlo p se. c. 12. 169
- Dui auertimenti singolari, l'uno è della compositione
di quel che si ha per giuoco, & l'altro è per il con-
fessore come debbe esaminare colui che ha giuoca-
to. cap. 13. 170
- Si dichiara cio che si dee fare di quel, che si guadagna
a' giuochi leciti. cap. 14. 173
- Si dichiara quanto durarebbe l'obligo a restituire
in caso, che colui, che guadagnò fosse obligato per
la legge. cap. 15. 176
- Si dichiara, quando il gioco è proibito, ma non si
dà repetitione, che si debbe fare di cio, che si gua-
dagnò ad esso. cap. 16. 178
- In caso che il uincitore del giuoco fosse obligato a re-
stituire, non restituendo ei, se altri rimangon obli-
gati. cap. 17. 179
- Come habbia luogo il ricompenso fra quelli, che gua-
dagnano, & perdono alle uolte alcuni con altri.
cap. 18.

DE' CAPITOLI.

Si risponde a due argomenti, che un' eccellente maestro in Teologia nuouamente fece cōtra quel che disopra s'è determinato. cap. 19. 183

Qui si risponde a un'altro principal argomento.

cap. 20.

187

Risposta fatta ad una obiettionē, che un dotto religioso fece all'autore. Alquale l' Illustrissimo & Reuerēdisimo Cardinale di Toledo frate Francesco Simenz comandò che uedeſſe la presente opera.

IL FINE DELLA TAVOLA

RIMEDIO
DE' GIUOCATORI,
COMPOSTO PER LOR. P.
M. PIETRO DI COBARVBIAS,
dell'ordine de' Predicatori.

NEL QUALE CON L'AVTORITA
de' Sacri Dottori s'insegna a giuocare
senza offesa di Dio.

E SI REPROBANO I CATTIVI GIUO-
chi dimostrando quanto sieno dannosi alla
R E P V B L I C A,

Nuouamente di lingua Spagnuola tradotto
DAL S. ALFONSO VLLOA.

Che il Giuoco è necessario per la rileuatione &
riposo della uesatione, e fatica dello spirito.
Capitolo. Primo.



LA FORZA, & uirtu corporale
de gli huomini, come il nostro glo-
rioso S. Tomaso dice, è in un certo
termine limitata, et cō determina-
ta fatica misurata: di modo, che puo
quello, & nō piu. Di dōde procede
che la souerchia o continua fatica la indebolisce & si
toglie alla forza cio che si aggiugne all'opera; & per ò
la diuina prouidēza ordinò il naturale riposo qual è il
sogno: nel quale cessando le mēbra & i sentimēti dal
A faticoso

2 R I M E D I O

faticoso mouimento, sono rifocillati: & così si rinforzano et rifanno, aquistando nuoue forze per spenderle nella uigilia. Questa stanchezza non solo procede dal corporale esercizio, mouimento & fatica: ma ancora dal mentale & secreto. Di modo, che riposandosi nell'esteriore il corpo, si moue di dentro, & si affatica lo spirito. Auiene questa interior fatica non già nell'intelletto ilquale percioche è puro, spirituale, & non misto cō alcun corpo è infaticabile così come è immortale. Ma la fatica si riceue ne i sentimenti interiori, che ministrano, informano, & seruono l'intelletto mentre che habita nel corpo passibile. Sono faticabili detti sentimenti percioche sono misti con gli organi corporali del corpo mortale. Et percioche medesimamente nell'officio & esercizio loro si cōsumano et spendono gli spiriti animali i quali dāno il sentire, quindi auiene, che essendo la mēte nostra studiosa et attēta nella inuestigatione & cōsideratione spetialmēte delle alte uerità & essendo strane del sensibile et familiare, moue piu efficacemēte gli interiori sensi. Et eglino si affaticano tanto piu, quāto meno bastano per informare, e rappresentare alla ragione cio che domāda. Però così come la corporal fatica ha il suo corrispondente riposo, & riparo: così la fatica dello spirito fa bisogno che corrisponda al suo. Percioche come dice Aristotile nel libro di sogno, et uigilia, ogni cosa faticabile eccedēdo nell'opere il tēpo che ricerca la sua forza, fallisce et si stāca. Adūque così come si riposa il corpo & si racquistano le sue forze col riposo corporale: così p la uesatione del spirito fa bisogno di spiritual riposo, che scioglia la faticosa at-

tentigne

tentione, che lo tiene legato: perciocche il riposo del corpo non è riposo dello spirito: ma riposandosi il corpo è senza quiete lo spirito. Et quanto è maggiore la quiete del corpo, tanto è maggiore la opportunità che ha, & il luogo per affaticare l'ingegno. Che per ciò disse lo Ecclesiastico. Scriuerai la sapienza, & sarai studioso, nel tempo che il corpo sarà otioso, & disoccupato. Né il dormire ancorache paia, & in alcuna cosa sia rimedio, non è sufficiente rimedio per la fatica mentale. Perciocche il sogno lega gli steriori sentimenti & gli da riposo: ma non dimeno lascia liberi & desti gli interiori. di modo, che si affaticano quelli di dentro, quando si riposano quelli di fuori. La esperienza di questo sentono piu gli studiosi, che hanno molto attento l'ingegno nel continuato esercizio della scienza & contemplatione: & quelli che hanno faticosi pensieri. Iquali non possono godere del dolce & quieto dormire senza molti insogni strani: & tal uolta penosi, & spauenteuoli: ilche procede dal mouimento della imaginatione che fu tanto nella uigilia, che dura nel sogno. Nel qual mouimento s'indeboliscono gli organi de gli interiori sentimenti: si consumano gli animali spiriti, & si stanca il cerebro. Quindi auuiene che i tali si leuano spesse uolte da dormire con la testa non meno stanca, che se hauessero studiato il tempo, che hanno dormito. Et puo essere nel sogno cosi uiuo il mouimento de gli interiori sensi: & costi ordinato per la impressione della ragione che rimase loro della uigilia, che mouano l'intelletto, & lo mettano in atto. Questo sentono altri spiriti piu puri & piu svegliati che il mio. Ma non dimeno di tutte le sopra dette cose in alcuna ma-

niera posso essere testimonio, Percioche a me è auuenuto gettarmi in letto, hauendo da disputare il di seguente in luogo di uergogna con dolore che nõ mi occorressero ragioni così uiue come io desideraua, & dormendo mi son insognato nella disputa facendo le ragioni, & gli argomenti conformi al mio uolere: & desto mi si ricordarono, & furono buoni; & percioche la materia era tale, che non la poteuano comprendere i sensi, & le ragioni conteneuano propositioni uniuersali lequali conose l'intelletto solo: ne seguita che la inuentione di quelle ragioni in sogno non concorsero soli i secreti sensi, ma in sieme con quelli l'intelletto. Adunque se dormendo il corpo puo in tanta maniera svegliarsi et affaticare lo ingegno: ne seguita che il mentale riposo è molto differente dal corporale, o naturale. Il riposo dell'anima è la diletatione. Di donde ne segue, che così come l'affaticiamo con la profonda attentione, & raccoglimento. così fa bisogno che lo lasciamo & ripariamo le interiori forze con una diletteuole uagatione o distratione: & percioche il giuoco non è altra cosa che questo. La diffinitione del giuoco, è che sia detto o fatto, nel quale si procaccia diletatione delle uirtu animali. Ne segue di necessita, che per rileuare, & ricreare lo spirito fa bisogno alla uita humana il giuoco, solazzo, & passatempo. Et questa è la conclusione, che di tutte le sopradette cose io uoleua inferire. & con speranza di fermarmi qui ho preso il corso da così lontano. Questa conclusione è di Aristotile nel quarto libro dell'Etica. Il quale parlando de' giuochi mette una uirtu, che si chiama Eutrapelia: uolendo, che il giuocare o scherzare

non solo puo essere licito , ma ancora puo essere atto vir-
 tuoso: ilche si proua per ragione . Percioche come Dio,
 & per conseguente la Natura guidata dalla sua Diuina
 Maesta non fanno cosa otiosa & uana che non si possa or-
 dinare ad alcun profitteuole fine : Come lo stesso Filoso-
 fo dice nel primo di cielo & mondo ; non ci hauerebbe
 data la Natura tanta inclinatione a' giuochi se non po-
 teuano essere profitteuoli , & se non poteuano bene usa-
 re di quelli . Di donde ne segue che sieno riprensibili, in-
 humani , dispiaceuoli , fieri , & saluatici , quelli che sem-
 pre sono pensierosi & mesti , fuggendo in tutto i giuo-
 chi , & le ricreationi : la conuersatione de' quali è odio-
 sa & dispiaceuole. Questo medesimo intende Seneca quan-
 do dice . Così come la feconda terra se mai non la lascia-
 no riposare si fa sterile & debole : così parimente s' inde-
 boliscono i nobili ingegni con la continua & importuna
 fatica , se con alcun piacere & diporto non sono rileua-
 ti . Auuiene dal souerchio pensiero, che l'ingegno prima
 molto peregrino & presto , si fa graue , tardo , & ro-
 zzo , & il corpo acquista infermità . Quindi habbiamo
 ueduto molti essere diuenuti pazzi di molto saui: & pro-
 segue Seneca dicendo . Ne si darebbono gli huomini al
 giuoco con tanta uolonta , se non ui trouassero alcuna ri-
 creatione , & diletto . Et poi dice Seneca . Gli institu-
 tori delle leggi ordinarono che ci fossero delle feste ac-
 cioche in esse publicamente conuenessero, & si riducesse-
 ro gli huomini a giuocare, & a darsi piacere, quasi met-
 tendo regola alle ordinarie, & necessarie fatiche : Resti
 adunque per uera la nostra conclusione, che il giuoco ho-
 nesto & moderato quanto alle circostanze della manie-

ra, luogo, tempo, persona: non eccedendo la paura ragioneuole nella quale senta la uirtu: è non solo licito ma lodeuole, & come naturale & necessario. Et percioche tutto quello che da se non è cattiuo essendo bene dirizzato a colui ch'è in gratia puo essere meritorio: ne segue che il giuocare non solo auuiene, che sia senza peccato ma ancora con merito. Et questa determinatione è del Santo Dottore. Et per consequente rimane che giuocare solo per diletto, & non l'ordinando a qualche altro honesto fine si appartiene al uitio, & alle delitie, come il medesimo Santo Thomaso dice. Et parimente è chiara la grossa sciocchezza di coloro che biasimano il regolato giuoco & solazzo nelle persone religiose o studiose: conciosia, che questi n'hanno piu bisogno.

Tre forti di giuochi: cioè, giuoco spirituale, giuoco humano, & giuoco diabolico. Cap. 2

ETANTA la nostra licentia, e puo tanto la malitia, che di quel ch'è buono usiamo male, e cerchiamo inuentando nuoue arti di peccare. Lo stomaco, che per la sua indispotione del salutifero cibo non si preuale nè il conuerte in suo profitto, necessario è che col cattiuo cibo mora, & il conuerta in suo danno. È adunque bene che sappiamo de' giuochi quali sieno i buoni, & quali sieno i dannati. Accioche di questo cibo possiamo & sappiamo usar bene, & ci preuagliamo del buono & fuggiamo, & rifiutiamo il uelenoso: & giuochiamo salutiferamente dando uita alla nostra morte: & regoliamo la colera, tedio, & stanchezza dello spirito: tre forti principali

ci sono di giuochi ne i quali si riducono tutte le sorti di giuocare . La prima sorte è spirituale . La seconda humana . Et la terza infernale . La prima è diuota : la seconda è ricreatiua ; & la terza è brutta : come le battezza il glorioso Dottore . La prima puo essere in dui modi . Il primo è recitando alcune sante historie con mouimenti & opera : percioche questo essendo ben fatto puo fare maggior impressione , & puo mouere piu i cuori , che recitando con nude parole , spetialmente auuiene questo ne i grossi & plebei . Come il recitare la passione , o la annuntiatione , o il martirio di alcun santo . Et cose simiglianti , per prouocare il popolo a diuotione . Questo è licito , & si puo fare nella Chiesa , come tengono l'Hostiense , & l'Innocentio , & si puo prouare per una decretale , che comincia . Cum de corem . La glosa della quale come dice il Panormitano è molto da essere notata per saluare il costume di recitare queste cose . Questo si debbe intendere quando i recitanti fossero cosi eccellenti in questa arte come fu Isopo . Ma percioche non si trouano tali auuiene che abbassano & conuertono in scherzo co' disordini & fredexze loro gli alti e profondi misteri . Vero è , che quando si recita alcuna festa di allegrezza migliore si comporta ; percioche se auuiene alcun disordine , la festa percioche è di gaudio concede licentia , che si rida . Ma che si mettano persone uili con poco sapere , & con meno diuotione a recitare la sacratissima passione del nostro Signore , è cosa abomineuole , & non si de' fare . Et chi è colui che basta per impire la persona del nostro Salvatore ? Chi basta per contrafare le sue opere ? Che dirò della diformita dell'habito & ornamento ,

che portano alcuni lucignoli di canapo per capelli: un mouimento incompsto: un leggiero mirare: e quel ch'è peggiore un dishonesto uagheggiare: uolendo quiui così uanamente mostrarsi, & recitare, come che ballassero o facessero il giuoco delle canne. Si mette l'ignorante con una uoce di asino a rappresentar l'angelo senza grauità, & senza alcuna autorità. O graue errore, o uana uanità; O leggiera leggierezza de' Rettori delle Chiese & monasteri, che per conuocare il popolo, ilquale è amico di queste nouita & sogni postposto il rispetto & la riuerenza di Dio, fanno tali spettacoli, mettendo in scherzo quel ch'è così da douero; & mettendo basso il molto alto: cagionando dissoluto riso in uece delle deuote lagrime. Il parere mio è che il tal misterio deuotamente si predichi, che sufficientemente non puo: & si lasci di rappresentare in opera cio che uince ogni eloquenza, ogni sapere, & ogni sufficienza. Che quel che non si puo dire, meno si puo fare. Taccio le molte dissoluzioni, e le inquieti, le feste, l'impedimento de' Diuini officii, e l'altre cose peggiori di tutto questo per non imbrattar la mia lingua, & offendere le uostre orecchie con così biasimeuoli colpe. Concludo, che la honesta rappresentatione di altre cose fatte da persone graui, & con timore di Dio grauemente, & honoratamente, non è riprobata. La seconda maniera di giuoco spirituale & deuoto è quando alcuno ha tanta allegrezza nello spirito delle cose Diuine, che non la puo celare nè coprire, che non esca a manifestarsi nel corpo: nè possono misurare il uolto, rafrenare i mouimenti del corpo, quietare i sensi & le membra: ma tutti desti dall'allegrezza si affatica-

no per mettersi in esercizio. Di questo giuoco dice la glossa d'una decretale. Ch'è lecito così giuocare come giuocò Isaac. Giuocò parimente Giuseppe in Egitto con suoi fratelli. Di questo modo fu il saltar & il ballar di David dinanzi l'arca del Signore. Delqual ballo dice S. Gregorio. Io stimo più, & in fatto è più marauiglioso il ballar di David, & più mi stupisce, che il suo combattere: per cioche combattendo uinse il nimico, saltando uinse se stesso: combattendo mostraua il suo ualore, & saltando mostraua la sua humilta. Intendeua quell'inclito & serenissimo Re nostro Salvatore nell'arca figurato, nella quale era la uirga, il manna, & la legge: contemplaua nella uirga la dignità regale, & la uniuersal potenza del nostro Salvatore. Nel manna la innocentissima carne, che celestualmente & incorruttibilmente haueua da essere concepata, & nel sacramento dell'altare haueua da essere inuolta, & in accidenti di pane haueua da essere ministrata. Nel libro della legge, contemplaua David l'anima sacratissima che haueua da essere piena come poi disse l'Apostolo San Paolo scriuendo a gli Efesi nel terzo Cap. de gli inestimabili tesori della sapienza, & scienza d'Iddio. Et riguardando da lontano con la uista interiore misterij così marauigliosi era tanto grande la sua santa hebrietà, e così abondante la sua allegrezza, che non la poteua ritenere nel secreto dell'anima, che non andasse a mostrarsi di fuori: anzi uscendo fuori di se dinanzi tutto il popolo cantaua, & saltaua. Ripreso da questo quasi come di atto di leggerezza da Michol sua moglie, come si legge nel secondo lib. de' Re al 6to cap. sopportò cio con ogni mansuetudine: nella quale intendeua figurarsi

figurarsi la sinagoga, che dispreggiava la incarnatione del figliuolo di Dio, & riprende & perseguita i professori & cultori di questa santa fede, & religione, scandalizzando come dice San Paolo scriuendo a' Corinti al capitolo primo della prima Epistola, Sentendo predicare che quel gran Re della gloria da cui fu fatto l'uniuerso in portamento & habito humano lasciata la corona & la pompa regale uenne a praticare fra gli huomini, a insegnargli, confortargli, & a far penitenza de' nostri peccati, crocefisso fra i ladri. Per lo sdegno, & dispreggio, che Michol fece del Re come nel sopradetto luogo si legge rimase infeconda & sterile per sempre: rappresentando la sterilità della sinagoga per la irreuerenza et dispreggio, che fece del suo sposo & uero Iddio, per uederlo nella nostra natura così humiliato lo negò, & come presuntuosa & altiera non lo conobbe dicendo. Non uogliamo, che questo regni sopra di noi: non habbiamo altro Re che Cesare. Di questo giuoco dice il Salmista nel Salmo 46. Tutte le genti giuocate facendo palme con le mani in segno di allegrezza: date giubilo d'infalibile gaudio a Dio: sentansi le uostre allegri uoci nel suo cospetto. Piacesse a Dio che tutti ballassimo con Dauid, & che fossimo compagni di questo giuoco: accioche con lo spirito caduto, & quasi adormentato non fossimo negligenti nel seruitio di Dio, & nelle sue laudi come lo facciamo.

Del giuoco humano & licito.

Cap. 3.

LA seconda sorte di giuochi si chiama humano, honesto, recreatiuo; ilquale si fa per esercitare, & prouar le forze, leggierezza, & ingegno, & gagliardezza del corpo, o per sanità. Di questo comunemente & conformemente dicono i Dottori canonisti ch'è licito. Il medesimo affermano i theologi. Di questo giuoco dice una legge. Il Senato Consulto diuietò & probibi il giuocar danari eccetto giuocando con la lancia, o alla palla, o al trarre la piastra, o correndo, saltando, sgremendo, giostrando, lottando; o ad altri simili giuochi di forza, & d'industria. La medesima sentenza mette l'autentica alearum. A questo giuoco si riduce il giuoco de' buffoni honestamente fatto per riposo & piacere de' signori temporali. L'intento del tale officio è di dar solazzo & allegrezza a quelli con chi praticano & di acquistare quel che hanno bisogno: & ancorache in questo si occupino continuamente & principalmente: non perciò eccede il mezzo della ragione: se giuocando o scherzando non usano parole brutte, nè sono molesti col prolioso giuocare. Nè mettono il principal fine nella diletatione delle facetie & gratie loro, nè mescolano con esse alcun'altra spetie di peccato. Vero è, che se la buffoneria si facesse in tempo di penitenza o nella Chiesa o per persona ecclesiastica, con ingiuria di Dio o del prossimo, con brutte parole, o con atti brutti, & dishonesti, sarebbe graue peccato: & se non desistono lasciando il cattiuo che mescolano, non deono essere assolti, nè si deb-

be dar loro la sacra comunione come comãda il *Ius cano-
nico*. Questi come dice l'Innocentio non deono essere am-
messi a gli ordini clericali:percioche sono infami secõdo
ragione . Di questi dice Cipriano: e' l beato Augustino.
Ch'è gran peccato si dia alcuna cosa a' tali per i tali atti
percioche si preuaglian nel peccato loro . Il tal guada-
gno si chiama turpe lucro & si debbe dare a' poveri come
quel che si guadagna per arte magica o indouinatoria se-
condo che uuole il *Ius* . Ma se i buffoni giustamente &
honestamente usano dell' officio loro , giustamente posso-
no uiuere di quello , & cosi il determina Santo Thoma-
so . Ilqual dice ancora che nelle cose humane i buffoni
non usino da altro officio uerso gli altri huomini & costi
paia che habbiano uita otiosa accupata ne i giuochi; non
dimeno uerso Iddio & se medesimi tengono altre opere
feriose , & uirtuose , quali sono orare, rafrenare gli ap-
petiti loro , regolare i loro costumi , confessare i loro
peccati , & far limosina . Nè l' officio loro è uano & in-
utile ma utile honestamente usando di quello : cosi come è
profitteuole interporre alle fatiche il riposo;secondo che
disopra nel primo Capitolo fu dichiarato: & per conse-
guente dice S . Thomaso , che quelli che mediocrement
gli donano, e souuengono giusta cosa fanno, et essi giusta-
mente il riceuono come salario& premio della industria
& fatica loro . Deono parimente i buffoni con grandi
attentione auuertire & guardarsi di nomare Iddio & i
Santi ne i giuochi , & di mescolare parole della scrittur-
a sacra . L' Abbate di Palermo dice , che colui che due
o tre uolte usa del tale officio in publico per guadagnar
danari resta infame : il medesimo dice lo Archidicono .

Percioche

Percioche dui atti arguiscono costume secondo la ragione. Quelli che gli donano regolatamente come di sopra disse Santo Thomaso, o perche non sieno da essi ingiuriati in presenza d'altri, o perche in assenza non dicano male sono hauuti per iscusi:percioche i buffoni spesse volte togliono l'honore a coloro che non possono torre la robba. Ma se gli donano perche sieno lodati di alcuna cosa brutta o inhonestà o ingiusta, & quello piace a loro, di nuouo peccano in quel genere di peccato. Il medesimo dico perche sieno conseruati in una pazza superbia, & per fauoreggiarsi in essa: ancora peccano piu o meno secondo, che la mente si puo inclinare, & mouere a questo con maggior o minor disordine. Intendo ancora il simile quando uogliono essere lodati delle uirtu o meriti che loro stessi conoscono che non hanno. O quanti per questi uani rispetti fanno alchimia del sangue de' poveri, & donano a' buffoni molti uasi di argento, & drappi di seta & di broccato, & a' poveri non donarebbono un giulio nè un pane. A quelli prodigamente donano il superfluo & Jouerchio: a questi auaramante togliono il necessario. Infelice loro quanto sono larghi, & liberali uerso i demoni, & quanto sono auari uerso Giesu Christo ne i poveri: Il poco che donano per l'amore di Dio gli pare troppo. il troppo che donano a' buffoni, & spendono in seruir donne, in feste, in giuochi, in epicurij conuiti, & in caccie di spesa, & di pazzia gli pare poco. Non uedete come con piu spesa, & con maggior prezzo comprano i rei l'inferno, che i buoni il paradiso? A questo giuoco si riduce il trarre di ballestra, contra questo si potrebbe arguire: la legge ha proibito il mestiere de'

de' ballestrieri sotto pena di escommunicatione, come si legge nel Capitolo unico de' Sagittarij: adunque non dee essere licito il tale esercizio: a questo si risponde, che la prohibitione che fa la legge s'intende per guerra ingiusta, ma tuttauia rimane alcuna difficulta di questa risposta: percioche quel ch'è proibito per la legge Diuina non faceua bisogno che lo diuietasse la legge humana, poiche far guerra ingiusta, & uccidere non solo con ballestra ma in qualunque altro modo è proibito per la legge Diuina: ne segue che altra & piu inanzi è la prohibitione della legge positua: cioè, che nè in guerra giusta nè in alcun modo non si usi l'arte & esercizio della ballestra. A questo si risponde, che quel che è proibito per la legge Diuina è il medesimo, che diuieta la legge positua: & fu cosa molto ben fatta, si proibisse per questa ancora che fosse proibito per quella: perche auuenga che ogni sorte di uccidere ingiustamente fosse contra la legge di Dio, come si legge nel Deutero. al quinto Capitolo: non dimeno molto peggiore è, & piu debbe essere proibita quella sorte che piu presto, & piu ineuitabilmente senza potersi guardare uccide, qual è la ballestra. Et per piu ponderare il suo pericolo, il danno, & il tradimento, e'l peccato che in questo auuiene si mosse il Ius canonico a comandare che non si usasse la ballestra: cioè, in guerra ingiusta. Fuori di questo caso assolutamente parlando è lecito che si facciano ballestre, e si uendano, & si giuochi con quelle. Percioche questa arte puo esser utile alla Republica: come sarebbe nella guerra giusta nella quale è licito uccidere non solo faccia a faccia ma ancora con insidie, & ascosamente, & da lontano. Et è

ancora

ancora utile per la caccia, & per uccidere le fere, che fanno danno. Et percioche la caccia & la guerra si appartengono a' Cavalieri, meglio stà ad essi giuocare alla ballestra, accioche sappiano di poi preualer se ne di quella ne i detti essercitij, che giuocare a' dadi, ch'è giuoco di ruffiani, di buffoni, & chiarlatani.

Del giuoco de gli Scacchi.

Cap. 4.

A QVESTA sorte di giuochi si riduce il giuoco de gli scacchi. Questo è giuoco d'ingegno, e d'industria utile non solo per fuggire il tedioso & dispiaceuole otio: ma ancora per contemplare quel che significa, et prenderne auiso. Et è da notare in esso. La grauità del Re, come è accompagnato: con quanto peso si moue, non come iracondo, appassionato, o uindicatiuo. Come rappresenta sapienza con clemenza: & ha non piu d'una Reina, & quella appresso di se rappresenta castità, temperanza, & discretione & auiso, in procacciare la sicurità de' suoi figliuoli & successori. Si può considerare nella Reina ch'è alla sinistra del Re; percioche comunemente riceue la corona per gratia, laquale otiene il Re per natura, dico per sangue et successione. Di modo, che nel sito si dinota la differenza, & per conseguente la riueranza che ella a lui dee portare. Rappresenta ancora il limpido amore del Santo Matrimonio: conforme a quel che la sposa di Dio nel primo cantico di Salomone dice del celeste sposo. La mano sinistra mi tiene sotto la testa, & con la destra mi abbraccia. La qual maniera di abbracciare nõ ha luogo, eccetto essendo la sposa alla sinistra

nestra dello sposo. Alla parte del cuore si mette come
 la piu cōgiunta p amore, come fedele cōsigliera, et taci
 ta secretaria, sopra la comune proprietà delle dōne.
 Per gli Alfieri s'intendono i giudici. Et p̄cioche ci sono
 due sorti o differēze di liti & di cause, alcune sono ci-
 uili intorno le possessioni, et altri beni; altre sono cri-
 minali, però stà un' Alfieri nella casa bianca per le pri-
 me liti, & l'altro nella casa negra p̄ le secōde: & stan-
 no appresso il Re per cōsigliarlo, & p̄ guardare il suo
 stato. Ma fra l'uno di essi & il Re stà la Reina accioche
 se i giudici mouessero il Re a rigore interuēga la Reina
 tēperando la giustitia cō la misericordia; se loro s'af-
 faticassero; perche il re sia temuto a lei tocca cercare
 con prudēte sollecitudine, che il Re sia amato; & in
 questo modo i Principi si fanno specchio et esempio, nel
 qual si specchino i minori. E dopo questa cosa da essere
 notata come d'ogni bāda stāno all'erta i caualieri ap-
 parecchiati a cōbattere, nō aspettano a cercare arme o
 caualli al tēpo della guerra; ma sono in ordine & a ca-
 uallo uegghiando con pensiero, accioche il Re habbia
 riposo, & i giudici libertà di far giustitia e castigar
 i rei. Stāno i Rocchi che sono gli ambasciadori in capo
 lōtani dal Re presti per partire, & da lontano seruire,
 & difendere il lor Signore, & auisarlo: onde mediāte
 questi è done nō è, & sà quel che nō sà. Sono i Rocchi
 grossi & hāno corpo percioche in tutte le cose deono
 rappresentar la grādezza del Re loro: l'uno stà da u-
 na bāda, et l'altro dall'altra: p̄cioche di ogni regno, et
 di ogni pronincia il Re debbe essere auuertito; poi-
 che per ogni banda puo essere offeso. Dinotano una cer

ta grauita: perciocche hanno da essere pazienti, & deono sapere simulare; poiche praticano con strani, & tal uolta con gli nimici: steno discreti, & non dieno noia al lor Signore con leggiere cose. Stanno come in frontiera per riceuere i colpi, & farsi muro per difendere il Re loro. E dopo tutto questo ingegnosa consideratione come stanno i pedoni per iquali si comprendono i coltiuatori, artegiani & plebei dinanzi i nobili come corona loro, & difesa: & cosi è la uerita, che quelli senza questi non potrebbero essere quel che sono. Hanno bisogno de' coltiuatori o contadini per il māgiare del fabbro per le arme, & ferramenti: del sartò per il uestire; de' laneri o garzotti per fare il panno: del mercante per pro uedere la patria di quel che le manca, & ad altra abonda: & cosi potrai fare un general discorso del quale se sairà buon logico concluderai che la gloria, & uita del nobile sono i plebei. Si mettono questi dinanzi a quelli insegnando per questo i Baroni, & caualieri che deono hauere dinanzi gli occhi i plebei, & hauerne spetial cura di quelli, honorandogli, & difendendogli. Stanno i Baroni & i nobili quasi alle spalle de' plebei; accioche questi tenendo le spalle sicure, col gouerno, & difesa di quelli possano occuparsi, & attendano a' lor mestieri. In questo modo sarà bene ordinato il regno occupandosi ognuno in quel che gli conuiene, & non s'impacciando nelle cose altrui. Finalmente tutti hanno da seruire, & guardare il Re, perciocche se a solo il proprio utile riguardano, presto sarà il Re distrutto, & il regno dissipato. Cosa ueramente monstrosa sarebbe, & piu tosto di tiranni rubatori, de nimici in fedeli & traditori, che di ca-

uolieri, & seruitori se procacciassero di usurpare & di hauere tanto nel regno, che mettessero in bisogno il Re facendo ricchi se stessi per far lui povero: & minuire la sua potenza per non temere il suo castigo. Percioche il bene, & la pace del regno dipende dalla presenza del Re dandogli ad intendere che non si dee allontanare da quello: non si moue se non a terza casa, & questo fa solamente la prima uolta, & senza che gli sia fatto scacco: percioche s'è seditiōe, & scisma, & scacchi nel regno non dee nè puo uscire. In questo suo mouimento si puo mouere il Re come la Reina, & come ogni altro del giuoco, dando a sentire, che la uirtu di tutte le membra reside nella testa, & procede da essa. Adunque essendo il Re nel regno come la testa, o come il cuore nel corpo dell'animale; il deono riconoscere cost tutti i sudditi come se tutto quel che hanno l'hauessero riceuuto da lui, & percio il tenessero perche piace a lui. Alla gloria del Re, & alla prouidenza sua si attribuisce il bene, la pace, & la uittoria de' sudditi. Segue la Reina il Re nel mouimento ma non in tutto, che non salta come cauallo; percioche ancorache nel uinculo del matrimonio sieno pari come dice san Paolo nella prima epistola scriuendo a' Corinti al Cap. settimo; perche la donna ha dominio sopra il corpo dell'huomo cost come l'huomo sopra il corpo della donna, ma non gia sopra il mouimento, non l'huomo la donna ma la donna ha da seguitare l'huomo non saltando con presuntione ma ubedendo, & amando con humilita. Quando poi procede il Re nella guerra uscendo de' confini del proprio regno non si moue se non alla seconda casa, percioche la sua uita uale per mille uite. Et è be-

ne, che con peso si moua poiche essendo morto o preso cadono le forze di tutti i suoi. Et percioche i Re nella battaglia mai non si riducono, che nol consentono i suoi, nè il permette la maestà regale; non si accosta l'un Re all'altro nel giuoco che non ui sia alcuna casa in mezo. Re si chiama perche regge, & per conseguente doue non ci sono rettori, nè sudditi non ui puo essere Re. Quindi auuiene che morti & presi tutti i sudditi rimanendo solo il Re cessa il suo stato, & si rende dandosi per uinto. Alcune uolte per negligenza de' suoi uccidono il Re nel che auuiene che si miscia la malitia uolendo i traditori uendicarsi del suo signore, & ucciderlo con mano altrui nella guerra, ilche non poterono fare con la propria nella pace, uoltano le spalle scampano al miglior tempo del combattere. La Reina si moue come tutti gli inferiori, percioche la potenza & gratia che essi particolarmente riceuono dal Re la riceua ella insieme, & piu ampla. Eccetto il mouimento de' Cavalieri, percioche il combattere non conuiene alle donne. Ma ancorache attualmente non combattano uanno tal uolta nell'esercito per piu animare i suoi, & prouocargli alla sua difesa, et per far paura a gli nimici, come faceua la nostra gran Reina Isabella nella guerra di Granata. Gli Alfieri empre uanno per trauerso, & questo significa che hanno da essere saui, & astuti, caminando sempre per bianco o sempre per negro: & questo significa la costanza, che hanno bisogno perche non si mouano nè si pieghino, ma deono essere retti, & interi. I Cavalieri al principio non hanno tanto luogo doue saltino come dappoi che sono usciti inanzi, percio di ualoroso Cavaliere è temere al

principio , & essere ardito poi . Il modo del saltare dal bianco nel negro , & dal negro nel bianco , significano le imboscate, & gli inganni che nella giusta guerra si deono, & possono farsi. I Rocchi nel suo proprio regno pare che sieno legati, non escono fuori se altri non gli fanno la strada ; ma poi che sono fuori hanno grande liberta , & autorita nel mouimento loro : & tal uolta fanno ingiuria al Re strano ; percioche gli ambasciadori nella loro propria patria ancorache uagliano poco nel regno strano percioche rappresentano la persona del Re hanno grande autorita : & quando bisogna hanno da essere animosi & con arme secrete di consiglio & auiso uccidono il Re strano per la salute del regno loro . I plebei , che per i Pedoni sono compresi se si accostano a' confini dello strano Re acquistano la gratia & il potere della Reina: di modo , che sono per uirtu quel che i nobili sono per sangue. Donde siamo insegnati che non dobbiamo biasimare ne sprezzare quelli che sono di basso nascimento poiche la uirtu gli puo fare ascendere , & il merito gli puo pareggiare con quelli che sono di alto nascimento, & di chiarissimo sangue: & ancorache paiano essere poco deono essere stimati assai : poiche uno solo puo saluare il regno , & difendere il Re . Non fanno dispiacere a colui che trouano per la uia diritta, ma colui che trouano per trauerso tengono & prendono come nimico ; percioche per difendersi è licito ad ogniuno combattere ancora che non sia caualiere. Da tutte le sopradette cose di questo giuoco uoglio inferire , che a quelli conuiene i quali giuocandolo con la mano il sentono con l'ingegno. E per cioche occupato troppo tempo non deono usare di quello,

lo, quelli iquali sono troppo occupati, accioche non lascino il necessario per il superfluo. Questo passatempo non è senon per gli ingegni molto otiosi per redimergli de' cattivi pensieri, o per gli afflitti che desiderano distorre la mente di alcun grande pensiero, che gli da noia, & fastidio.

Del ballare.

Cap. 5.

A QUESTA sopra detta sorte di giuochi si riduce l'honesto ballare, senza mala intentione, senza atto effeminato, come sarebbe un libidinoso riguardare, un toccare nõ casto di mano o di piedi, & altri leggieri uagheggiamenti sotto colore di cortesia. Deono ballare i piedi & non il senno, accioche non si adempisca in quelli che ballano quel che dice David nell'undecimo salmo. Attorno uanno i rei. Se la buona intentione, & sane circostanze con una honesta gentilezza non lo adornano uana cosa pare andare attorno come arcolaio. Spesse uolte il senno inalzato & inquieto moue dietro se i piedi, & tutto il corpo. Suole essere questo di giuoco legna di lussuria, svegliatoio di dishonestà, sollecitatore della sensualità, esilio della uergogna, fiera della dissolutione. Non ti curare di quel giuoco del quale non uolendo male usare, con difficoltà poi usar bene. In tali cose debbiamo prendere spasso, che in quelle sempre si mostri la grauità, & il uirile rigore del secreto animo, & in tal maniera, che non troui cosa che riprendere se il nostro nimico ne facesse la spia come curioso esploratore. Di questo modo ballando moueua Scipione il suo ualoroso, & guerriero cor

po senza rompersi con femminili mouimenti come di lui
 scriue seneca nel libro della tranquillità dell'animo.

Delle argutie, & motteggiare. Cap. 6.

A QUESTA sorte di giuocare si riduce il gratioso dire,
 la arguto ragionare, le argutie, il ben corretto motteg-
 giare senza offesa di Dio, senza ingiuria, & uergogna
 del prossimo, senza dishoneste parole; del qual giuoco so-
 lo i molto prudenti fanno giuocare, percioche loro soli il
 fanno godere. Leggiamo di alcuni santissimi huomini,
 come san Giouanni Euangelista con suoi discepoli, &
 santo Antonio co i suoi, che usarono questi honesti pas-
 satempi, & argutie. Di san Bernardo si scriue, che ue-
 dendo un nouitio di mala uoglia, & tentato passando
 questo nouitio appresso il santo Abbate gli mise dinanzi
 il piede per farlo cadere; la quale affabilità conosciuta
 dal nouitio l'allegro' tanto, & lo confortò di tal manie-
 ra, che tenne molto fermo il santo proposito non poco
 allegro in conoscersi ch'era in gratia del santo padre.
 Delqual'atto disse il medesimo san Bernardo, ch'era otio-
 so ma non gia otiosamente fatto. Il medesimo leggiamo
 di altri religiosissimi huomini. Et di fatto in alcuni con-
 uenienti tempi l'usano i religiosi per rinnouare gli ani-
 mi alle sante fatiche: tali erano i giuochi che Zacaria
 profeta approua, dicendo al Capitolo ottauo. sara pie-
 na la Citta di huomini giuocatori. Et il nostro saluato-
 re per san Matteo all'undecimo Capitolo dice. somi-
 gliante è questa generatione a' fanciulli che giuocano in
 piazza, i fanciulli giuocano per solazzo, & senza of-
 fesa di alcuno. Conforme a questo è licito a' Prelati che
 habbino

habbino Gatti, & Monne, uccelli, cagnuoli, & papagalli. Vero è che il loro principale spasso ha da essere nelle sacre lettere, conforme a quel che si scriue de' Maccabei al capitolo duodecimo. Haueuamo per solazzo i libri sacri nelle nostre mani. Megliore ueramente è la conuersatione de' saui, & discreti, leggere o ascoltare libri profiteuoli, che dicono sempre nuoue cose, & danno nuouissimi ricordi, & rinfrescano l'appetito con diuersi & uarij sapori, che la compagnia de' gli animali bruti, il cantare de' gli uccelli & de' papagalli. Iquali in breui parole finiscono quel che fanno, & sempre replicano quelle. Megliore farebbe in uerità legare, & raccogliere le uaghe & libere menti, che suolano per l'aere, che gli uccelli. ascoltare con attentione le inspirationi angeliche, & diuine. A' laici ogni sorte di giuochi sono permessi, che si fanno per esercizio del corpo o dell'ingegno. Percioche come questi giuochi & ricreationi da se non sono cattiuissimi possono gli huomini usar bene di essi. Percioche le opere che da se non son cattiuissime le honeste circostanze, e la buona intentione le fa buone. Da quel che s'è detto resta chiaro, che le autorità della scrittura sacra che riprendono il giuoco se di questa sorte di giuocare si espongono, si hanno da intendere non del giuoco in se: ma solo dell'eccesso, & cattiuo uso di quello, come dichiara santo Tomaso. Così come è quello che scriue Gieremia al Capitolo quindecim. Non mi misi a sedere col consiglio, & compagnia di quelli che giuocano: & quello che diceua sarra nuora di Tobia al terzo Cap. di Tobia; ma non mi misciai, nè mi accompagnai con quelli che giuocano. Et quel che riprendendo si scriue nello Esodo al ter-

zo Cap. si mise il popolo a sedere per mangiare, & per bere, & si levò per giuocare.

Delle scommesse, & come sia licito farle. Cap. 7.

PERCIOCHE alcune sorti di scommesse si usano per esercizio delle forze, o per svegliare la industria, & l'ingegno, & per conseguente si appartiene cio al giuoco licito & humano del quale in questa prima parte del trattato ne parliamo, sia bene che dichiariamo in quai casi sia licito mettere alle scommesse. Scommessa chiamiamo quando quel che alcuno dice altro il nega, & conuengono tra loro mettendo un certo prezzo per il vincitore. E' adunque la questione: se colui che indovina & guadagna ha giusta attione contra l'altro. A questo si risponde per diuerse conclusioni secondo che possono essere diuerse le cagioni delle scommesse.

Prima conclusione.

E QUANDO la scommessa è di alcun' atto che si de' fare per mostrare o probare sufficienza d'ingegno, o forza, o gagliardezza del corpo o leggierezza. Come quando alcuno dice uada tanto che soluerò questo argomento, & tu no'; che dirò piu uersi a mente: che correrò, saltarò, trarrò la lancia, il sasso piu di tè: trarrò piu giusto con la balleanza o con lo schioppo al bersaglio, che caualcherò con piu gratia un cauallo, che mi porterò meglio nel giuoco delle canne alla moresca: che ti aggiungerò piu uolte; che romperò piu lance nella giostra: & di questo modo conuengono, & consentono che il prezzo o palio della scommessa si dia al vincitore. Questa conclusione
ne si

ne si proua per quel che dice una legge, che comincia. si rem. &c. doue dice la glosa, che colui, che uince al cun' altro a correre, o a saltare, o per qualche altro licito modo di esercizio, giustamente ha il prezzo. Et il medesimo è se per lui non resta di mettersi in effetto; che colui dee pagare per chi resta.

Seconda conclusione.

L'medesimo dico se la cagione della scommessa è alcuna cosa che dee uenire, della quale non uiene danno: dicendo alcuno che sarà così, & l'altro, che sarà di altro modo, come quando contendono, che l'anno che uiene sarà la Pasqua a' tanti di Aprile, l'altra parte dice, che sarà auanti o dappoi, spetialmente se il prezzo che si mette è per mangiarlo amicheuolmente. La ragione è perche la causa & l'atto è licito, & ui concorre ingegno, & sapere, & è come giuoco permesso, & honesto secondo che facilmente si potrebbe prouare per le leggi ciuili, & canoniche.

Terza conclusione.

LA scommessa che mettono quelli che riguardano alcun giuoco di fortuna prohibito, che guadagnera l'uno di quelli che giuocano o l'altro: questa tale è nulla, & il uincitore non ha ragione per domandare, nè il uinto non ha obbligo da dare. La ragione è per essere la causa inhonesta, & l'atto sopra che si fonda la scommessa ch'è il giuoco di fortuna è per spetial legge prohibito: è peccato, & per conseguente quel che così si guadagnasse sarebbe turpe lucrum poiche tale è tutto quel che si guada

gna per molto prohibito . Di maniera che il uinto se non ha pagato non paghi , percioche non dee nè puo essere astretto a pagare : colui che uinse se ha gia riceuuto non è di giustitia obligato a restituirlo ma il dee dare a' poveri , nè si dee preualere di cosa guadagnata con offesa di Dio . Si proua medesimamente questa conclusione per la sopra detta legge : Si rem . & percioche la tale scommessa è quasi una medesima cosa col giuoco di fortuna direi , che il uinto puo repetire come colui che perde al giuoco , & così ancorache furono pari nella colpa , non sarà migliore la conditione del possessitore . L'atto ancora è prohibito per la legge Diuina , percioche è accompagnato dal desiderio del danno del prossimo poiche ogni uno di quelli che mettono la scommessa desidera che perda alcuno di quelli che giuocano . Questa conclusione si dee intendere quando il prezzo della scommessa è danaro secco , che se fosse per alcun conuito sarebbe licito , così come è licito giuocare a detto giuoco cose da mangiare o da bere , secondo che piu oltre copiosamente si dichiarerà .

Quarta conclusione.

L'ASSICURARE de' mercanti è quasi una sorte di scommessa honesta conforme alla seconda conclusione , e per conseguente è licito il tale assicurare . Si fa in questo modo . Teme il mercante che la sua robba si perda per mare o per terra , & promette tanto per cento à chi gli la farà sicura . Questo contratto è licito & lo assicuratore poiche riceue in se il pericolo delle mercantie , & se si perdono il patrone giustamente gli le fa pagare poiche gli diede honesto prezzo per la sicurità che li fece . Non è questo

questo il caso che condanna per usuraro il Capitolo Naviganti: perciocche nel caso, che pone quella decretale: Colui che assicura ancora impresta danari al mercante. Qui presupponiamo, che solamente assicura: & perciocche tutta la usura si fonda nell'imprestido: il quale qui non è, seguita che questo non è usura. Ancora il contratto di angariare o pagar per giornate è licito: tale è questa maniera di assicurare: adunque seguita ch'è licita. Et se tu uolesti sapere di qual cosa costui riceua mercede, & è pagato poiche non fa nulla, nè aiuta a condurre, nè a reccare le mercantie poiche non saranno piu nè meno salue, che se non le assicurasse. Sappi, che dalla sicurezza che dà, & dal pericolo che potrebbe occorrere il quale essendo altrui prende sopra di se, licitamente puo riceuere premio. Ancora se il mercante salariassi gente per guardare & difendere la sua robba licitamente quella gente riceuerebbe il giusto soldo della fatica & del pericolo. Adunque l'assicuratore prendendo sopra di se il pericolo mette in saluo le sue mercantie: giustamente merita premio, perciocche uirtualmente, & equiualentemente fa il medesimo. Ancora questo contratto è utile alla Republica. Et per consequente da se non è cattiuo conseruare i mercanti che sono membri della comunita è utile della Republica: il che si fa con questo assicurare: per cioche s'è troppo grossa la mercantia non l'assicura tutta uno, ma si diuide il danno fra molti. Il che è ben fatto, accioche alcuno non si ruini compiutamente: & se alcuno l'assicurasse tutta è segno che è tanto ricco che non si ruinera, ancorache la mercantia assicurata si perdesse. Piu tosto pare che sieno illiciti i giuochi

chi di fortuna & le scommesse, che lo assicurare: adunque se quello non è cattiuo di sua natura come disotto si dira, seguita, che questo ancora non è cattiuo. Parimente colui che conduce la mercantia come il patrone della naue o il patrone de' muli & carrette che si obliga di condurle salue & metterle nel tal luogo: & di pagare cioche di quelle si perdesse o guastasse ancorache non sia per sua colpa licitamente riceue salario non solo per condurle ma ancora per assicurarle. Adunque se quel che riceue di piu di quel che la fatica della condotta merita, è per solo l'assicurare, seguita che lo assicuratore ancora che non mettesse altra fatica per lo assicurare solo merita guiderdone & premio.

Quinta conclusione.

LA quinta conclusione è, quella scommessa non è licita che si fonda sopra atto ch'è a uenire incerto ilquale è danno di alcuno o di molti. Come se alcuno mettesse scommessa, che il Principe o qualche altra persona morra nel termine di tanto tempo o perdera lo stato, che sarà fame, o pestilenza, che si agghiaccieranno le uigne: prouasti questa conclusione perche è ingiusta la causa: & questa sorte di scommessa è simile al giuoco di fortuna: ilquale è proibito poiche si espone alla incerta fortuna. Ancora niuno de dare occasione di desiderare il danno notabile del suo prossimo come dice una decretale. Adunque se colui che mette la scommessa affermando quello che se auuene è danno del prossimo, si mette ineuidentemente in occasione di desiderare quel male per guadagnar la scommessa, & riuscire con la sua opinione, seguita che non è licito.

cito. Ancora questa specie di scommessa a niuna cosa serve, & è uana & temeraria. Nè colui che fa la scommessa prende sopra di se il pericolo del caso come fa colui che assicura. Di questa scommessa dico il medesimo, che di sopra ho detto nella terza conclusione. In queste scommesse ingiuste se colui che perde non ha pagato non è obligato a pagare nè il foro giudiciale nè quello della coscienza lo puo astrengere. Se il uincitore ha riceuuto il prezzo di rigore non è obligato a restituirlo, perciocche quando la colpa è uguale, & da ambidui consentita migliore, & piu fauoreuole è la conditione del possessore: se gia non uogliamo affermare che colui che perde puo repetire per essere una cosa stessa questa scommessa come il giuoco de' dadi o di fortuna. Se sono depositati pegni non si deono dare al uincitore, perche ancora non possede, ma piu tosto deono darsi al uinto. Se colui che guadagna ha riceuuto il prezzo della scommessa, & non gli è repetito o domandato, dee darlo a' poveri di consiglio.

Sesta conclusione.

LA sesta conclusione è. Che la scommessa sopra alcun caso incerto & per a uenire ancorache probabilmente paia licita quando non pare, che si da occasione di desiderare male, ma il contrario, pare piu sicuro. Mettiamo esempi, che alcuna grauida ha da partorire maschio: che il Re il tal dì o settimana uerra nella Citta: che piouera: che il tal dì tornera la naue al porto. Pare sia licito per quel che la legge dice, che se alcuno compra dal pescatore il pesce che prenderà con la tratta che getta, ancorache non prendesse nulla il compratore dee pagare.

gare. A che pare che steno simili le sopradette scommesse: Ma come ho detto il contrario è piu sicuro: cioè, che ne i casi incerti & fortuiti che non apportano utilita non sono licite le scommesse; ma insieme co' giuochi di fortuna sono prohibiti. E qui è d'auuertire, che questo caso non è il medesimo che disopra toccò la seconda conclusione: percioche quello si fonda in sapere, & gioua per svegliare lo ingegno: ilche non interuiene cosi chiaramente qui. Et se alcuno di questi casi è come quello, dico quel che ho detto di esso. Vero è, che ne i casi di questa conclusione se il prezzo non fosse piu di quel che si permette a giuochi di fortuna, sarebbe licita la scommessa, & si potrebbe riceuere il prezzo come quando si giuoca alcuna cosa per mangiare.

Quanto sieno degni di riprensione coloro che si stranano di giuocare, & di hauerne spasso.

Capitolo

8.

IN tutto quello che si puo misurare con la regola & liuello della ragione, ui puo essere otio eccedendo o mancando. Et poiche il giuoco humano & honesto è di questa spetie, in dui modi non essendo da se cattiuo possiamo farlo uitioso: cioè, per difetto, & per eccesso, o non giuocando & quando debbiamo, o giuocando piu o no come & quando, & chi, & con chi debbiamo. Parliamo prima del difetto, percioche in questo ci sarà manco da fare, poiche sono piu i licentiosi & disordinati, che gli estremamente retti, & gouernati. Che sia cosa biasimeuole che l'esquiuo fugga i conuenienti passatempi &

iericrea-

le ricreationi dello spirito, il proua il nostro sublime Santo Thomaso dicendo: Tutto quello che nelle humane opere è contra la ragione è uitioso, e biasimeuole. Che l'huomo sia molesto a quelli con chi pratica non dicendo nè facendo cosa con chi essi riceuano piacere, nè lui si allegri con quel che gratiosamente fanno, & dicono, è cosa contra ragione. Seguita che il tale in questo erra, & manca. A questo proposito dice Seneca. Sia tu così sauiuo nel praticare che niuno ti aborrisca come aspero, nè ti sprezzi come uile & leggiero. Coloro che non riceuono spasso, & a quelli che si ricreano sono molesti, importuni, & asperi questi tali graui, & dispiaeuoli sono, come dice il Filosofo nel quarto della Ethica. Necessario è alle ordinarie fatiche, interporre alcun moderato solazzo. Onde Catone maestro de ben corretti costumi. Interpone tal uolta allegrezza, & lascia da banda i tuoi pensieri, accioche con animo rinuouato possa soffrire ogni fatica. Ouidio nella quarta epistola dice. La cosa faticheuole, che non interpone alla fatica riposo non puo durare troppo. Il riposo ripara le forze dell'animo, & rinuoua le stanche & trauagliate membra. Aristotile dice il medesimo nel quarto della Politica. Ogni faticante ha bisogno di riposo. Loda molto nel sopradetto luogo la musica percioche alleggerisce gli animi occupati, & afflitti di altre passioni: quieti gli adirati: inalza i caduti: non solo diletta à gli huomini, ma ancora a gli uccelli, & alle fere. Mettiamo adunque l'honesta musica fra i liciti passatempi. Spetialmente s'è tale che moua a santo piacere, a dolci & deuote lagrime: a casto & moderato diletto: a desiderio di godere
la cele-

la celeste harmonia, & gratiosa consonanza de' beati. Questa musica lodaua Platone: dicendo, ch'era necessaria nella Republica per raccogliere la mente, & comporre i costumi, indolcire lo spirito; è una delle sette arti liberali. Sia la lettera tale che insieme la uoce diletti il senso, & il significato sia cibo alla mente. Onde quelli che di graui o di troppo religiosi fuggono gli altri giuochi al meno deono prenderli spasso in questo, che si conuiene non meno a gli Angeli che a gli huomini. Et se pure di questo non hanno piacere è segno efficace, che sono mal composti, & di pessima natura: & di quelli mi guardi Dio; perciocche una natura tanto scabrosa, & dispiaceuole non si comporta in una mente sincera. Salomone aiuta il nostro proposito dicendo nel capitolo terzo dell' Ecclesiastico, Ch'è tempo da ridere, & tempo da piangere. Concorda Ouidio nel libro secondo de arte amandi dicendo. Riposati perciocche la terra riposata abondeuolemente fruttifica: piu renderà in un'anno che in dui. Et così lo spirito riposato piu opera in un' hora di quel che hauerebbe operato in un dì lento. Da quel che s'è detto s'inferisce, che per essere la uita de' religiosi piu tosto per natura, che conforme alla humana conditione: così perche non hanno l'uso della libertà, come per difetto & penuria di molte cose che bauerebbono bisogno, & di altre delicatezze, delitie, e pietà; & ancora per le continue & laboriose fatiche dello studio. Leuar si al mattutino, seguire i Diuini officii, le austerità, i digiuni. &c. Hanno estrema necessita piu che altre persone di honesti giuochi, & spassi, per acquistare in essi fame delle cose spiritali, & seriose. Che la humana fragilita,

gilita, come dice Aristotile, non puo sopportarsi senza alcuna delectatione: la quale sendo ben guidata, come de' religiosi si presume, non solo è licita, ma ancora meritoria. Di modo, che per giuocare, possono gli huomini meritar la gloria. Cauiamo di qua un correlario, & diciamo, che sono ignoranti, & sentono bassamente quei secolari, iquali uedendo prendere spasso a' religiosi, uedendogli usare di facetie, & argutie si scandalizzano amando piu in essi la hipocresia, & bigardia maninconica, che l'allegria sincerità. A me quella santità piace, laquale ha in fronte un sembiante di celeste allegrezza, & non quella che porta il collo storto, & il peglio infernale.

L'eccesso, & cattiuo uso dell'honesto giuoco.

Capitolo 2.

COSI come è biasimeuole il non giuocare, cosi ancora è uitioso il suo estremo, e superfluità: percioche in ambidui modi usciamo fuori del ragioneuole, & uirtuoso mezzo. Questo eccesso dice il nostro eleuato Serafino Santo Tomaso, che puo essere in dui modi. Il primo quando la specie, & proprietá delle opere o delle parole che si prende per giuocare non sono conuenienti. Laqual sorte di giuoco chiama Tullio Seruile, lasciua, sfacciata, come sarebbe quando si dicono brutte o dishoneste parole, o si fanno brutti atti per ridere, & scherzare. O sono tali, che ritornano in notabile danno, & uergogna del prossimo: spetialmente se le cose dette o fatte di sua natura sono peccato mortale. Che allora chiaro è che la

tal sorte di giuoco sarebbe da douero peccato mortale. Il secondo modo di eccedere è non perche sia cattiuu la sostanza di quel che si dice o si fa: ma per le cattiuue circostanze, & per difetto delle buone, giuocando doue non dee & quando non dee & come non dee: o quando non è persona a chi si conuenga quella sorte di giuoco. In questo potrebbe essere peccato mortale preferendo la diletatione del giuoco alla riuerenza et ubidienza che a Dio & alla Chiesa è debitore. S'è tale il disordine che postporrebbe i comandamenti di Dio, & della Chiesa per il giuoco. Quando così giuoca che in niun modo non uorrebbe offendere Iddio, sarebbe peccato ueniale il tale eccesso. Però cauiamo dalle sopradette cose una conclusione. Il giuoco ha da essere poco, & moderato. Prouiamola. Così è il giuocare rispetto le altre feriose & necessarie occupationi, come il dormire rispetto la uigilia, secondo, che disopra si dichiarò nel primo Capitolo, poi che il dormire è ordinato al uegghiare, & la uigilia è fine del sogno. Dormiamo, accioche uigilanti, attenti, & desiderosi possiamo lauorare. Et per conseguente sarebbe uitio dormire la maggior parte del tempo, & piu di quel che fa bisogno per detto fine. Seguita che il giuocare si ordina allo studio, & al pensiero dello spirito, & questo è il suo fine. Giuochiamo per ricreare lo ingegno, & rifocilarlo per occuparlo poi & ritornarlo lasciate le cose di scherzo alle cose dadouero: adunque uitio sarebbe giuocare la maggior parte del tempo, & piu di quel che per questo fa bisogno, lasciando le necessarie opere per giuocare. Questo è andar alla rouerscia & far mezo del fine: poiche quel che haueua da essere mezo per

per le pensierose opere, è anteposto a esse. Condannato è questo eccesso per la sentenza di Seneca nel libro della tranquillità dell'animo, il qual dice. Il continuato & soverchio giuocare toglie uia le forze all'animo, gli ruba la grauita, che il sogno alla refetione del corpo è necessario; ma se di di & di notte fosse continuato si farebbe instrumento di morte essendo da se rimedio di uita. Gran differenza è da allentar la cosa legata, a lasciarla del tutto. Sia adunque tale il giuocare, che allenti & alleggerisca lo ingegno del pensiero che lo lega, ma non lo lasci, ne solua del tutto. Non è punto differente Tullio, il quale nel primo de gli officij dice. Così è necessario & licito usare del giuoco & delle argutie come del dormire, & di altre ricreationi; cioè quando habbiamo sodisfatto co' graui, & importanti negotij. Se per sorte uolesti sapere: di queste due uitiosi estremi, che son difetto et eccesso nel giuocare qual sia manco cattiuo, dei notare, che il giuoco è buon per la delectatione, & riposo che da quello si riceue. La delectatione & riposo nella uita humana non si desiderano per se, ma per la opera per ridurci alla opera necessaria, & fermarci in essa, come Aristotile nel primo dell'Etica dice. Adunque minor male sarà che ci sia difetto nella delectatione che nelle opere: & per consequente, è piu biasimeuole lo eccesso ne i giuochi, che nel difetto: peggiore il troppo giuocare, che il poco, o niuno. Questo medesimo intende lo stesso Filosofo nel nono della Etica: ilquale dice, che pochi amici fanno bisogno per la delectatione. Percioche poca delectatione basta per passare la uita come per condimento. E' adunque la delectatione del giuoco rispetto le altre ope

re come il sale nel cibo : Poiche il sale poco basta, & dee essere assai meno della uiuanda. Et cosi la delectatione del giuoco poca fa bisogno, & meno assai ha da essere, che le altre occupationi. Cicerone nel sopradetto luogo dice. Non ci generò la natura per giuocare ma per seuerità, & per altri studij, & esercitij piu graui & maggiori. Adunque se poco giuoco basta per sopportare le fatiche presenti, conoscano il loro errore, & rimouansi quelli, che le principali parti del tempo nel giuoco consumano, hauendo quasi in odio i profiteuoli, & honesti pensieri, & esercitij. Di questi dice Salomone nel primo de' Prouerbi al quarto Capitolo. Mescolarsi ha il riso col dolore: & il fine dell' allegrezza sarà principio di pianto. Di modo, che doue finisce il breue piacere comincia il perpetuo dolore. De' medesimi dice il sapientissimo Giob al 21. Cap. Sonano l' harpa, si allegrano col suon dell' horgano, passano in piaceri, in giuochi, & in uitiij i loro breui giorni: & in un punto discendono à gli inferni. Sopra le quali parole dice San Gregorio nel decimoquinto lib. de' Morali al Cap. nono. Rettamente Giob huomo santo a gli amici suoi iquali il condannauano per cattiuo uedendolo dalla mano di Dio cosi grauamente ferito & percosso, mostra quanto in un subito cade il fiore de' cattiuu, & quanto presta, & frettolosa uiene la lor ruina. Non è testimonio de innocentia la presente prosperità, poiche molti alla eterna uita tornano essendo feriti, & molti ruotano a gli infiniti supplicij morendo senza che sieno flagellati.

Che la cupidigia fa il giuoco cattiuo. Cap. 10.

A GLI ingegnosi & saui bastaua quel che s'è detto quanto a questa sorte di giuochi: ma percioche desideriamo sia comune l'utilità & la materia morale è tanto piu profiteuole quanto piu è ruminata & tritta, & al particolare è accomodata; però diremo in particolare quante, & quali cose fanno il giuoco uitioso, che prima era honesto. La prima & la piu comune è l'auaritia se alcuno ha tanto desiderio della robba altrui con uolonta deliberata, che postosta l'offesa di Dio & il danno del prossimo in qualunque modo che senza uergogna della sua persona potesse la usurparebbe: pecca senza dubbio mortalmente: perche fa contra il decimo comandamento della legge, nel quale dice Dio nel Deu. al Cap. 21. 28. Non desidererai la robba altrui. Adunque chi per giuoco cosi desidera spogliare il suo prossimo chiaro è che pecca mortalmente. se la uolontà non ha detto disordine, & quel che si giuoca è poco sarà peccato ueniale. Ma se come guadagna il poco desidera guadagnare il troppo, & uole mettere il prossimo in bisogno sarebbe peccato mortale. Questo è conforme a quel che dice il Ius canonico nel capitolo che comincia, Et si questiones de simonia. Che si comette simonia in poca cosa. Così come non è peccato mortale rubare cosa di poca ualuta, che non fa mancamento al prossimo nè gli dà ragioneuole turbatione, ma chi così noce nel poco uorrebbe nocere nell' assai, & gl'incresce che il poco non sia troppo costui tale per qualunque modo che sia, pecca mortalmente. Et prende per regola generale, che allora sarebbe peccato mortale giuo

care per cupidigia quando la stessa cupidigia nel giuoco mescolata è da se senza peccato mortale, come quando si uoglia che si giuochi per altro fine è peccato mortale, ancorache sempre sia male giuocare principalmente per cupidigia ilche si conoscerà per questa regola. Quando colui che giuoca così desidera guadagnare, che se pensasse non guadagnare non giuocarebbe, è segno, che principalmente giuoca per auaritia: ma quando ancorache desideri guadagnare se sapesse, che non guadagnarebbe nè perderebbe non perciò lascierebbe di giuocare, è segno, che principalmente giuoca per recreatione. Ha da essere la principale intentione nel giuoco non usurpare l'altrui: ma hauer piacere, & riposarsi poiche per questo effetto fu trouato. Per mettere freno a questa cupidigia nimica della carità, comanda il Ius ciuile nel capitolo de Reli, Che niuno per ricco che sia, ne ancora a giuoco licito giuochi piu d'un soldo. intēdono i dottori per un soldo un ducato poco piu o meno. Adunque se a' molto ricchi, e possenti non conuiene giuocare piu: quelli che meno hanno & possono seguita che non deono giuocare tanto. Questo soldo, che la legge consente, che si giuochi s'intende nō gia in ogni posta ma in tutto il giuoco che fra se giuocano senza discostarsi o diuertirsi ad altri negotij; percioche tutto quello si chiama un giuoco ancorache duri molto tempo. O si chiama un giuoco quando dura un continuato proposito di giuocare non rotto per contraria uolontà. Percioche se ad ogni posta fosse lecito giuocare un ducato ne seguirebbe molta giattura & danno a colui che perde, & occasione di cupidigia a' dui. A' quali male la legge uole ouiare. Diranno forse quelli che desiderano

siderano licentia per peccare che questa legge è già abrogata, & ha perduta la sua forza per il contrario costume di giuocare maggior somma. A questo si risponde con due conclusioni. La prima è. Che la tal legge è uero che per contrario statuto o costume puo perdere la forza come dice lo angelico dottore: & puo ancora fare che il giuoco proibito sia licito. La ragione di questo è perche tutta la restitutione & pena de' giuochi fu introdotta per legge positua. Adunque per contraria dispositione della legge positua, o per contrario costume che porta seco comune consentimento del popolo & uale per legge, si puo annullare. La seconda conclusione è che questo tal costume è pericoloso, poiche è così uicina & euidente occasione di peccato mortale prouocatrice de' gli huomini alla loro ruina. Percioche ancorache ne gli huomini nobili, & timorosi di Dio cessino le biasime, gli inganni, & le contentioni quando giuocano, questo è con difficoltà, & pochi cacciano & discostano da se la cupidigia, & il desiderio di spogliare il prossimo. Ora essendo stato trouato il giuoco per riposo, & diporto per suegliare le forze del corpo, o quelle dell'ingegno, seguita che tutto quello che in esso desta auaritia, sia biasimeuole & uituperabile. Giuocare notabile somma è accendere il fuoco della insatiabile auaritia, & per conseguente non è licito nè de' essere permesso, ma seueramente castigato da' Rettori, & Zelatori della publica utilità, come cosa dannosa al ben comune, & cagionatrice di molti mali, de' quali si dira piu oltre.

Che il giuoco è cattiuo per cagione del tempo. Cap. 11.

OCCUPARE in giuochi i dì Santi circostanza è che gli possono fare cattiuu. Et ancorache col giuoco non si miscia altro uitio o bruttezza, in dui modi potrebbe essere peccato giuocare il dì di festa. L'uno è se l'huomo tutto il dì si occupasse in giuocare lasciando i Diuini officij & le prediche, spetialmente la messa. Il secondo modo è quando il giuoco è tale che porta seco grande fatica corporale & souerchia occupatione, & tanta distractione che non da tempo alla mente da pensare in Dio. La ragione è perche i seruili, & corporali exercitij sono prohibiti in tali giorni: & il fine della festa è dar comodita allo spirito da racomandarsi a Dio, et chieder gli perdono de' peccati, ringratiandolo de' fauori, & gratie riceuuti. Quindi inferiscono alcuni, Che sia peccato mortale giostrar in dì di festa. La uerita è che odano messa, & non misciano altri uitij o cattiuue intentioni, ma solamente giostrano per alleggerirsi & esercitarsi nelle arme, & per allegrare il popolo, & non lasciano cosa allaquale sieno obligati di precetto, licito è il giuocare. Il medesimo dico del giuoco delle scanne che di sua proprietá è honesto, & licito. Del ballare gia s'è detto di sopra. La ragione che in contrario di questo aduce. Ricchiardo, & la Somma angelica non conclude, è questa. Le opere seruili sono prohibite il dì della festa di precetto: onde poiche molti giuochi, come la giostra portano seco molta fatica corporale, & opere seruili, seguita che i tali giuochi in dì di festa

di festa sieno peccato mortale . A questo si risponde, che gli exercitij, & fatiche corporali, che immediatamente si ordinano per il culto Divino, o per il riposo delle potenze animali non essendo di sua natura cattivi, nè prohibiti, non sono servili, onde saranno liciti il dì di festa: tale è l'honesto ballare, giuocare alla palla, giostre, & altri passatempi simili; riuolgere libri, scrivere prediche, & molti altri simili ordinati allo spirituale. Ma quella fatica si chiama servile la quale immediatamente si ordina a guadagno: di modo, che pescare, & altri simili atti se si fanno per recreatione & riposo, non sono servili. Adunque se i giuochi permessi se non si fanno come di ragione et limpidezza sono prohibiti nella festa, seguita che i giuochi di fortuna prohibiti de' quali ne ragionaremo nella seconda parte di questa opera molto piu sieno riprensibili, & colpeuoli, spetialmente nelle feste di nostro Signore come nella Natiuità. Che in questa festa essendo maggiore l'obligo, che la deuotione prende piu licentia per peccare la malitia de gli huomini. O quanti in questi dì sacri lasciano i Diuini officij, & le prediche per giuocare: passano le notti senza sogno non considerando i miseri quanto espressamente fanno contra il terzo comandamento della legge, che dice. Satisficherai le feste. Non basta statuto nè costume per saluare questi, poiche fanno contra il Diuino precetto. O huomini diabolici quanto male si preuagliano de' giorni santi poiche in essi non si pentono de' lor peccati, nè pensano nella loro salute nè rendono gratie a Dio per i misterij & benefitij che ne i tali giorni si celebrano, nè fanno noui seruitij, nè chiedino gratie a' santi de' quali si fa fe-

sta, nè si curano di guadagnare le stationi ancorache habbiano la bolla del Papa, ma sprezzano i rimedij della loro salute & consacrano al demonio i giorni dedicati al nostro eccelso Dio, & scandalizzano i pietosi & diuoti Christiani. Piacesse a Dio che col prezzo della mia uita io potesse cacciare della Christiana Religione questa pestilenza infernale. Non gli salua come di sopra ho detto il costume: così come non salua il ladro ne il biastematore l'uso di questo uitiij.

Che per il pericolo eminente, & probabile di morte, o notabile impedimento fa il giuoco uitioso. Cap. 12.

Non si comporta con la fraterna carità, che si prenda per giuoco il pericolo & il danno del prossimo: & perciò i giuochi che euidentemente questo portano seco non sono liciti. Che per questo furono i torneamenti prohibiti per il Ius canonico nel Capitolo Extra de torneamentis totum. Et parimente sono prohibiti detti giuochi per il Ius ciuile, nel Capitolo de' Gladiatori: & dice quella legge. Nam ludus. Il giuoco noſſio & dannoso in colpa è. Quindi s'inferisce, che far la caccia de' fieri tori con gli stimoli, & con altri ingegni per fargli rabbiosi, & braui perche facciano danno nella gente, non è licito, poiche è sufficientemente prouato per la esperienza il pericolo & il danno che di cio ne segue, che gli indiscreti uoti o giuramenti che in questi regni di Castiglia alcune terre hanno fatto o fanno di fare queste caccie di tori in alcune feste: non obligano anzi sono nulla, & è peccato

cato fargli, & piu adempirgli: perciocche sono di cosa non licita, et come dice il Ius canonico nel Capitolo quarto de iure iurando, Il uoto & il giuramento non furono trouati perche fossero uinculo del peccato, obligandoci a far male: ma per con maggior merito legarci al ben fare. Molto son in questo caso marauigliato della negligenza de' Prelati, che sopportino, & simulino una cosa tanto mal fatta. Vero e, che se si potesse fare senza pericolo di morte tagliando le punte delle corna al toro, o accomodandoui altri, o in qualche altra forma, che ancorache aggiungessero alcuno non lo potessero ferire ben si potrebbe tollerare. Contra questo si potrebbe argomentare perche pare crudelta non ragioneuole corre, & tormentare di tal maniera gli animali che il nostro pientissimo Dio creò per il seruitio & sostentatione de gli huomini, & e un'usar male de' diuini benefitij. A questo si risponde. Il nostro altissimo, & gloriosissimo Dio come si legge nel Genesi al primo Capitolo. Diede imperio all huomo sopra le cose inferiori, & sopra gli animali non solo per la sostentatione, ma ancora per sollazzo, & per piacere. Così come nella caccia seguivano gli huomini, & amazzano le fere dellequali non mangiano: ma fanno cio per hauerne spasso in cacciarle & amazzarle, & per conseguente possono gli huomini per questo dominio nel modo sopra limitato accaneggiare, & ferire i tori. Finalmente dico, che ogni giuoco di esercizio di forze nel quale non e eminente, & probabile pericolo e licito, ancorache tal uolta, per disgratia auenga, come nella giostra, & nel giuoco delle canne, & se per sorte succedesse morte o qualche altra disgratia

non è imputata a chi ferì, nè merita punitiōe secondo, che dispongono le leggi. Se già non si probasse esserui interuenuta malitia: perciocche spesse uolte sotto colore di giuoco procacciano di uendicarsi l'uno dall'altro. Il giuoco in se licito è, ma auuienne che nella mente di coloro, che giuocano si misciano altri uitij: quali sono desiderio d'ingiuriare, & uergognare gli altri notabilmente, uanagloria, presuntione, lussuria: desiderando piacere lasciualmente alle donne, & prouocarle a mal fare.

Se il duello & lo sfidarsi è licito, & se riguarda re questi spettacoli è cosa giusta. Cap. 13.

FI A bene, che facciamo mentione del duello, delquale fa memoria un decreto nel capitolo monomachiam. Et lo chiama Monomachia, che uuol dire particolare abbattimento: fassi per prouare la uerita di alcuna contesa & differenza, che tra loro hanno i Cavalieri; di modo, che colui che uince pare che habbia prouata la sua intentione, & la uittoria si riceue per proua. Di che si tratta nelle decretali. Dico che il tal duello & abbattimento è peccato mortale: il che proua il sopradetto decreto nelle sue ultime parole, perciocche questo è tentare Iddio, & per consequente contra la Diuina legge, come allegò il nostro Salvatore contra il demonio che andò per tentarlo, come si legge in San Matteo al Cap. 5. Et finalmente colui che cerca l'abbattimento, & colui che l'accetta; quelli che danno consiglio, fauore, aiuto: quelli che il possono impedire & nol fanno, tutti peccano mortalmente: perciocche tutti questi consentono in una cosa
che

che è contra il comandamento di Dio, contra il Ius canonico & civile. Nè si de' dar loro la sacra communione. Percioche sono in peccato mortale, nè gli salua la paura nè il costume: percioche piu tosto deono tollerare & soffrire ogni danno, che consentire al male. Nè si deono mouere per lo esemplo di Dauid, che accettò l'abbattimento del gigante, & l'uccise, nè meno per lo esemplo di sansone. Percioche questi furono mossi, & astretti dallo spirito santo. se alcuno fosse astretto dal giudice dandolo per conuento & condannandolo alla morte, se non accetta lo abbattimento se si troua innocente il puo accettare, & puo mettere la sua speranza non gia nelle arme ma in Dio, come Dauid. Ma ancorache questa sia la comune dottrina non è bene dichiarata la uerita per ò prende la seguente resolutione. L'abbattimento o campo o duello sopradetto: si fa accioche quello che per humano giudicio non puo constare, si dichiarari per giudicio di Dio con alcun segno sensibile qual è la uittoria. Aspettare la tale manifestatione Diuina puo essere in dui modi, come dice Henrico di Gaudagno in unquolibeto. Il primo è quando si aspetta perche Dio l'ha riuelato come aspettò Moise, che il signore dichiararebbe nel fiorire della uirga chi haueua da essere sacerdote. Et gli Apostoli aspettarono, che per la sorte il signore dichiararebbe chi haueua da succedere nel luogo di Giuda. Et questo è licito: di modo, che se il signore interiormente o esteriormente riuelasse che per uia di duello si manifestarebbe la secreta o la sua occulta uolonta, il duello sarebbe licito, come secondo che dice santo Agostino nel sermone della pugna di Dauid, & di Golia. In

spirò Dio in David, che andasse a combattere contra il gigante pagano: & Saul uedendo il pietoso ualore del giouine, & la sua grande fede giudicò, che da Dio era mosso. Ma in tal caso colui che essendo così mosso dal Signore accetta la tale impresa, è allora come ministro del sourano Legislatore, & esecutore della sua giustizia; uccide il contrario, & non per propria temerità, & non si de' chiamare homicidio, così come non si chiama furto quando gli Israeliti tolsero de' beni de' gli Egittij perche si fece con l' autorità del uero Signore, ch'è Dio come dice David nel 15. salmo. Il secondo modo di aspettare che il Signore per alcun segno sensibile mostri la uerità secreta, è solamente per humana congettura, ilche è uolere temerariamente tentare Dio, & così è proibito. Di modo, che la commune distintione che mettono i Dottori sograposti è nulla. Cio è, o si fa il tal duello per propria uolontà, o perche il giudice constringe, che in niun modo è licito, o sia la causa ciuile, o sia criminale; per due ragioni. La prima. Per niun bene non è licito si faccia esperienza per proprio appetito, & senza la Diuina relatione della uolontà, o giudicio del signore: adunque coloro i quali entrano in campo, chi il comanda, o consiglia, & i simili, uogliono in questo modo sperimentare col segno del uincere chi de' dui habbia ragione sia dichiarato per signore, in niun modo sarà licito, perche è contra la legge Diuina. La seconda ragione. Per niun bene, ne per la uita non è licito fare contra la legge di natura: adunque coloro i quali entrano nel tal duello ipsofatto comettono homicidio uolontario; ilche è contra la legge naturale; & così concludo, che piu to-

sto dell'huomo consentire, che il giudice l'uccida, ancora che fosse innocente, che acconsentire nel duello. Di donde s'inferisce, che per niuna giusta legge questo non si puo permettere, ne per alcuna autorità, ne per costume contrario. Di modo, che colui che sfida, e colui ch' accetta, & chi il comanda, & chi il consiglia, chi il fauoreggia & approua, & chi il consente potendolo rimediare, tutti peccano mortalmente. Medesimamente chi è assaltato licitamente combatte per difendere se stesso, & le sue cose. Percioche come è licito di fondere se, & le sue cose, & far per questo tutto quel che da se non è cattiuo, così ancora è licito combattere quando d'altro modo non si puo euadire. Per la resolutione di questo è da sapere ch'è obligatione naturale che ogni uno difenda la sua uita non facendo contra la legge Diuina. Medesimamente è obligatione naturale impedire, & ouiare che alcuno non uccida altri: & molto piu sei obligato a impedire, che non uccida te stesso. Di modo, che in tal caso se l'animo tuo non è di uccidere ma solamente di difenderti, & non eccedi nel modo della difesa se non potendo piu uccidi, non pecchi, & il tale homicidio è causale poiche fu contra la intentione tua, & facendo cioche di legge naturale eri obligato in tal caso meno incorri in irregularita. Dichiarato quali spettacoli, & in qual maniera sieno liciti. Diciamo ora s'è licito riguardargli. Qui fa mestiere distinguere. I giuochi & gli spettacoli sono liciti, o no: se sono liciti quelli che gli riguardano danno cagione: di modo, che se loro non riguardassero non si farebbono come in quelli che si fanno per mostrar sufficienza, & per ualore, in questo caso se per riguardare

dare non lascino altre cose utili non è peccato alcuno: perciocche così come i tali giuochi è licito che si facciano, così è licito riguardargli. Se per riguardargli lasciano altre cose che così sono utili che non sono necessarie nè obligatorie peccano uenialmente. Se lasciano quel che sono obligati di precetto peccano mortalmente. Il medesimo dico se fosse tãto disordinata l'affettione a riguardare, che è risolta la uolonta di non lasciarlo ancorache Dio o la Chiesa il comandassero. Se i giuochi sono proibiti, & quelli che gli riguardano non danno causa efficace nè hanno forza per impedirgli, non peccano mortalmente. Contra questo si puo argomentare. Questi si delettano di uedere alcun fatto che sia peccato mortale: adunque pare che peccano mortalmente. Che per questo de' hauere l'huomo d'industria l'intelletto ne i pensieri libidinosi ancorache non consenta nella opera è peccato mortale secondo la comune determinatione de' Dottori. Perciocche si mette in euidente pericolo di consentire nella opera, & per consequente di peccar mortalmente: poiche così pare che consente non si mettono in pericolo di consentire, & di uolere, che si facciano i tali giuochi o spettacoli quelli che hanno piacere di uederli. A questo si risponde, che quelli che si delettano di uedere alcuna cosa che sia peccato mortale, peccano mortalmente, s'intende di quegli atti, che di sua natura, & essenzialmente sono cattiuu & non di quelli de' quali è possibile si faccino senza peccato, quelli sono i giuochi, & gli spettacoli. Ancora dico conforme alla dottrina dell'angelico dottore: che hauer piacere di pensare o riguardare cose che sieno peccato non adoperandole nè uolendo

farle nè in esse in quanto sono cattive, ma in solo il conoscimento loro da se non è peccato, ma può essere licito, & ancora meritorio, come quando riguardiamo & consideriamo il male per saperlo riprendere o fuggire: & ancorache il tal pensiero proceda d'una otiosità, leggerezza, da se non eccede il genere del peccato veniale. Alla confirmatione dell'argomento, dico, che non è simile l'intertenersi ne i pensieri carnali, & il riguardare i giuochi. L'uno perche di natura i giuochi non sono così cattivi come i tali pensieri. Secondo perche non ha l'huomo tanto amore nè così naturale la inclinatione al desiderio, & opera di giuocare come a gli atti carnali: iquali con picciola occasione mouono con ueemenza, secondo che più copiosamente è scritto in un trattato ch'io scrissi de' pensieri. Nel nostro proposito colui che riguarda poco sicura che i tali giuochi si facciano o che si lascino di fare: ma presuposto che si fanno ha piacere di uederli per passare il tempo. Et non hanno piacere del tale atto in quanto è proibito ne meno nel desiderio, & uitij di quelli che mal usano di esso; ma solamente nella natura dell'atto: la quale da se non è cattiva: uero è, che tuttauia è pericoloso il tal riguardare, percioche pro-uoca leggermente a consentimento: & non tutti fanno nella sopra detta maniera regolare i loro appetiti, & percio quando il riguardare fosse causa efficace per indurre a peccato mortale, a consentimento, & piacere, che quello si faccia per uederlo, o lasciandolo di riprenderlo quando la tale riprensione fosse bastante perche non si facesse o nascesse scandolo del tal riguardare sarebbe peccato mortale. Et per questo rimarrà determinato,

to, quel che si de' sentire di quelli che riguardano i giuochi prohibiti: de' quali ragionaremo nella seconda parte di questo trattato. Et percio è prohibito per i Canonici Preti ne' quali si ricerca piu honestà e limpidezza. La piazza & simili giuochi sono da doue i rei sogliono tornare peggiori, & i buoni non migliori. Non si hanno per buoni quei tori i quali non percotino & ammazzano: di modo, che quelli che di questo spettacolo si delectano tal uolta sogliono tingere il piacere col sangue del loro prossimo. Ne' è minore l'errore per essere piu costumato, & di nobili terre. Reliquie sono queste de' superstitiosi theatri Romani non meno uani che crudeli per la apparecchio de' quali erano in ogni tempo due milia gladiatori, huomini che uolontariamente combattendo per allegrare il popolo si uccideuano: V'erano ancora molti Elefanti, Tigri, Lioni, Ghinciali, caualli fieri, & altre diuersità di animali bruti in diuersa bande del mondo prese, non senza spargimento del sangue di molti huomini, & di infinite spese. Atti sono quelli, & luoghi doue si perdono & si corrompono i ben corretti costumi, & doue s'imparano i souerchi uitiij. Quiui si amala la pudicitia, & sono gli animi piu accanneggiati che i tori: & lasciati gli huomini, iquali hoggimai cosi si delectano & si gloriano di essere dissoluti, & dishonestamente audaci, come si douerebbono gloriare di essere uirtuosi & ben creati, quante donne si trouano lequali gettano su le corna al toro il uelo della uergogna dietro ilquale si perde la fama: di modo, che molte tornano dalla caccia de' tori, lequali se bene sono intere non percio uengono caste. Si miscia ancora col piacere dolore & la

grime de' morti, & de' feriti da' tori, o per gli anfiteatri & palchi che cadono. Quelli i quali danno cagione à giuochi che non possono farsi senza peccato mortale chiara cosa è che peccano mortalmente. Di modo, che dalle sopradette cose rimane chiaro, che il vitio & abuso de' gli huomini fa tristo quel che poteua essere buono. Di questo si dira piu copiosamente piu oltre quando ragionaremo de' giuochi prohibiti.

Che per cagione del luogo o dello scandolo o del fine il giuoco si fa biasimeuole. C. 14.

Il luogo ancora è circostanza che fa alla malitia o bontà de' gli atti mortali come si comprende nel Ius ciuile nel Capitolo, Cum decorem. Non è conuenueuole che il giuoco si faccia nella Chiesa ne in luogo sacro, percioche pare, che sia prohibito per la legge Diuina per quelle parole del nostro indulgentissimo Salvatore, La mia casa è casa di oratione. &c. Vero è che il giuoco potrebbe essere così poco, & di così poca importanza, che non sarebbe peccato mortale: se i giuochi da sè non sono cattiuu come il giuoco de' gli scacchi; & se si facessero senza irreuerenza ancorache fosse in luogo sacro non sarebbe peccato mortale. Et al Capitolo Cum decorem sopradetto, si risponde, che cio s'intende de' giuochi dishonesti & turpi. L'autorità del Capitolo decet de' immunita del Ius sopradetto è esortatoria. Chiaro è che non tutte le esortationi della scrittura sacra sono obligatorie nè di precepto. Dico adunque, che giuocare alla palla, ballare, recitare cose uane con mascare o senza mascare: & simi

li giuochi che si fanno con dishonestà & allegrezza, sono prohibiti nella Chiesa, & sono peccato mortale. Nella Chiesa con lagrime & orationi dobbiamo di giuocare contra il demonio, & fra noi possiamo inuitare, & rinuitare sopra chi seruirà meglio Iddio: questa è buona contentione, gloriosa emulatione, & santo Zelo. Medesimamente per cagione dello scandalo se dal giuoco nasce si fa non licito. Tanto dobbiamo stimare la salute del nostro prossimo, che per conseruarla dobbiamo lasciare quel che licitamente si poteua fare, se la sua turbatione o scandalo non succedeva, & così il determina il glorioso dottore Santo Tomaso. Quindi ne segue che se alcune persone ecclesiastiche giuocassero in publico al tal giuoco, o in tal maniera, che i secolari notabilmente si scandalassero peccano mortalmente, non perche giuocano ma perche sprezzano la salute del prossimo, & stimano poco turbargli, & dargli occasione di peccare giuocando, o mormorando, & perdendo la deuotione, & facendosi piu liberi per il male, come auuiene a gli imperfetti, & ignoranti, che bassamente sentono le cose, & leggieramente le condannano. Conuiene alla carità postorre il giuoco & la ricreatione, allo spirituale profitto del prossimo. Ancora è uitioso il giuoco per cagione del fine, & sia questa regola generale. Che tutte le uolte, che si giuoca con fatti o con argutie, facetie, elegante motteggiare, giostrando o giuocando alle canne, ballando, o in qualche altro modo, con deliberata intentione, & desiderio di prouocare, & ridurre alcuna persona a che pecchi mortalmente: Il tal giuoco ancorache da se fosse licito, la mala intentione lo fa peccato mortale.

Il medesimo dico, che ancora che non fosse con questa intentione poi sente in se stesso prouocarsi a male, & si ferma nel giuoco, o nella uista di quello, pascendo la passione: percioche piu carità dee hauer uerso se stesso che uerso altri: adunque poiche ha da essere tanta la carità uerso altri che perche non riceuano danno nelle conscienze loro dobbiamo lasciare il licito giuoco, seguita che molto piu dobbiamo lasciarlo quando a noi stessi uiene pericolo: uero è, che non sentendo la tal prouocatione, nè pensando in essa, nè ascendendo la passione nella torre dell'homaggio della ragione, non sarebbe peccato mortale.

Che per cagione della persona è inconueniente il giuoco. Cap. 15.

NON tutte le cose sono licite a tutte le persone: molte si consentono a' secolari, lequali a gli ecclesiastici sono proibite, & fra questi & quelli ancora è differenza: poniamo per regola generale. Nei giuochi & casi, che a' secolari non è licito giurare, peccarebbono piu gli ecclesiastici se giuocassero. Pecca il secolare se giuoca per cupidigia, pecca molto piu lo ecclesiastico se giuoca per quella. Deono essere i giuochi de gli ecclesiastici con la honestà, limpidezza, & grauita del loro stato. Percio che se per la difesa loro non dou'è pericolo non hanno di portare arme, ne possono usare di quelle per altra cosa. Ancora è proibito loro che sieno buffoni. I tali come di sopra s'è detto sono infami, secondo il Panormitano nel Capitolo de gli infami. S'intende infami quando due uolte & in publico ujano del tale esercizio. Ma l'Inno-

centio dice, che sono infami quando l'hanno per principale officio, & uiuono di quello, & questo pare piu ragioneuole: questo è chiaro nel Ius ciuile. Ancora è proibito loro i giuochi & fitioni che si fanno con le maschere perche mutano l'habito loro: il che non deono fare se non per cosa ragioneuole, & honesta, & d'altro modo incorrerebbono in sentenza di scomunicatione. Ancora ogni giuoco che occupa molto tempo, & gli distoglie da' Diuini officij o fa che non gli dicano ne' lor conuenienti tempi, è loro riprensibile, perche sono chiamati alla sorte del Signore, & si deono occupare in santi & profitteuoli esercitij. Leggè reuerendi signori, cioche San Gieronimo scriue ad Rusticum Monachum, che si troua in un decreto che comincia de cose dicat Cap. 5. nunquam. & intenderete in quali cose douete occuparui. Quindi inferiscono alcuni Dottori, che i giuochi delle dodeci pietre, & de gli scacchi non sono liciti alle tali persone: percioche sono morosi, & occupano molto tempo: & percioche sono d'ingegno nel quale è maggiore la uergogna di uedersi uinto, per rifarsi si ostina a giuocare piu: onde mai non finiscono: se non si lascia per questo il necessario & profitteuole un' hora poco piu o meno ben si puo giuocare. La ragione che in contrario di questo aducono quelli che hanno opinione diuersa: cioè, che così gli distoglie, & occupa lo spirito, come i giuochi proibiti non conclude: percioche seguirebbe, che ancora fosse illicito loro ogni esercitio, & occupatione che porta seco, & ricerca attentione dello spirito, ilche è falso. Concludo, che nel sopradetto modo possono giuocare con questo però che sia senza scandalo, & che non sia nelle piazze

ze, ne con secolari, specialmente dishonesti, & malgouernati. Il medesimo dico del cantar cose secolari, & sonare lauti. A me mi pare, che il giuoco de gli Scacchi non è giuoco per gli studiosi, & quelli che tengono affaticato lo spirito in atti mentali, per la molta attentione, che questo giuoco ricerca: & questi non hanno bisogno senon di giuoco & passatempo, che allenti lo spirito dell' attentione. Ancora uniuersalmente è proibito a' Diuini ministri per il riposo, & disciplina, che deono hauere: & ogni giuoco in publico che si fa con gli incomposti mouimenti del corpo, quali sono saltare, correre, lottare, giuoco di spade, & uolteggiare. Percio che difficile sarebbe far questo senza peccato mortale. Nelle Messe nouelle alcuna cosa sarebbe tollerabile con modestia, & misura di tal sorte che piu tosto paia deuotione, che dissolutione. Medesimamente fra loro, o nelle loro case in presenza de' loro domestici per recreatione, & esercizio delle forze, o per suegliare il calor naturale, licito sarebbe si facesse alcuna cosa de' sopra detti atti, & simigliante. Vero è, che lottare non conuiene a religiose persone. A i secolari specialmente a gli huomini di guerra ben si conuiene: percioche nella lite spesse uolte perdute per l' arme, o senza perderle, si auuicina tanto a gli nimici, che uengono alle braccia, & allora gioua molto la destrezza, & l' arte del lottare. Et cosi anticamente fu specialmente da' Greci stimata molto, & si gloriauano di quella in tanto grado, che i segnalati, & famosi lottatori riceuano corona: per tali furon coronati i dui figliuoli di Diagora Rodiano: e per esser allora quest' arte tanto fauorita usauano d' essa i saui

& grandi huomini, come l'usò Platon: quando era gio-
 uine. Nella quale età le ualorose forze del corpo, uin-
 ceuano il giouenile animo, & lo riduceuano ad un' offi-
 cio tanto basso. Ma poiche la ragione tornò sopra di se
 uinse, & dominò il robusto corpo, & lo legò alla filo-
 sofica contemplatione, & alla lotta mentale contra le
 sensuali passioni. Delle due lotte qual sia piu eccellente
 è molto chiaro poiche in quella auuiene, che uince il
 peggiore: in questa colui che uince sempre rimane mi-
 gliore. Gran sufficienza è, & argomento di uirtu mol-
 to costante lottare con la passione, & ordinarle una tra-
 pola tale, che cada come morta, o in tutto morta a pie-
 di della ragione, & così morta, che non si dirizzi alme-
 no senza comandamento della ragione, & così si faccia
 di passione nimica possessione seruitrice. Questa lotta
 dà al uincitore gloriosa corona, che p questo ordinò la
 Diuina prouidēza, che tutta la nostra uita fosse una lot-
 ta; accioche non mancasse opportunità di meritare: per
 che si procaccia altra, sinche si habbia uinto questa ec-
 cetto senon è per rappresentare per la straordinaria,
 la continua: per quella di fuori, la secreta? Or su lot-
 tatori lottate bene che ui sta a riguardare da gli alti cie-
 li il glorioso Re: per uedere come ui portate, & per non
 conuentire come dice San Paolo, contrastare piu al ni-
 mico di quel che potete uincere. Così riguardaua la lot-
 ta del grande Eremita Santo Antonio co' demoni. O ua-
 loroso lottatore, o marauigliosa cosa uedere in un cor-
 po tanto tormentato, così uinta, & superato, un' ani-
 mo così dritto, così intero, & uincitore. Così lottaro-
 no gli imperteriti martiri co' crudeli tormenti, i quali
 poterono

poterono per Diuina permissione torre le spoglie della passibile carne, ma non già abbattere la inesta anima del Santo tesoro. Ma sopra tutti è proibito a' Preti giuocare a' giuochi di fortuna. De' quali giuochi si dirà nella seconda parte di questo Trattato.

Che le mascare sono illicita maniera di giuoco o ricreatione. Cap. 16.

PRIMAMENTE inmascararsi gli huomini è proibito dal Salvatore, ilquale nella riprensione de gli hypocriti dice. Tragono fuori de' termini le loro faccie, si falsificano il uolto, & sembante naturale: & poiche la mascara copre, & falsifica piu il uolto naturale, che la tristezza finta, piu riprensibile è & piu strettamente dal Salvatore proibita. Medesimamente sono le mascare riprobate per rispetto dell' inuettore: ilquale inuettore fu Schilio, come dice Horatio nella sua poetica per recitare cose sporche, & dishoneste, & di uilissima persona. Prima si strauestiuano con colori depenti nel uolto di negro o di qualche altro colore come tocca Horatio. Poi inuentarono le mascare che in lingua Spagnuola uol dire piu faccie, & giustamente, perche coloro che le portano hanno due faccie, poiche sotto la faccia artificiale ascondono la naturale, & i tali ragioneuolmente possono chiamarsi huomini di due faccie, de' quali Dio ci ne guardi. La terza ragione che reproba le mascare è che non le portauano se non le persone uili, & appresso i nobili era grande uergogna & bassezza portarle come tocca il satirico poeta Giuuenale nella satira ottava.

Doue con lui dico , che piu tosto dee l'huomo morire ,
 che immascherarsi . Habbia adunque uergogna il cato-
 lico huomo di far ciò , che il Pagano per ignominioso
 sprezza . Taccio per honestà le bruttezze , & uiltà ,
 che i Pagani coperti , & ascosi sotto le maschere face-
 uano etiandio ne' tempj : inuentione del demonio fu que-
 sta . La quarta ragione . Perche questa sorte di strau-
 stirsi è arte diabolica ; della quale usa spesse uolte il demo-
 nio per poter meglio ingannare , come consta per le ui-
 te , & historie de' Santi ; apparendo alcune uolte in for-
 ma di donna , altre in forma di angelo di luce , come dice
 San Paolo : & a Santo Antonio apparue in forma d'un
 ricco uaso di argento . Onde i sacri canoni nel Capi-
 tolo , Cum Decorem , gli chiamano monstrui . La quin-
 ta ragione . Perche il malfattore che di notte dannna piu
 grauemente pecca , chi manco teme , & è tanto piu ar-
 dito per far male , quanto meno è conosciuto . Quin-
 di auuiene che l'animale , che di notte è trouato facen-
 do danno piu grauemente suole essere penato per gli
 statuti delle terre . Medesimamente il destruggitore
 delle possessione di notte per la grauità del delitto , per-
 della immunita delle chiese , & non gli uale . Et poi
 che è chiaro , che gli immascherati sono come i malfat-
 tori di notte : percioche cosi come la notte è cappa de'
 peccatori , & coperta : cosi è la maschera per dire sen-
 za uergogna , & per commettere ogni uiltà . seguita ,
 che peccano piu grauemente , & meritano maggior ca-
 stigo . La sesta ragione , Perche introdurre , o fauoreg-
 giare alcun costume generatore di peccati , & di fatti
 dishonesti , è peccato mortale , & grauissimo , & è un'
 intricarst,

intricarsi, & farsi partecipe in tutti i mali, che dal costume nascono: perciocche il male quanto piu commune è tanto è peggiore, & tale è il costume delle maschere. Dirai tu che non usi male di quello, che sei persona nobile & graue, & che solamente uuoi ricrearti honestamente, & limpidamente. Io dico, che se così è, & insieme con questo mi dai sicurtà, che tutti gli altri il faranno così, & che i tuoi immascherati non fauoreggiano, ne danno occasione a male alcuno, io rimarrei soddisfatto: ma questo non si puo, perche poiche la nostra fragilità usa male del bene, peggiore userà di quel che è così grande commodità per il male. Il timoroso di Dio non solo dee fuggire quel che da se è cattiuo, ma ancora quel che pare male, o è camino, o porta, o incitamento al male. Ancora per cagione dello scandalo del prossimo siamo obligati per la legge Euangelica, & per la dottrina di San Paolo a non fare quel che cessando lo scandolo sarebbe licito si facesse. Di modo, che ancora che tu licitamente potessi immascherati per la tua honesta recreatione; perciocche questo non si puo fare senza scandalezzare il prossimo, poiche gli metti per intoppo doue cadano, & si prouochino a immascherarsi per male, nol poi fare senza grauemente peccare. Eccetto se cessasse detto scandalo, il quale cessera, quando tutti saranno santi; & impeccabile, come tu. La settima ragione. Riprobato è cio che è probabile, & comune occasione d'infamiare molti, & di fare molti giudicij temerari: tale è l'immascherarsi: & alcuni dicono che è Giouanni, & altri che è Piero, & altri che è Prete, con la tal donna parlò, con la tal ballò; che cosa gli disse?

se? &c. Quindi uengono i sospetti, il disamore, le risse alle uolte fra i maritati. Di modo che in questa tal fiera guadagna molto il demonio, & perciò è così sollecito. La ottaua ragione. Chi fa contra le giuste leggi fauoreggiatrici delle uirtu ancorache sieno ciuili, certa cosa è che pecca come piu oltre lungamente diremo nella seconda parte di questo trattato. Percioche le tali leggi obligano nel foro della conscienza: & poiche per spetial legge del nostro regno di Spagna, l'inclito Re Don Fernando comanda che non si faccino mascare, chiara cosa è che è peccato usarle. La nona ragione, Non è minore anzi è maggior peccato mentire col fatto che con la parola, & è maggiore l'inganno: gli in-mascarati mentono col fatto con l'opera di portare le mascare, con la quale opera, & rappresentatione essendo alcuni, dicono poi che sono altri. Di queste tali bugie dice lo Ecclesiastico al capitolo terzo, & quarantesimoprimo, Come colui che corre dietro al uento è colui che attende alle bugie chiare. Le bugie di parola sono udite, queste di opera si ueggono, delle quali si compone quel prouerbio che uolgarmente si dice, Bugie con gli occhi uiste. La decima ragione sarà questa, Macchiare & falsificare la faccia & uolto naturale dell'huomo, nel quale risplende la celeste bellezza, & si conosce piu l'anima imagine del nostro Signor Iddio è cosa tanto mal fatta, che ancora le leggi ciuili non consentono che gli sia fatta questa ingiuria. Dice una legge, che comincia, si quis in metallum, al Capiotolo de penis. se alcuno per i suoi delitti fosse condannato a' metalli come schiauo in niuna maniera

niera non sia segnato nella faccia: & aduce la ragione dicendo, che perche non sia macchiata la faccia che fu figurata alla somiglianza della celeste bellezza. Adunque poiche il Ius ciuile ha in tanta riuerenza, & prezzo la faccia dell'huomo, che perche non si copra nè oscuri, nè si falsifichi una particella di quella non consente, che lo schiauo ui sia signato col ferro, perche tu infelice la copri tutta, & la falsifichi? La undecima ragione è. Percioche quindi è successo, che alcuni perduta ogni riuerenza & rispetto a Dio, & alla Chiesa con la mascara non contenti prendono habito ecclesiastico, & religioso di preti o di frati, & ancora di Cardinali: ma quanto sia cosa graue questo si uede per il Ius canonico nella glosa del capitolo Cum decorem, & ancora per il ius ciuile. nella legge de' Santissimi Vescoui. Ilquale punisce nella persona, & esilio quelli che il facessero, non che prendere uestito & habito di alcun'altro che non fosse ecclesiastico per ingiuria o dispreggio, è delitto che comanda sia castigato seueramente. La duodecima, & ultima ragione, che mi occorre sarà questa. Perche questa nuouita insieme con le altre in Spagna rappresentano la leggerezza, & inconstanza della nostra nazione, che de gli stranieri così inconsideratamente prende i cattiu costumi, & i uitiij, quali sono i banchetti, il bere a concorrenza, habiti pegrini, & uani, non già senza grauissimo danno & uergogna delle sue famiglie, & destruttione della Republica, & uergogna de' Cavalieri da bene che non hanno il modo da fare queste spese: & sopra tutto lo inmascararsi.

O gente mutabile, & presta per il male. La mascara sia la serenità & uergogna che sono testimoni dell'animo ben corretto. Conclude la seconda parte di questo trattato con Santo Thomaso, Che il giuoco honesto, & recreatiuo ha da essere lontano da tre cose. La prima che non interuengano detti o fatti, o recitationi illicite & turpi. La seconda, che non si disolua la grauita. Percio che ancora Marco Tullio nel primo de gli officij dice. Così come a' fanciulli non concediamo ogni licentia per giuocare, ma solamente quella che non sia contraria a gli honesti esercitij, così ancora nel giuoco si mostra & si giudica alcuna cosa, che sia di buon ingegno. La terza è, che non interuenga mancamento delle buone circostanze come disopra fu dichiarato.

Che ci sono molti modi di cacciare, & quale & a chi sia licita la caccia. Cap. 17.

M O L T I modi ci sono di caccia. Il primo modo è di huomini la quale fra gli nimici non con minori astutie, imboscate & insidie si esercita per uccidersi, assassinarsi, & farsi prigione l'uno l'altro, di quel che si suol esercitare quando si fa la caccia de gli animali ferì. In questa s'ingegnano meglio gli infedeli, che noi facendo schiavi continuamente i Christiani, & nel mal trattamento loro uendicano la furiosa nimicitia che hanno contra la nostra santa fede Catolica. Questa per loro è la piu dolce & la piu utile mercantia & trafico, & per certo in tal caccia come questa, spenderrebbero i caualieri catolici piu gloriosamente il tempo, & le rendite, che in far

la caccia de nibij, de' corbi, & delle garze, o cerui: per cioche se questo è licito, nella giusta guerra contra Christiani, & l'hanno per honore; quanto la causa è maggiore sarebbe maggiore la gloria combattere & cacciare contra gli infedeli. Signori questo è il uostro officio. Cavalieri di San Giacopo, Alcantera, Calatraua, che fate, perche sopportate che entrino a far la caccia nel uostro paese gli infedeli? Principi Christiani il sangue de' uostri sudditi che crudelmente spargete combattendo l'uno contra l'altro piu grida chiamando uendetta, che il sangue di Abel. Poiche con la medesima gente che qua mettete al cortello sareste gia padroni del mondo. Et ancorache a gli ecclesiastici non sia licito l'esercitio delle arme ancora che sia contra gli infedeli, Doueriamo al meno gridar sempre, & esortare il popolo Christiano: riprendere con grāde Zelo una cosi abomineuole negligenza & oblio. Ricordare a' Principi, che per questo Dio diede loro regni, & stati come Santo Isidoro dice. Come il faceuano i Machabei & i Finei. La seconda caccia è de gli adulatori, chianchieri, & buffoni, & de' maligni & doppij: iquali con le loro bugiarde lodi, & con l'amicitia finta prendono gli huomini, come con l'esca sogliono essere ingannati & presi gli animali brutti: i quali dice il Signore per Isaia al Cap. 5. & 11. Miseri uoi quelli che dite che il buono è cattiuo, & il cattiuo è buono: le tenebre uendete per luce, & la luce per tenebre. &c. Et per cioche di questo disopra nel terzo Capitolo s'è ragionato, passiamo inanzi. La terza caccia è combattere con le fere, ilche si soleua fare anticamente per spettacolo, & è a questo molto simile la caccia

cia de' tori che ora si usa, onde mi riporto a quel che diso-
pra in questo caso ho detto, spetialmente questo è licito
a preti. Secondo le leggi quelli che per danari si metto-
no in tal pericolo peccano & ancora sono infami. se il
fanno per esercitare le loro forze, & leggierezza cor-
porale dicono i dottori guiristi ch'è licito. Il medesimo
dice una glosa. Ma la uerita è che ogni sorte di caccia,
& di contrasto con gli animali fieri doue concorre peri-
colo di morte è illicita: per la stessa ragione, che si pro-
hibiscono i torneamenti, & è maggior ragione: perciò
che meno serue quello al mouimento, & esercizio delle
arme piu utile alla republica, che i torneamenti.

LA quarta caccia è quella che si fa senza il tal perico-
lo, ma con molta allegrezza, & inquiete, con cani,
& con romore di uoci. Laquale è licita a' secolari an-
corache non ui sia altro bisogno o utile che darsi spasso
& hauerne piacere di quello: ma ancorache questo sia
licito, di suo naturale le circostanze il potrebbero fa-
re uitioso. Come se fosse in dì di festa o di penitenza,
come nella quaresima; spetialmente lasciando i Diuini
officij, scandalizzando il prossimo, o affaticando i con-
tadini che nella festa uogliono riposarsi, o lasciando al-
tre cose obligatorie non concorrendoui alcun' altro ui-
tio o cattiuu circostanza, licito sarebbe alcuna parte
del dì di festa occuparsi nella caccia: perciocche ancora-
che porti seco alcuna fatica essendo il fine ricrearsi &
non guadagnar danari non è opera seruile: uero è, che
hauendo questo per ordinario esercizio sarebbe uitio.
Che perciò dice San Geronimo parlando di Esau. Però
Esau era cacciatore perche era peccatore: non trouia-

mo nelle sacre lettere alcun cacciatore santo ancorache trouiamo molti pescatori santi. Dice quiui la glosa che alcuni santi furono cacciatori come Santo Eustachio, ma non gia quando erano cacciatori. Di modo che non si comportano insieme santo & eacciatore. La stessa glosa rende la ragione: Perche è piu licito, & honesto il pescare, che il cacciare: percioche non porta seco tanta inquiete nè allegrezza, nè tanta hebrietà di spirito: & però dice la glosa. Che mentre che l'huomo è occupato nella caccia non puo ricordarsi di Dio. Dalle sopradette cose s'inferisce che la tal sorte di caccia non è licita à preti di ordini sacri. Questa regola ha alcune eccettioni. La prima è che possono cacciare, se i rediti de' loro benefitij sono rendita di alcuna caccia. Come dicono che auuiene in Francia. Così l'afferma l'Hostiense. La seconda eccettione è, che possono cacciare nel sopradetto modo, quando si fa di tempo in tempo, & rade uolte per recreatione. Percioche dice il testo se in questo uitio si occupasse molte uolte: onde pare che consenta, che qualche uolta si possa fare. La terza è quando il prete è infermo, & ha bisogno di esercitio corporale, et per questo effetto cacciassi piu dell'ordinario che sarebbe fuori del tal caso. La quarta è quando la caccia è senza romore di uoci, & senza dissolutione, come con alcuni lacci, reti, ballestre, o con altre arti simili: percioche allora gli sarebbe licito. Offeruando le honeste circostanze del tempo, habito, scandalo, non lasciando l'officio Diuino. &c. Et che non sia di continuo, & come per officio per quel che disopra disse la glosa del capitolo Esau, che percio si proibisce loro la caccia con cani, & falconi. Questo sopradetto

s'intende i religiosi tanto con maggior moderatione quanto lo stato loro gli raccoglie; ma honestamente potranno alcune volte cacciare poiche possono pescare, & farete come scriue san Hieronimo al monaco chiamato Rustico, con questo peroche sia rade volte, & con le circostanze che si ricercano. Contra questo ultimo si puo argomentare per una Clementina, Che dice parlando de' monaci, Guardinsi tutti della caccia costi di uccelli come di altri animali, nè si trouino presenti, nè per se nè per i loro domestici habbiano cani, nè uccelli di caccia, nè consentano, che i loro domestici gli tengono: eccetto se il monasterio hauesse selue, o monti, che il Ius chiama salti, percioche doue non è foltezza di alberi saltano bene gli animali: o grotte di conigli, o boschi propri chiusi, che il Ius chiama Garene, ch'è uocabolo Francese. O se hauesse ragione & titolo di poter cacciare nel paese altrui, doue ci sono conigli, & altre fere; percioche in questi casi, potrebbero cacciare per terza persona purchè dentro nel monasterio & chiostro non habbiano cani di caccia, nè loro si trouino presenti alla caccia. Questo dice quella Clementina per doue si uede essere prohibito al religioso non solo il cacciare ma ancora il trouarsi presente alla caccia. Ma questo si de' intendere se fosse spesse volte & quando non si comportano con la tal caccia le debite circostanze; percioche allora contra ogni ragione sarebbe che si tenessero propri boschi, & grotte, & che per recreatione tal uolta non si andasse a uedere cacciare o a trarre ad un coniglio. Et i simiglianti esempi, che qui toccano i dottori giuristi non concludono contra questo. Gran differenza è da questo a trouarsi presenti a giuochi

chi prohibiti, & alla efecutione s'è condannati alla morte, & a' clandestini matrimoni o ad altri inhonesti o inhumani atti. Percioche consentire & approbare questi atti è peccato; il che non è nella caccia poi che si gli concede, che possano mandar a cacciare.

In quai luoghi sia licito cacciare. Cap. 18.

SOPRA quel che il titolo ricerca si mette una regola generale; licito è ad ogni uno cacciar orsi, lupi, ghinciali, cerui & simili fere così nelle sue terre & paese proprio come nel comune, o di altrui, & la preda, che facesse è sua di legge naturale. Il che proua la legge ciuile dicendo. Tutti gli animali che in terra o in mare, o nell'aere si prendono: cioè bestie fere, uccelli, & pesci sono di colui che gli prende. La Institututa medesimamente dice. Quel che non ha havuto patrone per natural ragione si concede a colui che l'occupa, nè importa che detti animali si prendano nel suo o nell'altrui paese. Questa regola si de' intendere con le seguenti limitationi. Prima limitatione: Non è licito che si facciano fossi per prendere le fere ne i luoghi publici per doue è solita a caminare la gente, per il pericolo: perche se cadesse alcuno sarebbono obligati al danno coloro che i tali fossi facessero. Ma in altri luoghi appartati, & solitari doue non è questo pericolo, licito è che si facciano i tali fossi: ancora è legge dell'ordinamento. Seconda limitatione: Che così come ne i luoghi publici non è licito si facciano fossi, così non è licito che si preparino lacci o qualche altri inganni per il medesimo danno che a gli huomini o a' domestici ani-

mali potrebbe auuenire cadendo in quelli. Terza limitazione. A niuno non è licito entrare nel paese altrui a prendere gli animali che quiui alcuno ha per suo utile, se i tali animali hanno costume di andarsene & tornarsene al medesimo luogo, percioche allora hanno patrone, & sarebbe furto: Così il dichiara il Ius. Che possediamo gli animali che habbiamo nelli nostri boschi, & i pesci che habbiamo nelli nostri stagni, & i colombi che uanno e tornano & fruttano nelle case & colombare, & le api che fanno il medesimo; & per conseguente entrar a pigliare questi animali sarebbe furto. Quarta limitatione. se dal patrone è proibito, a niuno è licito entrar a cacciare nel paese altrui. Di donde s'inferisce, che s'è proibito dal patrone per il cui territorio intero passa il fiume, non potrà alcuno entrar a pescare. Vale questo per le terre, o baroni che tengono prohibita la caccia, o la peschiera in alcune bande. Et così è costume uniuersale in questi regni & fuori. Vero è, che ancora che a niuno sia licito entrar a pescar. o a cacciare nel paese proibito, se pure, il fa, la peschiera, & la caccia è sua ancorache per azione d'ingiuria il patrone possa procedere contra lui. Quinta limitatione. Quando dal pescare o dalla caccia di alcun luogo proibito si tira alcuna certa entrata ogni anno solo sarà licito cacciar' & pescare al patrone o a colui che l'hauerà affittato. Di modo, che in questo caso, la preda sarà dell'usufruttuario & non di chi la prenderà. Sesta limitatione. Percioche far notabile danno nella caccia è danno della comunità, & è torre la ricreazione, di che molti possono bene usare; non è licito cacciar pernici la notte col bue & con la lucerna. Per la stessa ragione

gione non è licito cacciare pernici né lepori in tempo di neue. Per una legge di questi regni di Spagna, & è la legge quarantesima nel titolo delle pene nel libro delle ordinationi regali sotto pena che paghino tre giuli per ogni lepore o pernice che così prendessero.

Alcuni dubbij intorno questa materia. C. 19.

PRIMA si dubita se di ragione puo essere ritenuto fin-
che restituisca quel che prese, colui che fu trouato nel ter-
ritorio o possessione altrui cacciando. La risposta delle
sopradette cose è chiara, che non puo essere ritenuto: ma
puo il patrone del territorio procedere contra lui per at-
tione d'ingiuria perche entrò nel suo paese a cacciare con-
tra la sua prohibitione. Il secondo dubbio è, colui che
prende la fera che cadde nel mio laccio s'è sua o se comet-
te furto. La risposta è, che la tal fera non è mia fin che
sia in mio potere, onde l'altro la fa sua & non comette
furto. Vero è che s'io uado per pigliarla, & la ueggio
inciampata nel laccio, non puo alcun'altro per correre
piu tormila: percioche così come nella compra mostrando
mi la cosa che comprò con la uista prese il possesso: così
in proposito, & chi dopo che io la uiddi inciampata nel
laccio mi la toglie comette furto. Il terzo dubbio, s'io
feri alcuna fera & altri la prende, a chi tocca. Rispon-
de la instituta, ch'è di colui che la prende; percioche non
è mia fin che io la prenda, & entri in mio potere; poiche
poteuano succedere tali cose per le quali io non l'hauerei
possuto hauere. La ragione di questo caso, & del prece-
dente è perche per pigliare il possesso d'una cosa & farla

mia, si ricerca animo & scienza: & percioche dell'incer-
 to se caderà nel laccio, se il potro hauere non u'è scienza
 meno u'è animo, che presupone scienza, seguita che non
 ho possesso di quel che cade nel laccio, eccetto se nol ueg-
 gio con certezza che non mi puo fuggire. Il quarto dub-
 bio è, se tu togliesti alcun'agnello mio, o qualche altro
 animale della bocca del lupo, o di alcun'altra fera a chi
 tocca. Si risponde, che a me tocca, & se lo togli per te
 commetti furto. Quinto dubbio mi scampò un falcone
 con alcuni sonagli, & lo prendesti, tu se sei obligato a re-
 stituirlo. Il Bartolo fece un trattato di questa que-
 stione, & aduce l'esempio d'un rustico ilquale prese così
 un falcone & lo mise sotto una banca, & gli daua da man-
 giare pane, & cascio, & napi: di maniera che il falco-
 ne si morì: chiedè il patrone il falcone, & fu condannato
 il rustico, percioche poiche lo trouò con ghetti et sonagli
 doueua conoscere che non era abbandonato nè rifiutato
 dal patrone. Per la parte del rustico si allega che la fera
 quando la perdiamo di uista, o è molto difficile seguitar-
 la pare che torna alla prima natural liberta, & così toc-
 carebbe a chi la prendesse. Al che si risponde, che i falco-
 ni nella loro liberta naturale non hanno ghetti nè sonagli
 nè nascono con queste cose: i quali segni bastauano per co-
 noscere che haueua patrone, et che era non libero ma fug-
 gitiuo: & ancora è auuezzo a uenire al richiamo. & pe-
 rò così come chi troua quel che altro perdè, & l'ascon-
 de, & non lo publica & paelesa comette furto. Così il
 rustico comesse furto, & è obligato a pagar il falcone
 percioche doueua lasciarlo o prendendolo doueua publi-
 carlo o ricercare di chi fosse. La sesta questione se i ser-
 uitori

uitori sono obligati a ubedire al lor patrone per che uadano a cacciare in tempo prohibito. Si risponde, che non sono obligati nè il deono nè possono fare senza peccato, eccetto se non ui fosse giusta paura, percioche la paura alleggerisce il peccato, ma non lo toglie uia a fatto. Il medesimo dico de' sudditi de' baroni: & di piu che se lasciando il lor lauoro gli fanno andar a cacciare saranno obligati a pagargli tutto il danno. Settimo dubbio, se saranno obligati a restituire la stimulatione del danno i cacciatori che calcano i formenti, le uigne, & altri frutti, & le galline, che amazzano i loro cani. Si risponde che sono obligati. L'ottauo dubbio se peccano mortalmente & sono obligati alla restitutione del danno quei baroni i quali taglieggiano o imprigionano quelli che cacciano doue di ragione conforme a quel che s'è detto possono cacciare. Si risponde che si, spetialmente se cacciano nelle loro stesse possessioni doue gli fa danno la caccia: uero è che se castigassero alcuno non gia per la caccia in se nè per ingiusta uendetta ma perche si ruina & perde lasciando le sue fatiche ordinarie di che uiue per la golosità della caccia: non credo sarebbe illicito se il tale entrasse in delitto, che per uagabondo potesse di ragione essere castigato: percioche questo conuiene al ben publico. Nono dubbio. Quelli che tengono caccia prohibita laquale fa danno nelle possessioni altrui, se sono obligati alla stimulatione del danno. Si risponde che si.

La uanità di quelli che con grande studio si danno alla caccia. Cap. 20.

QV AL maggior leggierezza puo essere che mettere il pensiero & il piacere in cose fugacissime che con tanta uelocità & leggierezza nè scampano: quali sono gli animali co i cani seguiti, & non ti basta il correre, ma ancora come dice il Petrarca t'ingegni di suolare. Io maledico quel piacere che così frettoloso suola per l'aere, & il dolore che di qui nasce: molto piu tosto suola alla uolata tua il falcone quando non uiene al uostro richiamo, & gli occhi messi nelle nubi sei appicati dall'aere, nè manca altro che il banditore che dica, Chi così uol così habbia: poiche scordati della natural liberta, & de gli esercitij seriosi & graui per i quali nascesti ui fa schiaui de gli animali feri & de gli uccelli. Di due mani che dio uì diede l'una è serua del freno & l'altra del falcone: di modo, che sete così fuori di senno che ui gloriare di essere in storpiati. Che cosa è uederui leuar per tempo la mattina, & far pressa come arma di nimici, gettarui a' fiumi, laghi, selue, boschi, con musica infernale delle uostre discordi stride. Così diuertite lo spirito uscite di uoi, col quale raccolto & intero stando in se i nostri maggiori metteuano paura a gli nimici, & liberta alla giustitia. Che cosa è uederui tornar la notte come chi ha fatto alcuna cosa molto lieti et contenti con una penna nel capello, accioche migliore suoli il senno recitando quel che passò: qual de gli uccelli suolò meglio, quale ha ruinata la coda, se ha digesto quel che mangiò. Con le biasteme, & il

il darfi al diauolo , & il maladirfi , & altre simili' deuotioni placano Iddio, & ricompensano gli altri falli, stanchi , rauchi , pieni di poluere , o di acqua & di freddo . Non sò perche la Chiesa non fa festa del martirio che così allegri riceuete senza che rimanga spirito nè forza per ricordarui di Dio nè per andar a messa nè alla predica , che tutto questo è così prolisso & graue , che non bastano forze ne quiete . Almeno hauerete nella morte questo riposo che non uiueste otiosi nè in darno : poiche foste così trauagliati come manifestate tanto chiaramente quanto ui manca di huomo , poiche ui è così grata la compagnia de gli animali bruti , percioche ogni cosa ama & apetisce il suo simile . Con una cosa acconciarete tutto , quando tornate di cacciare fra tanto che si acconcia la cena giuocarete fino la cappa , accioche sia piu meritorio, in memoria che fu giuocata la ueste del nostro Saluatore . Et se col grande feruore ui uolesti appicare , non sia dal sambuco come Giuda , percioche uibra o si rompe , meglio sarà d'una quercia , o d'un olmo , & in luogo di shabitato : accioche si conforme la morte con la uita, & facciano i corbi , & le altre bestie le esequie : portando uia ogni una come per reliquia un pezzo : onde si uerifichera di uoi quel che dice Dauid, che il santo non patira corruttione . In questo modo nelle esequie del corpo , si rappresentarà la festa, che nell' altra uita si farà all' anima , & come la riceuono , & alloggianno ne gli eterni tabernacoli Plutone con le sue infernali furie , per essere stati tanto prodighi limosinarij dando da mangiare a gli affamati cani , & pascendo i falconi di galline con Jouerchio studio , & scordandosi de' poveri & bisognosi infer-

mi : onde come a ben fattori de' cani gli accarezzera il grande Cerbero delle tre teste : & come a ben fattore de gli uccelli gli accarezzera l' Auoltore di cui seneca nelle Tragedie dice, Che sēpre rode et mangia il cuore di Titio gigante nell' inferno: & il medesimo dice Ouidio nel quarto delle Methamorfofi . Per il souerchio freddo che qui patite hauerete la fuoco che mai non si spegne : & accio che il cocente caldo che patiste non rimanga senza guiderdone tal uolta sarete seruiti con souerchio freddo , come dice Iob al 24 . Capitolo . La musica de' discordi & disperati gemiti tutta è composta sopra queste parole .

In inferno nulla est redemptio . &c .

IL FINE DELLA PRIMA PARTE.

SECONDA PARTE

NELLA QUALE SI RAGIONA

DE' GIOCHI PROHIBITI.



Che ci sono tre sorti di questi giuochi. Cap. I.



OGGIMAI è tempo, che parliamo de' giuochi tristi & prohibiti: i quali si possono chiamare diabolici: et di questi ci sono tre sorti o spetie. I primi giuochi sono quelli che si fanno con ingiuria, & offesa del prossimo, quando alcuno giuocando o scherzando dice i notabili difetti altrui per uergognarlo & confonderlo. Di questo dice il glorioso dottore San Thomaso, Che quando questa pernitiiosa sorte di giuoco si fa con parole si chiama dirisione: quando si fa torchiendo il naso, o con qualche altro brutto uiso simile si chiama subsanatione, o beffa, o scherimento. quando si fa con atti recitando gli altrui difetti, & per disprezzo, si dice illusione, inganno, duplicità. Tutti questi modi si riducono ad un modo solo poiche uno è il fine come dice la glosa sopra quel uerso del Salmista. Colui che habita ne i Cieli schernira & disprezzerà quelli. Il fine di tutti questi modi è in giuriare, et far cadere in uergogna & oltraggio il prossimo. Parlando del potentissimo nostro Dio dice ne i prouerbi Salomone al terzo. Egli fa beffa & scherno de gli schernitori, & ingan-

ingannatori: & perciocche lo scherno che Dio di loro fa è condannargli all'inferno, & questo supplicio non si dà se non per peccato mortale, seguita, che questo giuoco derisorio in suo genere sia peccato mortale: il che è uero secondo San Thomaso. Quando è con un dispregio del prossimo come di chi non è stimato nulla nè della sua ingiuria si de' fare stima, ma l'ha per giuoco & cosa superflua. Di questa maniera non solo è peccato mortale, ma ancora è piu graue, che la ingiuria o uergogna che si fa con uituperose & pungenti parole perciocche in questo caso colui che ingiuria parla come da douero del male altrui quasi uolendolo sbassare, & è segno che lo stima alcuna cosa. Ma colui che schernisce & dice in giuoco con malitia i difetti di colui, allora l'ha per uile & cosa di burla: & cosi fa maggior dispregio del suo prossimo. E' il peccato tanto piu graue quanto allo schernito si deue maggior honore. Di donde ne segue che fra tutti è grauissimo peccato schernire Iddio: il che fanno spesse uolte i giuocatori con la rabbia di hauer perduto: & pensano che Dio fauoreggia i tristi. Riprendendo questo peccato dice Isaia al Capitolo trenta sette. Chi sprezzasti, chi maledisti, sopra chi esaltasti la tua uoce, al santo di Israel o traditore? Dopo Dio il secondo grado ha la derisione, & scherno de' padri. Del quale dice Salomone al 30. Mangino i corbi gli occhi che scherniscono & se ne ridono del padre loro: mangiato sia da' corbi, & da' figliuoli dell' Aquila, chi dispregia il parto di sua madre. Poi è graue la beffa & lo scherno de' buoni & santi huomini: perciocche a questi si deue l'honore, in premio della lor o uirtu. Di questo uitio scriue il santo Iob al Capitolo

tolo 12. Sarà schernita la semplicità del giusto. Questo è molto dannoso perciocchè molti uedendo che del buono sono uituperati, si adornano ne i buoni propositi. Con la irreuerenza de' padri puo entrare quello de' prelati et baroni: per il qual peccato fu maladetto Cain. Puo essere la cosa che si dice in giuoco sì poca, senza intentione d'ingiuriare, senza atto & senza segno che dinoti dispregio: della quale niuna ragione ha colui di chi si ride di adirarsi, solamente si fa per ridere, o per passare il tempo, che non sarà niun peccato, o pure sarà peccato ueniale. si possono ridurre a questa sorte di giuochi le rappresentationi di cose inhoneste come auiene ne i bagatelli o giuochi di mani essendo tali cose che prouocano a uitiij carnali o ui si mescolassero cose sante, quelli che il fanno, & quelli che riguardano peccano mortalmente, se fanno che le tali cose si hanno da fare; ma se nol fanno fin che si mostrino all'improviso, & gli dispiace non è peccato. O come ben dice Giustiniano Imperadore nel proemio. Chi chiama giuochi quelli de' quali nascono peccati: in niun modo consentiamo che i tali giuochi si facciano. La seconda differenza di giuochi diabolici è di quei giuochi che totalmente quanto alla loro proprietà si affermano nella incerta fortuna; chiamasi in Latino ludus alearum, quali sono le carte, & i dadi. La terza differenza è de' giuochi misti che tengono parte di fortuna, & parte della industria; qual è il giuoco delle tauole; nel quale per cagione de' dadi è uentura; & nel mouimento delle tauole è industria, ancorache la industria ua quasi rotando dietro la fortuna se si mutano le tauole come comandano i dadi. Di queste due sorti di giuochi dico che

ambi-

ambidue sono proibite per le leggi come si dirà: uero è che fu maggior ragione per proibire quelli che sono puri di fortuna che i mescolati con industria; perciocche se danno piu uniuersalmente gli huomini a quelli, che a questi. La cagione, è perciocche per fare quel ch'è di fortuna ogni huomo di rozo & grosso ingegno il sa: chi non sà gettare i dadi sopra una tauola: ma la industria de' secondi non la capiscono tutti; adunque seguita che quelli sono piu comuni che questi. Il male quanto è piu comune è peggiore, & deue piu essere ripreso; & per consequente fu maggior ragione perche fossero proibiti i puri giuochi di fortuna, che i temperati con industria, anchorache tutti sieno proibiti.

Che detti giuochi di fortuna non sono di suo naturale cattiu. Cap. 2

IN T O R N O questi giuochi di fortuna è da disputare una questione molto principale in questa materia: uerbi gratia; Se sono cattiu per la loro natura o se gli rende cattiu l'essere proibiti & l'usar male di essi. A questo dico che da se non sono cattiu. La ragione di questo è: perciocche di quel che da se è cattiu non possiamo ben usare, nè con cosa alcuna il tale si puo far buono. Così come non possiamo biastemara Iddio, & che sia ben fatto: perciocche essentialmente questo atto è cattiu: o disperare della sua Diuinita, o odiarlo, desiderare la dannatione del prossimo, & simili cose, che non si possono far bene perche da se sono cattiu. Del giuocare a' sopradetti giuochi possiamo bene usare, & senza peccato; adunque non
sono

sono cattiuu da se. Che si possa giuocare licitamente ad es-
 si pare quando non si giuoca per cupidigia, ne cosa che
 dia pena al uinto, ma solamente per recreatione giuoca
 no alcuna cosa per conuito, per mangiare come auiene
 fra le persone timorose di Dio nostro signore, et ben cor-
 rette. Medisimamente ancorache si giuocassero danari es-
 sendo pochi secondo la qualità della persona tolta uia la
 prohibitione delle leggi & altri peccati da se non sareb-
 be peccato: percioche cosi come poi donare moderata-
 mente ad alcuno perche canti o suoni, o balli, o salti, o
 faccia qualche altra cosa honesta, diche tu n'hai piacere,
 cosi hai liberta di donare i tuoi danari a chi giuoca con
 ti: percioche n'hai piacere di questo passatempo. Anco-
 ra se il tal giuoco fosse di sua natura illicito: questo sareb-
 be maggiormente illicito per mettere l'huomo i suoi beni
 all'incerto conto della fortuna. Ma questo non lo fa illi-
 cito cosi come non è illicito si mettano le sorti sopra chi ha
 uera alcuna cosa, o a chi toccherà la tal parte, o a chi
 no, o chi rimarrà in tempo di pestilēza per l'amministra-
 tione de gli officii Diuini nella Chiesa, come è comune dot-
 trina spetialmente del santo Dottore Thomaso. Ancora
 cosi come poi far donatione d'un ducato, o piu o meno ad
 alcun' altro senza patto alcuno, cosi la poi fare con pat-
 to che se gli uenessero o scontrassero tanti punti auanti
 che a te sieno suoi è donatione conditionale, & contrat-
 to innominato con consentimento delle parti senza far
 forza, Di modo, che tolta uia la prohibitione della leg-
 ge il giuoco di fortuna di suo naturale è ricreatiuo, & si
 appartiene alla prima parte di questo trattato. Ma ne i
 casi, che per la legge è proibito è bruto & pernicioso:

Et in questo modo parliamo di esso in questa seconda parte: perciocche almeno è inuolto con peccato d'inubidienza. Ancora, perciocche tu desideri guadagnare al prossimo i suoi danari per uia illicita et condannata dalla legge. Contra questa determinatione acciocche resti piu chiara uoglio argomentare. Ogni huomo è obligato a uiuere di alcuna industria, et fatica spirituale, o corporale necessaria o profiteuole alla Republica: perciocche a tutti comanda Dio nel terzo Cap. del Genesi che mangiamo il pane nel sudore del nostro uolto. Cioè, che siamo degni di quel che mangiamo con alcuna fatica. Et il santo Iob al quinto Capitolo dice. L'huomo nasce per lauorare, così come l'uccello per suolare. Et se senza affaticarsi ha da mangiare, si de affaticare per guadagnare per i poveri: et non de passar la uita in otio, come dice san Paolo al quarto Cap. de gli Efesi. Lauori con le sue mani cio ch'è honesto. Non solo per rimedio della propria necessitè, ma ancora perche habbia che donare al bisognoso, et a colui che nol puo guadagnare. O serue' la Republica in atti spirituali che non sono lucratiui, come sono i sacerdoti, confessori, predicatori, Oratori. si conferma questa propositione per cioche fra le altre ragioni che aducono i dottori per dannare la usura è questa una. Che se la usura fosse licita, ne seguirebbe, che licitamente potessero uiuere senza fatica, et godere d'una uita otiosa. Il che hanno per falso. Si che tutti siamo obligati ad ha uere, et uiuere, et seruire di alcun mestiere, fatica o industria spirituale, o temporale utile alla Republica. Il giuoco è esercizio otioso, non profiteuole al ben publico anzi dannoso: adunque seguita che non è licito usar

di quello . A questo si risponde , che questa ragione non conclude , eccetto che non deono hauere gli huomini per principal esercizio il giuoco : il che dico essere la uerita : ma non s'intende però , che sodisfacendo con le altre cose , nelle quali secondo la conditione & stato si deono occupare , non possano a tempi giuocare : non mescolandosi altro uizio, nè essendo il giuoco proibito . Medesima-
mente accioche lo esercizio, o ogni opera sia licita non fa bisogno che di diretto sia profitteuole alla comunita: basta che di sua natura non sia cattiva, nè dannosa ad altrui; percioche non facendo danno nè ingiuria ad altrui ognuno puo cercare il suo utile , & in questo seruono la Republica , percioche essendo parte di essa il suo proprio bene è utile di essa . Adunque non essendo proibito il giuoco , chi bene usasse di quello , potrebbe esserle profitteuole per ricreare , per fuggire il tedioso otio , & altri uitij & perniciosi pensieri ; per fuggire la mesta solitudine , poiche insieme con questo nè il giuoco è cattiuo di sua natura , nè si fa ingiuria al compagno , ancorache perda se si offerisce al giuoco contento & desideroso , percioche a colui che uole & consente non si fa ingiuria . Contra questo si puo argomentare . Così si deono portare gli huomini nella comunita poiche sono membri del corpo ciuile , come si portano le membra nel corpo dell' animale . Questa comparatione fa Santo Paolo scriuendo a' Romanial 12. capitolo . E poi di tal maniera si gouernano questi , che ogni uno di loro è di putato ad alcun'atto a tutti profitteuole : seguita che così hanno da essere gli huomini tra loro , che ogni uno si de occupare in atto , che sia profitteuole a gli altri, nè basta per essere licito , che sia pro-

fiteuole a se . A questo si risponde che questa ragione con-
 clude che l'huomo non de' hauere per esercizio il giuoca-
 re , ma alcun' altro serioso & profiteuole come s'è detto.
 Il giuocare ha da essere come riposo per comportare gli
 altri trauagli . Medesimamente dico che se gli huomini
 u'assero bene di esso è utile non solo ad uno ma ancora ad
 compagno , & a molti altri: poiche molti altri se uoglio
 no possono senza peccato giuocare . Nella prima parte
 di questo trattato dichiarammo che i giuochi & deporti
 sono necessari alla uita humana , & percioche non tutti
 hanno piacere d'una cosa sia bene che ci sieno diuerse sor-
 ti di giuochi pure che di sua natura non sieno cattiuu . Ne-
 meno fa mestieri perche sieno liciti, che tutti gli atti che
 alcuno delle membra dell' animale fa sieno utili a gli altri
 nè a se medesimo ; come nella predica che seruitio fa il
 gridare con la lingua a se stesso, alle mani , a' piedi, a gli
 occhi , nè alla testa , anzi gli affatica, basta che la opera
 da se non sia cattiuu , & che possa essere dirizzata ad al-
 cun' honesto fine . Contra questo si puo argomentare .
 Quello è da se cattiuo , che inseparabilmente uiene ac-
 compagnato d'alcun uitio , & non si puo fare senza pec-
 cato : adunque tale è il giuoco che uiene sempre inuolto
 in auaritia & desiderio di guadagnare l'altrui . L'aua-
 ritia non solo è cattiuu , ma ancora come dice San Pao-
 lo nella prima a Thimoteo al Cap . 6 . è radice di tutti i
 mali . Seguita che il giuoco di sua natura è cattiuo , &
 che la determinatione , & risposte sopradette sono nulle:
 poiche affermano che il giuoco da se non è cattiuo . A
 questo si risponde , che se questo argomento concludesse
 non solo de' giuochi di fortuna ma ancora di quelli d'in-
 gegno

gegno, forze, & industria prouarebbe che non sono liciti, et che da se sono cattiuu, poiche niuno si spoglia dell'auaritia & desiderio di guadagnare: la quale è tanto naturale al giuoco, che ancorache non uada prezzo, ogni uno de' giuocatori desidera guadagnare: & percioche è falso che tutti i giuochi sieno da se cattiuu, seguita che l'argomento non conclude, & per consequente è difettuosso: non gia nella prima propositione laquale concediamo, ma nella seconda: quando dice qual sia il giuoco questa neghiamo, & alla prouatione di essa dice che uiene inseparabilmente inuolto in auaritia et desiderio. A questo rispondiamo con dui detti. Il primo è che questo non proua sufficientemente che il giuoco sia da se cattiuo: ma che è cattiuo per la cattiuu compagnia che gli si accosta dell'auaritia. Il secondo è che con ogni auaritia & desiderio è peccato, eccetto quella che non si comporta con la Diuina, & fraterna carita, come in nostro proposito sarebbe desiderare cio che al prossimo apportarebbe notabile danno, necessita, pena, & fastidio: ma il desiderio che non postpone i comandamenti di Dio, nè l'amicitia caritateuole del prossimo è nulla o è peccato ueniale. Se per essere anesso al giuoco il desiderio di guadagnare seguita che da se è cattiuo: ancora sarebbe cattiuo il disputare, che sempre è accompagnato dal desiderio & intento di concludere il prossimo, & di guadagnar honore con alcuna uergogna del prossimo: il che è molto falso quando non si desidera questo principalmente ma trouar la uerità, & esercitar l'ingegno, prouar la sufficienza dell'altro: se a questo seguita si aggreuassi & si reputi ingiuriato, l'altro sia suo danno che per questo si mise qui.

ui: che io ben uoleua prouare il mio intento, fauoreggia-
 re la mia opinione: perciocche mi pare piu uera senza che
 si aggreuassi il prossimo. Concludo che non fa la lor natu-
 ra cattiu i giuochi di fortuna, ma le prohibitioni delle
 religiose leggi: la compagnia de' uiti, & la disordinata
 auaritia, che ui si accosta, gli infiniti mali che di essi ri-
 torna, & finalmente la malitia de' gli huomini, che non
 uuol nè sà usare bene di quel che non è cattiuo, ma si stu-
 dia & s'ingegna cercando secreti modi, & arti per fare
 del bene male, & conuertire i giuochi in latrocini, &
 far del giuoco tormento; tal che fu bisogno si gli mettes-
 se il freno delle zelose leggi; & auanti che diciamo come i
 fortuiti giuochi sieno da esse prohibiti, sia bene che dispu-
 tiamo la forza che tēgono p' obligarci alla ubidiēza loro

Che le leggi ciuili furono necessarie alla uita hu-
 mana, & per conseguente i Principi & Baro-
 ni i quali tenendo il principato nella Repu-
 blica le potessero fare, & punire i transgres-
 sori. Cap. 3.

CORROTTA dal peccato la legge di natura, per cō-
 seruare la pace de gli huomini necessario fu il Ius delle gē-
 ti. Del quale dice il glorioso dottore Santo Thomaso.
 Che al Ius comune di tutte le genti si appartengono quel-
 le leggi, & regole di ben uiuere: che s'inferiscono della
 legge della natura, quali sono il giusto comprare & uen-
 dere, & cose simili, senza le quali non potrebbero gli
 huomini uiuere in compagnia pacificamente & comoda-
 mente. Di queste ne fa mentione il iuriconsulto. Dicen-
 do

do da questo Ius comune delle genti furono introdotte le guerre, diuise le genti, & i popoli, furono instituiti i regni, gli stati distinti, diuise le possessioni co i loro confini, furono fondati gli edifici, i trafichi, le uendite; le compre, le comutationi, & i simili contratti furono ordinati. Il medesimo pone il Ius canonico. Dicendo: il Ius delle genti è occupatione de gli stati, edifici, mari, guerre, captiuita, & seruitu, restituire nella guerra ingiusta l'usurpato de' pregioni, eccetto le arme, percioche pazzamente le perderono, confederationi di pace, tregue, il religioso statuto di non far dispiacere a gli ambasciadori, & messaggieri, prohibiti i maritaggi con gli strani & nimici. Chiamasi questo Ius delle genti, percioche quasi tutte le genti usano di esso, & si reggono. Le determinazioni particolari della legge di natura secondo le diuerse applicationi, che i regni o stati, o comunità le riducono alloro spetiale utile, si chiamano Ius civile. Questa institutione di leggi non solo fu profiteuole a' popoli ma ancora fu necessaria: come bene il dichiara l'angelico dottore SanThomaso. Dicendo. Ancorache l'huomo habbia natural inclinatione alla uirtu, il compimento di essa non si conseguisse se non per disciplina et buona creanza: & cosi l'arte & ingegno supplisce il difetto della uirtu, come supplisce per il mangiare & uestire i difetti del corpo con industria & fatica. Ancorache la natura gli habbia dato i principij della tale industria, dandogli ingegni & mani, non gli diede il compimento come lo diede a gli animali brutti, dandogli natural uestito & cibo, senza altro acconciamento o artefitio. Adunque cosi come suppliamo con industria & fatica i difetti corporali,

& con arteficioso cibo rifocilliamo le forze del corpo le
 sostentiamo et facciamo crescere, cosi fa bisogno discipli-
 na & dottrina per generare in noi uirtu, & conseruar-
 le. A questa creanza, & honesto uiuere non basta l'huo-
 mo solo per insegnar' & regolare se stesso: percioche que-
 sto castigo & buona creanza principalmente consiste in
 rimouerci & discostarci dalle turpi & sensuali delectatio-
 ni, alle quali la nostra fragilita con empito s'inchina, spe-
 tialmente ne' giouini uerso iquali è piu efficace il castigo:
 & percioche lasciati nella loro liberta corrono piu die-
 tro il deletteuole che dietro l'honesto, però fa mestieri
 che habbino un gouernatore & maestro. A' giouini che p-
 gratia Diuina, o perche sono ben composti & comples-
 sionati sono pronti alle opere di uirtu, & pare che loro
 stessi si mouano, basta il castigo & dottrina de padri. Ma
 ci sono alcuni cosi duri & proterui, & cosi presti per il
 male, che con parole & lusinghe, o persuasioni con dif-
 ficultà possono essere ridotti al bene, & rimossi dal ma-
 le: per questi fu bisogno il freno delle leggi & i suoi ca-
 stighi: accioche col timore della pena lascino di far ma-
 le, quelli che per il desiderio della gloria non uogliono
 far bene. In questo modo uiueranno i buoni sicuri, & i
 rei con questo uiolento costume a poco a poco uerranno
 a far di uolonta quel che faceuano discontenti, & cosi si
 facciano uirtuosi. Et cosi riman concluso che fu necessa-
 ria la disciplina delle leggi per la uirtu et pace de gli huo-
 mini. Che però dice Aristotile nel primo della Politica.
 Così come l'huomo essendo perfetto per uirtu è il miglio-
 re di tutti gli animali, & merita il dominio loro, così è
 il peggiore & il piu basso di quelli se dalla giustitia &

leggesi parte:percioche gli huomini hãno l'arme della ragione per reprimer le cõcupiscenze, e fuggire la inercia & otio, le quali arme nõ hanno gli animali bruti: & perõ cio che ad essi è naturale all'huomo è uitio e colpa: & in quel che gli animali sono consentuti, deono essere gli huomini castigati. Parlãdo dell'utile e necessita delle leggi S. Isidoro nelle sue Etimologie dice . Fatte furono le leggi perche con la lor paura sia costretta la humana audacia, e fra i rei uiua sicura la innocentia . E ne i rei col timore del supplicio sia refrenata la possibilità di far dãno. Questa medesima determinatione scriue Aristot . nel x. della Ethica , dicendo . Le parole possono hauere forza per commouere & prouocare i nobili giouini & i generosi di creanza & dell'honesto & uirtuoso amatori , & ridurgli al giogo della uirtu : ma non bastano per indurre tutto il uolgo : percioche non sono tutti tali che ubediscono alla uergogna ; & poiche non riconoscono il dominio della uergogna , conuiene si dia loro per signore la paura : & cosi lascino i uitij per essere castigati , poiche non gli lasciano per essere brutti . Concludiamo , che cosi come furono necessarie le leggi humane , furono ancora necessarij i Principi & i Gouvernatori: i quali tenendo in sè la persona & autorita di tutto il popolo le potessero fare , & haessero potestà per castigare i transgressori . Il che procede dalla prouidenza d'Iddio . Quindi auuie-
ne che l'Apostolo , parlando del temporale Principe & Gouvernatore, scriuendo a Romani al 16. Cap. dice. Ministro è d'Iddio uendicatore delle ingiurie, castigatore di colui che male fa . Il medesimo dice l'Apostolo San Pietro nella prima al secondo Capitolo . Siate soggetti per

riverenza d'Iddio, non solo al Re ma ancora a gli altri giudici, & ministri mandati da lui per castigo de' rei & laude de' buoni; perciocche questa è la uolonta d'Iddio.

Che la legge d'Iddio non ci toglie uia l'obbligo di ubedire a' superiori: & che ancorache sieno tristi, deono essere ubediti. Ca. 4.

PI V chiaro uoglio mostrare quel che disse il Principe de gli Apostoli. Cioè, ch'è uolonta d'Iddio, & che precede dalla sua prouidenza che gli huomini ubediscano a gli huomini. Alcuni fedeli nel principio della Christiana religione diceuano, che non erano obligati ad essere soggetti & ubidienti a' temporali Principi per cagione che fummo liberati per GIESV CHRISTO, ilqual dice parlando di se stesso come di terza persona nell'ottauo capitolo di San Giouanni. Se il figliuolo ui libererà, ueramente sarete liberi, & reputatiui tali. A' quali il Santo Dottore uerificatore delle uerità risponde, dicendo. La fede di GIESV CHRISTO è principio d'ogni giustizia. Così lo dice San Paulo al terzo Capitolo, scriuendo a' Romani. La giustizia di Dio nasce della fede di GIESV CHRISTO: adunque fede & legge che è creatrice & conseruatrice della giustizia non possono essere contrarie ad essa, ne toglie uia il suo ordine, anzi lo conferma & rifa. L'ordine & concerto della giustizia ricerca, che gli inferiori ubediscono a' maggiori: adunque poiche d'altro modo non si potrebbe conseruare lo stato, pace, & quiete de gli huomini, seguita che la fede di GIESV CHRISTO non iscusa i fedeli, che non ubidiscano

no a' Principi temporali. All' autorità, che quelli aduco
no in lor fauore dice il glorioso Dottore. La libertà che
habbiamo per GIESV CHRISTO è piu tosto spirituale
che terrena; è l'esser liberi dalle colpe, & conseguir per
dono di esse per i suoi meriti: & finalmente saremo libe-
ri dalla morte, quando risusciteremo per uiuere sempre
gloriosi. Di questa libertà dice l' Apostolo scriuendo a'
Romani all' ottauo capitolo. La legge dello spirito per
uirtu & gratia di GIESV CHRISTO mi libero della leg-
ge del peccato, & della parte: ma fra tanto sempre rima-
ne il corpo obligato ad essere soggetto, & che serua. Di
modo, che allora saremo per GIESV CHRISTO liberi
d'ogni seruitu spirituale, & corporale, quando, come di-
ce san Paolo nella prima a' Corinthi al XV. capitolo,
offerira tutto intero il regno de suoi eletti all' eterno pa-
dre, & euacuerà, e torra uia ogn' altro principato, & po-
testà. Il che sarà nella resurrettione uniuersale: fin' al-
lora mentre, che habbiamo questo corpo corruttibile, &
seruile cõuiene che siamo soggetti a' temporali Principi.
Così il comanda il gran predicatore delle genti Paolo nel
sesto cap. a gli Efesi sudditi ubedite a' uostri carnali Prin-
cipi. Il medesimo scriuendo a Tito suo discepolo al terzo
cap. dice. Amonendogli, che sieno soggetti, & fedeli a'
loro Signori. Il medesimo scriue a' Romani al xiii. cap.
Ogni anima sia ubidiente a' suoi maggiori: dice ogni ani-
ma piu tosto, che ogni huomo, per dar ad intendere, che
questa soggettione & ubidienza ha da essere di uolonta,
& d'anima, & non sforzata, ne uiolenta non potendo
piu. Che percio scriue a quelli di Efeso al sesto capitolo.
Non seruiate a gli occhi, come quelli che solamente uo-
gliono

gliono piacere, & contentare gli huomini, ma seruite di animo & con buona uolonta. E' qui da notare che non ubediamo a' superiori in quanto sono huomini, percioche in questo sono nostri pari, ma ubidiamogli in quanto sono ministri d'Iddio & gli rappresentano: & quindi auiene, che ancora che sieno tristi, se quel che comandano non è cosa mala, deono essere ubediti: percioche in questo caso diremo che sono cattiuu gli huomini, & buoni i Signori. Questo dice il uicario di **C H R I S T O** nella prima al secondo Capitolo. Sudditi siate soggetti a' uostri Principi con ogni timore, & riuerenza non solo a' buoni & modesti ma ancora a quelli che non sono tali. Che non perdono il dominio ancorache pecchino mortalmente, & perdono la gratia: cosi come non si perde il potere ecclesiastico ancorache si perda la carita essendo come in effetto è piu alta la dignità ecclesiastica che la secolare. Certa cosa è che il sacerdote peccando non perde la potenza & autorità di consecrare nè meno l'uso, che se consacra ancorache sia in peccato sarà uero sacramento. Vero è, che peccando perde l'uso quanto ad essergli licito il consecrare, & meritorio. Conformemente rimane il dominio ciuile nel peccatore & l'uso di quello, ancorache perda per il peccato l'uso meritorio: ma quantunque non rimanga uso meritorio rimane uso moralmente buono. Di modo, che non pecca usando del suo officio, cosi come qualunque huomo non essendo in stato di gratia, puo fare opere moralmente buone: onde ancorache peccatore puo moralmente essere giusto signore: ancorache senza carita non possa essere giusto assolutamente.

Gran differenza è da essere buono & giusto signore o per lato ad essere buono & giusto huomo. Molti buoni huomini sono cattivi scrittori, & molti buoni scrittori sono tristi huomini. Parimente, quello che senza carità & facendo contra carità si puo acquistare, senza carità si puo possedere. Il temporale dominio si puo acquistare in questo modo come la trista femina ancora che pechi nell'officio non pecca in riceuere il prezzo n'è obligata a restituire nè astretta di necessità a darlo a' poveri. Di donde ne seguita che il dominio temporale si comporta senza carità, che per questo rispetto la scrittura sacra chiama Re quelli che non solamente furono tristi ma ancora quelli che furono idolatri, & non pagauano il feudo al uero Re della gloria, qual era il Re Achaz, & molti altri, come si legge nel quarto libro de' Re al xv. Capitolo. Ancora se il dominio temporale si perdesse peccando sempre sarebbero incerti i temporali dominij, & così come è incerto quando l'huomo è in carità sarebbe in certo quando è signore: il che è intollerabile in conueniente. David non perde il giusto titolo di Re ancorache dell'adulterio fosse poluto & macchiato. Lo stesso David chiamaua Re, & Signore suo saul & come tale lo serueua, sapendo, che attualmente era tristo, & suo ingusto persecutore, come leggiamo nel libro de' Re al Capitolo xxv. Vedete con quanta humiltà & modestia gli parlò quando gli disse. Io ti supplico signor mio & Re mio che ascolti le parole di questo tuo seruo. Il che David non haurebbe fatto se peccando saul hauesse perduto il regno. Concludiamo che Dio è seruito che i principi e prelati sieno ubiditi

ubiditi in quel che giustamente comandano, ancorache in quel che tocca alle persone loro sieno tristi. Et chi uollesse piu particolarmente uedere scritte altre cose sopra questo proposito legga la Institutione del Re Christiano di Filippo della Torre nel principio. Et il Concilio, & Consiglieri del Principe di Federico Furio Ceriolo nel prologo, ch'è il primo libro del quinto trattato della Institutione del Principe. Le quali due opere sono state tradotte in questa lingua dal uiuo & svegliato ingegno di Alfonso Vlloa interprete di questa opera, ueramente accorto & molto paziente in queste fatiche.

Che le leggi ciuili obligano nel foro della coscienza i sudditi. Cap. 5.

ACCOSTIAMOCI a poco a poco al nostro principale intento, & ueggiamo quanta sia la forza del Ius positiuo & humano per obligare i sudditi. Di questo modo dice il nostro risolutissimo dottore San Thomaso. Le leggi humane se sono giuste hanno forza di obligare nel foro della coscienza, per essere diriuate & tratte dall'originale della legge eterna che uiue nell'intelletto d'Idio: la quale parla per bocca di Salomone nell'ottauo pro uerbio. Per me regnano i Re, & gli institutori delle leggi per me discernono giustamente. Chiamansi giuste le leggi per cagione del fine quando elle sono ordinate al ben comune: sono giuste da parte dell'autore quando colui che le mette non eccede la sua giurisditione, o autorità nè si intromette in quel che giustamente non puo. E' giusta legge quanto alla forma quando è del modo che
dice

dice Santo Isidoro in un decreto. Sia la legge honesta, giusta, possibile, seconda natura, secondo la natural ragione conforme al costume della patria: percioche il costume contrario gli potrebbe torre la forza, o interpretarla: ha da essere conueniente al luogo & al tempo, necessaria, utile, chiara, accioche alcuno la possa male esponere, nè si iscusi di non intenderla: scritta non per l'utile particolare, ma per il ben comune di tutti i Cittadini. Di modo, che le leggi, mettano peso non igualmente a tutti, ma secondo le forze, & la possibilita, ordinandolo al ben comune. Percioche cosi come la natura fa & consente alcun danno & detrimento nella parte per saluare il tutto poi che la parte è per il tutto: cosi il corpo ciuile giustamente per saluarsi, fa & consente alcuna fatica, & contributione nei i particolari. Quindi auiene che le leggi che impongono i trauagli & le contributioni non igualmente ma proportionatamente, secondo la maggior o minor possibilita a quelli della comunita, sono giuste & ragionevoli, & obligano nel foro della conscienza, eccetto se la legge si fondasse in presuntione. Verbi gratia. Comanda & dispone la legge che l'herede il quale non fece inuentario di quel che heredito, paghi tutti i debiti del morto. questa legge nel foro della conscienza non l'obliga a pagare in piu quantita che fu quella che uenne nelle sue mani de' beni del morto: come leggieramente si potrebbe prouare per il Ius Canonico. Et questo percioche la legge si fonda in presuntione, che l'herede, hebbe piu di quel che dice. Che per questo rispetto i sacri canoni in molte cose sono contrarij

trarij alle leggi ciuili, che si fondano in presuntione: per-
 cioche il Ius canonico uouole che si stia alla uerità. Ma
 se la legge è giusta, & tale qual di sopra s'è detto, obliga
 alla conscienza: & ancora se il tenore di essa è coman-
 damento quando dice, Comandiamo, inibiamo. &c.
 Obliga a peccato mortale. Il medesimo è quando quel
 che si ordina è di tanta importanza, che chiaramente
 si conosce la intentione del Legislatore è di obligare an-
 cora che le parole formalmente non cantino. Così quan-
 do è d'altro modo non obliga a peccato mortale co-
 me è quando dice. Ordiniamo, stabiliamo, innouia-
 mo, eccetto se non è per dispregio: & è propria-
 mente dispregio quando la cagione di non ubedire è
 percioche il comanda il superiore che hanno come di-
 sopra fu detto forza di obligare queste leggi per es-
 sere deriuare dalla legge della prouidenza d'Iddio no-
 stro signore conforme a quel che habbiamo detto che
 Dio dice ne i Prouerbi all'ottauo cap. Per me re-
 gnano i Re. &c. Onde si caua dalla scrittura sacra
 questa sentenza: Colui che non ubedirà al Principe
 mora: & poi che pena di morte non si dà se non per
 peccato mortale, seguita che non ubedire alle leggi,
 & commandamenti de' temporali Principi puo esse-
 re peccato mortale. percioche resistere al Principe è
 resistere a Dio. Questa medesima conclusione pro-
 ua San Paolo al XIII. Capitolo scriuendo a' Ro-
 mani. In questa maniera, Ogni autorità, poten-
 za, & dominio uiene da Dio: percioche come qui-
 ui dichiara San Thomaso, quel che si troua in Dio &
 nelle creature da lui uenire, & procedè in esse: così
 come

come si scrive della sapienza nello Ecclesiastico al cap. primo. Ogni sapienza procede dal signore Iddio: la potenza & il dominio si troua in Dio, & nelle creature come scrive Iob al capitolo trentesimo sexto. Dio non rifiuta i potenti poi che lui è potente: dalche seguita che ogni potenza procede da Dio. Questo medesimo dice Daniello al quarto capitolo. Dominerà & regnerà lo eccelso nel regno de gli huomini, & darà quello a chi gli piacerà. Et il nostro Saluatore disse a Pilato come leggiamo in San Giouanni al decimo nono Capitolo. Niuna potesta haueresti contra di me se non ti fosse data disopra. Adunque ben disse l'Apostolo, che non è altra potenza che quella che dà Dio. & prosegue. le cose che uengono da Dio ordinate sono: percioche come quiui dichiara San Tomaso, Dio opera per sapienza secondo il salmista nel salmo. C I I I. Signore tutte le cose facesti con sapienza. L'officio della sapienza come si legge nel libro della sapienza all'ottauo capitolo è disporre ordinatamente le cose. Ben disse adunque l'Apostolo, le cose che uengono da Dio ordinate sono. Da queste due premisse inferisce l'Apostolo san Paolo se la potenza de' signori procede da Dio, & quel che procede da lui è ordinato, seguita che l'ordine che deono hauere i minori con i maggiori, & i maggiori co i minori, procede ancora da Dio. Et per conseguente conclude molto bene in questo modo dicendo: ¶ Si che chi resiste al suo superiore resiste ancora al nostro Signore Iddio: rimane adunque chiaro, che non ubedire al superiore ilquale è ministro del signore

Dio, è disubedire al medesimo Dio; il che apertissimamente manifesta il nostro signore dicendo al profeta Samuel, come si troua nel primo libro de' Re all'ottauo Capitolo; percioche i figliuoli d'Israel chiedeuano un'altro gouernatore & Re. Non rifiutarono te, senon me, accio che non regni sopra di loro, quasi dicendo mia è la ingiuria. Il medesimo dice uestito gia della nostra humanità a suoi discepoli, & per conseguente a tutti i suoi ministri come scriue Santo Luca al 10. Capitolo. Me disprezza chi uoi disprezza. Di modo, che chi resiste al superiore in quel che tocca all'ordine della sua autorità et potenza pecca. Et per questo profegue l'Apostolo dicendo nel sopradetto luogo. Quelli che resistono non ubedendo acquistano dannatione per se: il che di chiara Santo Thomaso nella dannatione eterna. Ilche meritano quelli che a' lor maggiori non ubediscono: che per resistere a Moise furono affondati & absorti dalla terra Dathan & Abiron, come si legge nel xv. Capitolo de' Numeri Adunque poi che è certo che pena di dannatione non si dà se non per peccato mortale, concludiamo che pecca colui che fa contra le giuste leggi. Et tanto piu grauemente pecca, quanto la legge ciuile o canonica è piu accompagnata dalla ragione & piu fondata nella legge naturale o diuina. Questa è uniuersale determinatione de' sacri Theologi, i quali seguino in essa conformemente i canonisti. Questa è la conclusione che desideraua pescare, ancorache forse ho distese le reti piu di quel che bisognaua. È qui da notare, che quel che ho detto della ubidienza che si debbe a' Principi temporali, molto piu si de' intendere de' prelati ecclesiastici per essere piu degna la prelatia ecclesiastica. sono al-

cuni casi ne i quali la legge non oblige nel foro della coscienza i quali lascio per breuità . Vno de' quali è quando la legge è penale , perciocche non è da presumere del legislatore che d'una banda metta pena al transgressore , & dall'altra lo uoglia obligare alla colpa , che questo sarebbe cosa crudele . Tempo è hoggimai di applicare le sopradette cose al nostro principal proposito & detto della forza che hanno le leggi giuste in obligarci : diciamo come queste comandano che niuno giuochi a' giuochi di fortuna , & quanto giustamente il comandano : accioche quindi infiriamo quanto ingiusto sia il non ubedirle in questo .

Che il giuoco di fortuna è proibito per le leggi humane . Cap. 9.

DALLE sopradette cose come da un sommario inferiamo che il dominio propriamente non è naturale al genere humano , ma per elettione del medesimo popolo fu primamente introdotto : perciocche cosi come il popolo , crescendo la malitia , non pote pacificamente uiuere senza legge , cosi non pote uiuere senza signore & rettore esecutore della legge . Di modo che il popolo non è per il signore , ma il signore è per il popolo ; & quindi auiene che tutte le uolte che il signore fa contra il bene della Republica , eccede i limiti & i termini della sua potenza , & è tiranno poiche il popolo non gli diede la tale autorità eccetto per il ben comune , che poiche i particolari studiano nel ben proprio , faceua bisogno una persona che fosse procuratrice del ben comune , & questa è il signore .

G re .

tuni casti ne i quali la legge non oblige nel foro della coscienza i quali lascio per breuità . Vno de' quali è quando la legge è penale , percioche non è da presumere del legislatore che d'una banda metta pena al transgressore , & dall'altra lo uoglia obligare alla colpa , che questo sarebbe cosa crudele . Tempo è hoggimai di applicare le sopradette cose al nostro principal proposito & detto della forza che hanno le leggi giuste in obligarci : diciamo come queste comandano che niuno giuochi a' giuochi di fortuna , & quanto giustamente il comandano : accioche quindi infiriamo quanto ingiusto sia il non ubedirle in questo .

Che il giuoco di fortuna è proibito per le leggi humane .

Cap. 9.

DALLE sopradette cose come da un sommario inferiamo che il dominio propriamente non è naturale al genere humano , ma per elettione del medesimo popolo fu primamente introdotto : percioche cosi come il popolo , crescendo la malitia , non pote pacificamente uiuere senza legge , cosi non pote uiuere senza signore & rettore esecutore della legge . Di modo che il popolo non è per il signore , ma il signore è per il popolo ; & quindi auiene che tutte le uolte che il signore fa contra il bene della Republica , eccede i limiti & i termini della sua potenza , & è tiranno poiche il popolo non gli diede la tale autorità eccetto per il ben comune , che poiche i particolari studiano nel ben proprio , faceua bisogno una persona che fosse procuratrice del ben comune , & questa è il signore .

G re .

re . Pero dice il glorioso dottore San Thomaso nella epistola alla Duchessa di Brabantia . Furono diputate rendite a' signori accioche uiuendo di quelle non hauessero occasione di tirannizare & aggrauare i sudditi . Questo medesimo dice il nostro eccelso Dio per il profeta Ezechiele al XLV . Capitolo , parlando dell' ordinario salario che il popolo da a Principi . Bastiui hoggimai Principi d' Israel , & lasciate le grauezze , & la rapina : fate giustitia , & giudicio . E' debitore il signore al popolo fedeltà , amore , & difesa . E' debitore il popolo al signore tributo , riuerenza , & ubidienza . Adunque se i comandamenti & leggi giuste de' superiori obligano gli inferiori non solo nella esteriore opera ma ancora nella conscienza , certa cosa e che errano quelli che giuocano a giuochi di fortuna se sono prohibiti . Questo ci resta da dichiarare . Sono prohibiti detti giuochi per il Ius ciuile & canonico . Dice quella decretale clerici officia . Che i preti non giuochino a detti giuochi ne si trouino presenti a riguardargli : il che s' intende ancora de' laici , ne ha luogo quell' argomento a contrario sensu . Dicendo , che poiche la decretale parla solamente de' preti , che sara permesso di Ius canonico a' laici ; & questo percioche in un' altro luogo il Ius canonico il prohibisce a' preti , & a' laici in un decreto . Medesimamente sono prohibiti per le leggi di questi regni di spagna . Per leggi de' serenissimi Re Don Giouani Primo in Birkiesca , & don Giouanni Secondo in segobia , l' anno MCCCCXXVIII . & Mille quatrocento trenta sei del naseimento di CHRISTO . Questo medesimo fu ancor a prohibito in Toledo In nostri tempi da' Christianissimi & chiari Re Don Fernando ,

nando, & Reina Donna Isabella l'anno MCCCCLXXX.
 & il medesimo fecero gli stessi in Madrigale l'anno M
 CCCCLXXVI. del nascimento di CHRISTO.
 Adunque possiamo arguire in questa maniera, far con-
 tra quel che per molte & sante leggi & comandamenti è
 proibito è molto colpeuole inubidienza: giuocare a' giuo-
 chi di fortuna è proibito per le molte leggi sopradette
 seguita ch'è detestabile disubidienza. Vero è che giuoca-
 re picciola cosa o per cose da mangiare, per conuito, &
 ricreatione con le debite circostanze, che non sia per
 auaritia, che non sia prete per lo scandalo come dice una
 glosa: ma secretamente & fra se per ricreatione, & con-
 uito, licito sarebbe ancora a' preti, eccetto se non l'ha-
 uessero in costume. In luoghi & tempi conuenienti, &
 rade uolte con le altre debite circostanze non sarebbe
 inconueniente, perche l'auaritia & i mali che nascono
 dal giuoco non si seguino cosi quando giuocano cosi poco
 & rade uolte, eccetto se le persone non fossero molto ui-
 li, & misere, & mal dottrinate, come segue quando si
 giuoca troppo & molte uolte. Questo medesimamente
 permette il Ius. Et i serenissimi Principi Don Fernando
 & Donna Isabella in una legge fatta in Toledo permetto-
 no si giuochi frutta & uino et ancora danari ma per con-
 uito di tosto, pure che non sia con dadi, & con colore di
 conuito non giuochino danari secchi: percioche la inten-
 tione delle sopradette leggi non è di torre a gli huomini
 la ricreatione & passatempo ma il cattiuo uso del passa-
 tempo, & i uitij & danni, che quindi procedono: & se
 pure alcun testo de' sopradetti parla assolutamente, ha
 da moderare in questo modo: percioche come dice san

Hieronimo . Non è il Vangelio & la uerita nelle parole delle scritture , ma nel senso di quelle : nella medolla & non nello scorzo o diritto : non già nelle foglie delle parole, ma nella radice della ragione. Qui si ricerca se giuocando poco per recreatione , & conuito: & dico poco secondo la qualità della persona che sia tal persona, che per essa sia così poco che leggieramente & senza pena il darebbe & ne farebbe gratia di cio, ancorache giuocasse di questo modo , se peccarebbe mortalmente per hauerlo in costume. Dico che non peccarebbe: percioche cessa la causa della prohibitione de' giuochi: cioè , i mali che da essi nascono: & parlo del giuoc in se non mescolandosi con l'altro peccato . Percioche come di sopra s'è detto, il giuoco di sua natura non è cattiuo: ma è instrumento per ricreare & distrarre la mente dalle noiose attentioni come di sopra fu dichiarato . È cattiuo non il giuoco ma il cattiuo uso di quello. Così come non è male bere uino, ma è male bere troppo o berlo puro . Percioche come dice l'angelico San Thomaso , allegando il iuris consulto . Nulla ragione di giustitia, nè la benignità della giustitia comporta nè consente , che quel che salutiferamente è ordinato per il bene de gli huomini , con dura & crudele interpretatione sia accomodato al male & danno loro. Così sarebbe crudele & seuera interpretatione in danno de gli huomini condannare i sopradetti si regolati giuocatori, a peccato mortale . Contra questo si potrebbe argomentare , per un decreto , che dice . Il Vescouo prete diacono , che di serue uuol dire ch'è dato & l ha per costume à giuochi di fortuna , o alla hebrietà o desista o sia scomunicato , o deposto : il subdiacono , lettore , cantore , che facesse

facesse il simile, o desista o sia priuo della communione, & così per conseguente il laico. Queste sono le parole del decreto, doue pare che condanna alle dette pene quelli che hanno in costume il giuocare. Adunque se dette pene non si danno senon per peccato mortale, seguita che ha uere in costume il giuocare ancorache sia in poca quantità per cagione del costume è peccato mortale. A questo si risponde, che il costume ancorache aggraua il peccato non muta il genere di quello per far di uenial mortale come dice San Thomaso: & poiche giuocare con la moderatione sopra detta non è peccato o pure è peccato ueniale, il costume non lo fa mortale. Alle parole del decreto dou'è la forza dell'argomento si risponde, che quel uerbo latino di seruire non solo denota costume ma ancora importa il suo significato un'ardore & passione di giuocare che signoreggia et tiene soggetto il giuocatore: di modo ch'è uitio che mette nella seruitù del peccato: & questo tale si chiama barro giuocatore, & per conseguente non s'intende di quel che non serue al giuoco ma è signore di quello usando del suo passatempo si regolatamente. Ancora. Il decreto si fonda parimente in contumacia: percioche dice senon desistono; cioè, essendo ammoniti, ma doue non è passione né contumacia, non ha luogo detto decreto: percioche non u'è colpa che meriti tal pena: & quando pure ui fosse colpa, niuno debbe essere scomunicato senza prima essere ammonito come dice Santo Thomaso. Quando il giuocatore essendo ammonito non desiste né si rimoue allora si presume che regna in esso la auaritia, & uitiosa passione del giuoco: la quale sentendo l'huomo in se, de' fuggire, percioche d'altro modo po-

trebbe peccar mortalmente per ingerirsi a pericolo di peccato mortale.

Si pone una cagione che mosse a prohibire i sopradetti giuochi di fortuna. Cap. 7.

Fv disopra dichiarato che il giuoco di fortuna non era cattiuo di sua natura: è già dichiarato ch'è cattiuo per essere prohibito, & per il cattiuo uso di quello: ora sia bene che diciamo le cagioni che mossero il Ius a prohibirlo, & per conseguente rimarra manifesto essere pernicioso detto giuoco per i molti & grandi mali che da quello si seggono. La prima cagione tocca una glosa. Et è che giuocare in questo modo non è altra cosa eccetto raccomandare i beni alle forze della incerta fortuna, senza giouamento della Republica, nè si uede in questo altra honesta utilità, ma uero animo di spogliare il prossimo. Contra questa ragione si puo argomentare in questa forma. Chi puo fare donatione & gratia della sua robba senza mettere alcun patto ancora la puo fare con alcun patto: adunque poiche ogni uno hauendo libero dominio per poter alienare puo fare donatione et gratia della sua robba senza patto alcuno, seguita che ancora la puo fare con patto, dicendo. Io ti faccio gratia di questo se uenessero a te tanti punti prima che a me, come disopra fu detto. nè importa che non ui sia altra utilità, percioche senza altro interesse poteua dar i suoi danari, & farne gratia di quelli. Che sia caso di fortuna tanto ritorna in suo beneficio quanto in suo danno: poiche puo guadagnare così come puo perdere. A questo si risponde, che se il
prezzo

prezzo & posta del giuoco è così poco, che leggiermente il darebbe, & perduto li da poca o niuna pena, nè lo mette in bisogno, nè lo toglie uia di altre così doue è obligato a spendere, & guadagnando non mette in fastidio nè in bisogno il prossimo. perciocchè nel medesimo grado, & pre'ume che di amista senza giuoco uolontieri gli lo darebbe, licito sarebbe. & questo conclude l'argomento essere licito si giuochi cio che senza giuoco donarebbe di libera & pronta uolonta: onde conclude l'argomento che il giuoco da se non è cattiuo. Ma quando la posta del giuoco è cosa notabile considerata la conditione della persona, & tanto che non farebbe assoluta gratia di cio con desiderio di spogliare il prossimo fa contra la carità, & contra il precetto di Dio: & nel desiderio di guadagnare al prossimo fa contra la carità di se medesimo, essendo prodigo in mettere la sua roba nella incertezza della fortuna: doue gli ha da seguire pena nell'anima, & danno nella borsa spetialmente quando la ragione & la coscienza gli inditta & auisa che quel che giuoca douerebbe spenderlo in se o nella famiglia, o fra i poveri bisognosi, o saluarlo per i suoi bisogni, & non uuol ascoltare la ragione, ma seguendo la passione & l'appetito pazza-mente & prodigamente lo apparecchia per donarlo a chi i dadi comanderanno. Se la prodigalita è cagionatrice de' molti mali che nella esperienza si leggono senza altra passione eccetto la presuntione di liberale, quanto maggiori saranno quelli del giuocatore auaro, furioso appassionato? Et questa è la intentione della sopradetta gloria, quando dice, che quelli giuochi non sono liciti, i qua-

li si comettono alle forze della fortuna, & non hanno né portano seco utile alcuno ma piu tosto animo di spogliare. Di modo che la glosa bene intesa non condanna il giuoco, ma il cattiuo uso & desiderio di quello: & questo medesimo è proibito per le leggi come disopra fu dichiarato. Percioche il nostro magnificentissimo Dio ne fece gratia de' beni temporali, non gia perche gli conuertiamo in usi uani ma per i profitteuoli a noi & a' nostri prossimi. Di modo che mettergli uanamente & prodigamente nelle mani della fortuna è usar chiaramente male de' beneficij di Dio. Et perche le leggi ciuili habbiano piu tosto proibito i giuochi di fortuna, che i tornei: Dico che la cagione è, percioche ne i tornei è stanchezza che affatica & macera la carne, & la rimoue & apparta della lussuria & otiosita, & impara arte & industria militare. Di modo, che non cōcorre esercizio d'ingegno, e di forze: onde non si mettono totalmente a caso di fortuna, & però se il torneare non fosse proibito dalla Chiesa fatto con buona intentione & regolatamente senza probabile pericolo, sarebbe licito, spetialmente perche ritorna in beneficio della Republica, & per questo il Ius ciuile non lo proibisce. Il ius canonico uedendo, che per la malitia degli huomini & mal uo di quello, il torneare era dannoso uolle prohibirlo. Il quale statuto oblige generalmente tutti ancora che giuochino con buona intentione: percioche è generale senza mettere eccectione. I giuochi di fortuna non sono per imparare arte che possa giouare alla communita: tutto il raccomandano alla fortuna: non portano fatica né esercizio di forze corporali, ma piu tosto portano otio ch'è la porta della lussuria. & però così per
 il Ius

il ius ciuile come per il ius canonico sono prohibiti secondo che disopra fu dichiarato.

Seconda cagione perche i giuochi furono prohibiti, & i mali che da essi nascono. Cap. 3.

LA seconda cagione perche i giuochi furono prohibiti sono i molti mali & i danni, che da essi nascono, de' quali alcuni scriue Ouidio nel terzo de arte amandi: Dicendo, allora: cioè, nel giuoco siamo incauti, perche nello studio & hebrietà di quello ci dichiariamo quali siamo. Qui si apre il nostro petto, & si mostrano i uiciosi secreti. Qui bolle, & s'intermette l'ira, ch'è brutto & diforme uitio, l'auaritia & desiderio di guadagnare ch'è la radice di ogni male. Le contese & le risse con sollecito dolore, risuonano per l'aere le ingiurie col confuso gridare: inuoca il giuocatore Iddio come che fosse adirato, o perche gli dia fauore orando o perche non gli lo dà, & bestemando. Non è fede ne i giuochi, poi che non rispondino al nostro desiderio, ne ubediscono al nostro comandamento. Souente mi ricordo hauer uedute le gote de' giuocatori bagnate con lagrime. Da queste parole di Ouidio sia bene che cauiamo i mali principali di che fanno mentione, & gli dichiariamo uenendo piu in particolare. Il primo male è la trascuragine con la quale incautamente si dissoluiuo i giuocatori perduta la compositione & mensura hebrei nel giuoco si mostrano dissoluti: & allora licentiati i portieri, & rotte le porte si aprino i cuori lasciando uscire in publico i secreti uitiij, scandalizzano i loro prossimi: col cui scandalo poi che non si de' far molto del buono quanto meno si de' fare del cattiuo.

Riducono

Riducono col loro cattiuo esempio i loro prossimi a simili cose. I figliuoli percioche sono inclinati a seguire gli esercitij & i costumi de' padri rimangono heredi de' peccati, & dissolutione. Contra questi fa quella sentenza del nostro Salvatore, che scriue San Matteo all'ottauo capitolo. Megliore sarebbe loro che con un sasso al collo fossero gettati in mare, che scandalezare alcuno di questi piccioli che in me credono. Questi come dice l'Hostiense sono obligati a pagare, & restituire a Dio il seruo che col suo cattiuo esempio desuiarono dal Diuino seruitio. Conforme a quel che dice il Ius ciuile. Chi accetterà, desuierà, o impeggiorerà il seruo o la serua altrui, paghi il danno col doppio: Il secondo male è l'ira, & ancor rabbia: laquale spesse volte si conuerte in odio contra quelli che guadagnano: molte volte uiene la colera alle mani, si sdegnano i giuocatori contra chi gli riprende, odiano chi gli corregge, non stimano nulla perdere gli amici, & hauergli per nimici se non gli imprestano per giuocare, onde auiene che fa la penitenza chi non ha colpa: tornano a casa irabbiosi, gridano con le innocenti moglieri: uederete Messer bastone, & il giuoco della ciueta, menando di tal sorte le mani, in questa guerra, che non è alcuno che ui possa mettere pace eccetto il magnifico pugno, segnando col suo segno la pace nel proprio uolto della donna. Alcuni non hanno con chi gridare rompono l'ira in se stessi, come già uno ruppe il tauoliero nella propria testa, altri si pelano la barba, altri mangiano le carte. Vedete che bel passatempo. Nondimeno il uederli rompere le teste, et pelarsi la barba io l'hauerei per delecteuole passatempo, & per gratioso spettacolo, uedere come accarez-

za il diavolo i suoi seruitori. Il terzo male è auaritia generatrice di tutti i mali come dice San Paolo nella prima epistola a Thimoteo al sesto capitolo. Questo uitio è inseparabile compagno de' giuocatori, & perciocche l'auaro non è liberale dice Aristotile nel quarto della Ethica, Che il giuocatore è liberale & scarso. In tanta maniera la cupidigia ardi ne' giuochi, che alcuni inducono con importunità gli altri a giuocare, & uolendo lasciare i giuochi gli tengono per forza. Da questa cupidigia o auaritia nascono infiniti inganni, & falsità ne' giuochi: quindi auiene il rubare quando non u'è che giuocare: & rubano i giuocatori non solo a gli strani, ma ancora a' padri, signori, & maestri loro. Se sono discepoli in arti mecaniche, & ancora che perdano nel giuoco restano obligati a restituire quel che rubarono. Molti dottori dicono ch'è peggiore il giuocatori che l'usuraro. Se alcuno pigliando cinque perche impresta cento si chiama usuraro, che diremo noi di colui che si mette a giuocare con cinque ducati e guadagna cento? Oueramente grande et diabolica usura. se a' giuochi liciti non si permette giuocare piu di un giuolio, o un ducato come fu dichiarato nella prima parte di questo trattato, molto meno si cōsente a' giuochi prohibiti: qual riprensione basta per coloro che giuocano le ueste delle proprie mogli, i tapeti, et le altre cose di casa, o l'impegnano all'Hebreo per giuocare: de' quali uno dopo che non haueua lasciato in casa altro che un cauezzale sopra ilquale sedendo il marito & la moglie ramaricandosi lei di questo, rispose lui. Tace matta che piacendo a Dio non rimarremo in questo: intendeva la donna della miseria, & lui intendeva & parlaua

parlaua del caueziale, ilquale tosto il di seguente giuocò. Alcuni quando non hanno che giuocare giuocano sè medesimi partendosi in quarti: & quando hanno perduto il corpo giuocano l'anima. Tale era quello che trouò per la strada il glorioso dottore San Bernardo, che ueniua caualcando, & gli disse: huomo di Dio uoi giuocare cotesto cauallo contra questa mia anima? Rispose San Bernardo, che uolontieri, & che chi piu punti gettasse guadagnasse. Il giuocatore allora molto allegro con tre dadi dalla prima tratta gettò deciotto punti: & tosto afferrò per le redine il cauallo tenendolo per suo. Disse allora San Bernardo, Aspetta figliuolo che piu punti di cotesti hanno i dadi. Gli trasse il glorioso huomo, co i dui gettò dodeci punti: il terzo si parti miracolosamente in due parti, & nell'una uscirono sei che faceuano deciotto, & nell'altro uscì un punto, che in tutti furono decinoue punti, & guadagnò il glorioso San Bernardo l'anima del giuocatore: il quale conuento con questo miracolo si mise sotto la ubidienza di quel dolcissimo padre, & fu religioso & finì la sua uita santamente. O ribaldi, o infelici, o uita male impiegata, o forza perche sei così uacua: o quanti lasciando morire la famiglia di fame, & che patiscono nel uestire & nel calzare penuria grande, mettono alla uolontà delle carte quanto possono hauere. Il quarto male sono le contese & risse, dicendo l'uno, che tante uolte inuitò: l'altro dicendo che non è uero. Et quindi auuengono le ingiurie, il confuso gridare, le superstitioni & gli abusi. Dicendo che il di che hanno di giuocare, le loro mogli non hanno di parlare con essi, che l'hanno per cattiuo augurio,

rio: nè uoglio giuocare in alcuni di, & questo non per deuotione, ma per abuso, & superstitione, dicendo che in quei dì sono alcune hore infelici. Altri gridano quando gli parlano, mutano i dadi, & le carte: dicendo, che hanno di guadagnare con alcune piu che con altre, essendo differenti, si leuano la cappa, & la spada, dicendo, che quello gli fa perdere: mutano il tauoliero, uoltano la sedia alla rouerscia, baciano le carte, perche gli sieno fauoreuoli: se perdono leuando con la mano destra le uano con la sinistra: non noogliono guadare le loro carte, sinche gli altri non hanno uiste le carte loro: se gettano asso nella prima tratta: credono, che nell'ultima hanno certo il guadagno, se al principio gettano buon punto aspettano dal buon principio allegre fine. Raccomandansi al demonio, credendo, che per pagargli in questo mondo gli sarà fauoreuole. O pazzi, o ciechi non uedete uoi che insieme co' danari perdette il senno, & la fede? Quando sono satij di gridare con le creature, & tal uolta senza gridar con esse. gridano con Dio: come quel manigoldo, che con la spada nuda andaua sotto la tauola dicendo. sei qua Dio, uien fuori ad amazzarti con esso meco.

Altri cinque mali del giuoco.

Cap. 9

IL quinto male è il solecito, & graue dolore di quel che ha perduto al giuoco: di donde uiene disperatione. Et cosi la malitia conuerte il giuoco il quale fu trouato perche fosse instrumento di piacere, in tormento infernale. Il sesto male è, le maledittioni, brutte parole, bugie confermate

confermate con giuramenti accioche sieno piu crete. Mal considerano quel che santo Ambrosio dice. Tutti quelli che dicono bugie sono figliuoli del diauolo: il bello è che offeruano molto bene i giuramenti che fanno: come si puo prouare per colui che fecece giuramento solenne di non giuocare danari secchi per non rompere il giuramento, ilquale il di seguente bagnò i danari in acqua per giuocare. Vedete che buona conscienza per essere giouine. Il settimo male è la biastema con laquale si offende Iddio grauissimamente, & si prouoca a castigare tutta la comunita de gli huomini con giusta ragione, perche consente costi manifeste & brutte ingiurie, & irreuerenze di Dio. Alcune uolte i giuocatori si accendono tanto in biastemare & abborrire Iddio che quel che non possono fare in lui eseguiscono nella sua imagine, spattando, o co i pugnali ferendo quella: nel che ha mostrato Dio grandi miracoli. percioche alcune uolte è uscito sangue dalle tali imagini ferite: altre uolte i percussori subitamente sono stati tormentati da' demoni. Dicono biasteme quali non ardiscono dire i dannati nell' inferno, ancorache sieno piu rabbiosi & disperati: uoglio mettere dui esempi di questo non per ridere ma per piangergli. Il primo è d'uno che si raccomandò a Dio et a San Pietro quando cominciò a giuocare, & poiche hebbe perduto disse. Dio tuò dirizzando una fica al cielo: & a S. Pietro disse. Pietro bacciami in tal parte. O scellerati, o ueramente demoni grandi. O infinita misericordia di Dio che tal consente

Il secondo esempio è di colui che col dispetto conche perdeua chiamò un suo seruitore con un' officio della Madonna, & facendo aprire le letanie cominciò a biastemare il no

me del nostro signore Iddio, & della sua gloriosissima madre: & poi ad ogni passo dimandando chi viene biastemma il sãto che seguiva; a questo modo diceua le letanie quel capellan maggiore del diauolo. Per hauere piu tempo p̄ giocare perdono i diuini officii, la messa la predica, l'opere pie: e se pure fanno oratione, e mettono dell'olio nella lampada è perche Dio gli sia fauoreuole nel giuoco. Ilche è nũ'altra spetie di biastẽma si presuma di Dio, che la sua purissima bontà fauoreggi i peccati, onde lo fanno indirettamente compagno della loro maluagità. O heretici, Nõ guardano le feste poiche in esse giuocano, e fanno piu e maggiori peccati ch' in altri dì, fra quali è graue la biastemma contra Dio: & questa fu la principal cagione di proibire i giuochi. Et percioche a' Principi si appartiene castigar i biastematori, e cosi gli lo comanda la Chiesa deono usare castigo ne' giuochi, poiche da essi cosi ordinariamente seguita il biastemar Iddio. L'ottauo male è il mettere i suoi beni all'arbitrio della infedel fortuna. Il nono male è la tristezza tal uolta accompagnata dalle lagrime; laquale cosi enerua, & toglie uia le forze al giuocatore quando perde, che nõ solo il turba per lo spirituale, ma ancora per il temporale. Conueneuolmente è compreso il giuocatore p̄ quel figliuolo prodigo del qual dice il nostro Salvatore per s. Luca al xv. cap. Che partito dalla ubidienza di suo Padre: dissipò la sua portione uiuendo lussuriosamente, & disordinatamente. O quanti dissiparono, & consumarono in giuochi grosse facultà, & diuennero poi mendichi, per giusto giudicio di Dio, abbandonati dalla sua Maestà, e da gli huomini. Medesima mente molti di questi disperati si uccisero, & le mani che ministraro-

ministrarono nella colpa, furono carnefici nella pena. Et ancora sarebbe tollerabile che loro stessi, & soli patissero il dolore: ma è da piangere che ritorna sopra i parenti, amici: sopra le moglieri & figliuoli: iquali con la perdita della robba sentono quello dell'honore, e piu quella dell'anima: nelche pecca il giuocatore grauemente: che dice Santo Agostino, che il peccatore tornato a penitenza fra le altre cose che dé piangere è la pena & dolore che diede a' buoni con le sue cattive opere. O huomini ciechi, che di quel che doueui riceuerne riposo, riceuete tormento in questo mondo, & nell'altro. O misera seruitù. È da considerare, che non solamente sono prohibiti questi giuochi ma ancora il uederli. Et se i compagni che sono presenti col lor fauore o aiuto o esortatione gli riducono al giuoco o gli intertengono in quello o gli danno danari, o partecipano nel giuoco, se i giucatori peccano mortalmente, ancora peccano essi mortalmente. Se non danno cagione al giuoco in alcuni di questi modi, o in altra simile non peccano mortalmente, eccetto se fossero persone che con la loro correctione potessero rimouerli da giuocare, percioche nol facendo, pare che allora acconsentino al peccato. Così il dice un decreto. L'errore alquale non si fa resistenza, & che non è corretto pare che è approbato. Et per ciò è cosa pericolosa riguardare i giuochi: percioche potrebbero con deliberatione acconsentirui la uolontà, & affetionandosi gli huomini ad alcuna delle parti, & con interesse altrui pascino in se stessi l'auaritia. Questo spetialmente è prohibito a' preti per cagione del cattiuo esempio.

Dichiaransi il decimo male; cioè quanto sia grande la pazzia de giuocatori. Cap. 10.

MOLTE sono le pazzie de' giuocatori, sono peggiori che idolatri negando la ubidienza a Dio, & dandola a' dadi, o alle carte: percioche al pouero bisognoso ricusano dare il poco comandandolo Dio, & al comandamento de' dadi danno gran somma di danari: & in difetto di questo non solo la metà della cappa, come San Martino la diede per l'amore di Dio: ma tutta, & ancora il saio. Et in questo modo nudi seguino il lor Signore che è il demonio con tanta hebrietà, che giuocando quel c'hanno, giuocano l'altrui, rubando, & ingannando e cercando impresto per giuocare, che sciocchi sono ben quelli, che p tal effetto gli imprestano. Mostrasi la superfluità della pazzia loro, che conosciuta la malitia del tiranno Signore, in uece di lasciarlo tanto piu lo seguino quanto piu male gli fa: & piu amano questo, che gli ruba i loro beni, che Iddio che gli li diede; & le ingiurie che da costui riceuono nel nostro glorioso Dio uorrebbero uendicarle, & della sua Maestà si lamentano, & dicono male. Qual maggior pazzia puo essere che farsi suddito di cosi ingiusto Signore, che mai non fece giusta sentenza, quale il giuoco è, che dà l'altrui a chi non gli tocca ne cosa merita. O ueramente perduti piu che quello, che al giuoco perdono, poiche la delectatione di maneggiare, & trarre in qua, & in la alcune ossa di cane preferiscono alla gloria di Dio. Dicono che giuocano per fuggire l'otio. Al che risponde san Bernardo dicendo.

H Cosa

Cosa è ueramente da ridere che per fuggire la otiosità, si facciano cose otiose, & senza utile. Si uccidono & consumano con le proprie mani: i quali riprende San Bernardo in persona di nostro Salvatore dicendo. Io ti conquistai con le mani inchiodate: tu ti perdi & consuma con le mani sciolte & libere. O come lascerebbono il giuocare se uedessero come di sopra si sta pronuntiando la sentenza di morte contra loro. Accusando San Bernardo la colpa della sua tenera età dice. Giuocaua io fuori in piazza, & nel secreto della regal camera si daua contra me mortal sentenza. Non condanniamo noi per pazzo colui che sentenziato alla forca ui andasse giuocando, & ridendo? Poiche come Santo Agostino dice non è il tempo della presente uita eccetto un corso, un correre alla morte, nel quale non ci consente fermare nè caminar piano; ma con iguale & frettoloso mouimento tutti siamo astretti al furioso correre: doue si conclude, che occupar la uita in giuochi è andar alla morte giuocando. Della qual pazzia se uedessero come il demonio se ne ride, al meno per non dar allegrezza a' lor nimici si correggeriebbono i giuocatori. Il giuocatore è quel cattiuo seruo, del qual dice il nostro Salvatore per San Mattheo al uentesimo quarto Capitolo. Se dicesse quel cattiuo seruo nel suo pensiero. Il mio signore tarda, non uerrà così tosto, & scordato per cote i suoi compagni prendendo compagnia con uitiosi: non attendera se non a mangiare, bere, & giuocare, trouarsi ha ingannato: perciocche uerrà il suo signore il dì che non l'aspetta, nell' hora che non sa.

Onde molti sdegnata la uita perche cost male si preuagliano di essa, scampa all'improviso con grande prestezza, & uelocità. E' il giuocare incidente a tutti, & piu a quelli che hanno età & stato graue è molto piu biasimeuole. Udite uoi Cavalieri & Principi che hauete officio di reggere gli huomini, castigare i uittij, remunerare le uirtu, uegghiare sopra i uostri popoli. Udite uoi mercanti, che nelle fiere hauete non minor tenda di giuochi che di panni: compartite i uostri danari tanto per giuocare, & tanto per mercantare, & uolesse Dio, che alcuni giuocassero tanto & non tutto. Voi tutti a chi età, stato, officio & arte fu dato: perche si attenda alle cose da douero, & si lasci il giuoco, & le cose da scherzo, udite quel che dice Seneca. Molto peggiore è a quelli che hanno autorità di uecchi, che habbiano uita di fanciulli che giuocano al pare o dispare: caualcano un pezzo di canna per cauallo, & fanno altri simili atti fanciulleschi: poiche non sono men leggieri i giuochi de' maggiori; & se pure u'è questa è la differenza, che cio che in quei iscuola la fanciullezza, & la ignoranza, in questi condanna la uechiezza & l'auaritia. Quelli giuocano, & si prendono spasso senza far male come il comanda la loro innocentia: questi giuocano senza far bene come il comanda l'auaritia. Vedete che giudicio di fanciulli o per dir meglio di pazzi è hauere per delectabile solo quello ch'è senza utile. Male intesero Salomone, il qual dice nel xv. pro uerbio. Gaudio è al pazzo la pazzia. Et Seneca il gran morale insegna. Fondamēto della buonamēte è nō allegrarsi di cose uane nè hauer piacere di quello ch'è senza utile.

Et uoi ci contentariamo, che il giuoco fosse senza utile, senon fosse con tanto danno. A chi non è licito l'utile meno il sarà l'infinitamente dannoso. Dimmi ti prego misero giuocatore, quale scusa hai tu, poiche per ogni banda, che ti uolti trouerai chi ti dissuada il giuoco. Se alzi gli occhi al cielo uedrai, come condanna alle esteriori tenebre il seruo inutile il figliuolo di Dio, come leggiamo in san Mattheo al uentesimoquinto capitolo. Di perche perdi tempo a uista d'un signore che è così se- uero castigatore. Il uedrai molto liberale uerso il pen- sierofo, come scriue ne' suoi prouerbi salomone al ter- zo, dicendo. Piene ha le due mani per donare longa ui- ta, ha nella destra ricchezze, & gloria nella sinistra. Dimmi cattiuo seruo, & inutile ti puo fare tali fauori il giuoco. se riguardi quel che hai dinanzi, uedrai i tuoi peccati, che domandano giustitia a Dio, come il sangue di Abello, & i demoni come solleciti carnefici con la spada in mano, bramosi di eseguir la in te, & spogliar ti. Questo è quel che dice seneca quando il nimico fre- toloso si accosta al lato, & si muta con polso & comanda to il misero, sparge, & scote la necessità, cioche accu- mulò la otiosa pace. Questo stesso huomo illustre par- lando a' saui, & potenti dice. Perche componi, & or- dini giuochi. Non u'è spatio, ne luogo di giuocare, per riparo de' miseri sei chiamato: promettesti, che aiuta- resti i naufragi, soccorresti i bisognosi. Doue ti discosti che fai. soccorri d'ogni banda, tutti distendono adosso te le mani, chiedendo aiuto della perdita uita, & messa in pericolo. Conuiene questa sentenza principalmente a quelli che hanno cura d'anime, o dominio sopra huomini:
a' quali

a' quali il prendere dell' officio è promessa, e debito di soccorso. Adunque come non sentino il lor pericolo quelli, che lasciano queste cose per giuocare? Anzi ueggiamo che sono maestri di questa diabolica arte, & le case loro sono la scola. Dalla cura prendono discusa: dall' obbligo libertà. Cio che gli doueua far pu solleciti per seruire che è il maggior salario: gli fa piu liberi per offendere, & otiosi per giuocare. Guardatiui adunque, che non ui soffichi il sangue, & sudore de' poueri, che beuete: ricordateui, che se bene nol seruite pane è di dolore quello, che mangiate.

Si riprendono quelli, che danno casa, & comodità per giuocare tenendo ridotto, & i Principi, & giudici, che gli consentono.

capitolo II

DALLE sopradette cose si puo conoscere quanto offendono Iddio, & la publica utilità quelli che riceuono nelle case i giuocatori, & gli fauoreggiano. Veramente questi sono nimici della Republica, consentendo che gli huomini perdano la loro facoltà, rimangono poueri, infami, rubelli, & otiosi. Il gran male che questi fanno, il molto, che offendono, si puo congiettare per le molte & graui pene & castighi, che il Ius mette contra loro. Primieramente la casa debbe essere confiscata. Ancora se il tal recettore di giuocatori per cagione del giuoco fosse ferito, o ingiurato, rimane con l'ingiuria, & non puo procedere contra il reo ciuilmente ne criminalmente. Ilche fu ordinato per ignominia, & uituperio de'

tali che tengono nelle case loro tauolieri, & ridotti per i tai giuocatori. Ancora. se al tempo che nelle case loro si giuoca gli sarà rubbata alcuna cosa, l'hanno perduta ancorache si truoui, ne possono procedere contra il ladro. A questo risponderete, che dette pene s'intendono di quelli che tengono, & riceuono i giuocatori, & danno loro commodità: perche gli dieno alcuna cosa, di modo, che guadagnano salario. Contra questa risposta ben chiara è la Republica, che queste pene ancora le meritano quelli, che senza alcun'utile ammettono, & tengono ridotto di giuoco, & l'hanno in costume. Et la ragione di questo, è percioche l'intento delle leggi di dar queste pene non fu il guadagno del recettore: mai grandi mali, che da' giuochi, nascono: i quali danni ritornano nella comunità: le cui parti sono quelli, che giuocano: adunque poiche questi mali ancora si seguono dando casa, & commodità di gratia, come se dessero cio per premio, & ancora piu poiche trouano i giuocatori seruitio senza spesa, seguita che la intentione del lus ancora è di castigare questi, specialmente, che la legge parla assolutamente del ricettore de' giuocatori, & non dobbiamo distinguere, ma intenderlo in tutto del ricettore. Questo medesimo dice, & specifica la legge di questo regno di Castiglia: dicendo, che non solo i ricettori, che uiuono di questo, & quasi l'hanno per esercizio, ma che ogn'altro che da casa, & commodità per giuocare, incorrano in tutte quelle pene messe contra gli stessi giuocatori. Laqual legge fecero i nostri Christianissimi Principi Don Fernando, & Donna Isabella, in Toledo l'anno M CCCC LXXX. Notino questo, &

piaccio

piaccia a Dio con quella contritione, che deono i caualieri generosi, & huomini ricchi di qualunque stato che sieno, iquali per mostrar grandezza, & perche le case loro steno accompagnate di gente ui tengono tauolieri & apparecchi per giuocare. Questi peccano piu che altri: percioche consentono nelle case loro quel che sono obligati a castigare nelle case altrui: & col loro cattiuo esempio i Retirano dietro se i caualieri, & questi i minori. Non ardiscono castigare ne i sudditi cio che loro hanno per officio. Di modo che quelli, che haueuano da essere estermatori de' uitij sono conseruatori loro. O peccatori che errore è questo far stato di nobiltà cio che è inferno & scola di peccati. Molto peggiore è questo, e piu in offesa di Dio & danno della Repub. che se ne uostri palagi tenessi il prostibulo delle publice donne. Veggio molti chiari per sangue, e non per costumi iquali essendo ricchi per gli infami giuochi si sono indebitati & impegnati in molta quantita, e poi sono uenuti a tanta uilta e bassezza, che giuocano i caualli che caualcano, l'argento cō che si seruono i drappi che uestono, & le arme con che si deono difendere. O cosa horribile da sentire, & abomineuole da uedere. O quanto grauissimamente peccano i Principi, Baroni e Rettori, che tanti mali simulano. Non è altra cosa non castigare i rei, che fauoreggiargli, & conseruargli nel male. Percioche ancorache alla serenità & benignità de' Principi & Prelati si cōuengá & stia bene il perdonare le proprie ingiurie, nō stà bene si perdonino, & dissimolino le ingiurie de' sudditi, & molto meno quelle d'Iddio & di tutta la Republica: quali sono quelle che portano seco il giuoco: percioche questo sarebbe far

gratia delle cose altrui. Dice il glorioso dottore San Gregorio a questo proposito. Se il Prelato perdona senza castigo l'offensore del signore, certo grauemente offende, come chi rimette le ingiurie & i debiti del celeste Re & signore con propria autorità & presuntione. Cio che contra noi si fa leggiermente possiamo perdonarlo, & come di cosa nostra farne gratia: ma quello ch'è contra Dio ha da essere con gran discretione castigato, & che non resti senza castigo. L'officio del buon Principe è come dice San Thomaso: Hauere cura & studio della successione & substitutione de gli huomini che presidono in diuersi officij: così come il Re dell'uniuerso uedendo, che le cose corruttibili in sè non possono perpetuarsi prouide per la generatione che alcune succedessero all'altre. Il qual sourano Principe deono imitare i terreni Principi, ordinando, che gli officij della Republica sieno pieni. Il che si fa bene, quando studiano di prouedere l'officio piu tosto che la persona: & quando a' uecchi rettori delle città non sostituiscono giouini, nè si danno i tali officij per successione o seruitij, nè si uendono: ma per meriti. Ancora l'officio del buon Principe, & de gli altri Baroni è con sante leggi, & comandamenti, con pene, con gratie & fauori rimouere i sudditi da' uitij, & prouocargli alle uirtu. che sia certo il tristo che ha da essere dimesso, & il buono che ha da essere honorato. Nel che remedano il nostro sourano Iddio; il quale da la legge a gli huomini: a gli ubidienti promette & dà gloria, a' rei castigo. Ancora. Tocca all'officio del Principe di fendere i sudditi da gli nimici; percioche poco giouarebbe il rimedio de gli interiori pericoli, se non

ui fosse ancora difesa & resistenza a gli esteriori . Itali
 Principi chiama l' Apostolo scriuendo a' Romani al 13 .
 Capitolo , ministri di Dio ; percioche seruono Iddio nel-
 le sopradette cose . Et quindi inferisce che si gli de' dar
 tributo come stipendio & salario del ministerio & serui-
 tio che fanno alla Republica . Ma non deono hauere det-
 to tributo i Principi & Prelati per premio ; percioche
 il proprio premio , & guiderdone del Principe , secon-
 do Aristotile nel quinto della Ethica , E' laude & hono-
 re : & colui che di questo non si contenta e' tiranno . Que-
 sta laude & honore non s' intende solamente dell huma-
 no , che questo sarebbe uanità ; ma della laude & honore
 diuino , il quale si dà a quelli che ben gouernano . Percio
 che il buon Principe & signore maggior gloria hara nel
 cielo che in alcuno de' sudditi , come San Tomaso dice .
 Et medesimamente dice . Il premio & guiderdone del
 Principe non e' la gloria & honore de gli huomini , ne
 cosa alcuna terrena , ma sola la uita beata , & eterna .
 Ancora dice . Il fine del Principe in questo modo e' la pa-
 ce della Republica , & uiuere secondo le uirtu : per la-
 qual fatica non solo si gli de' dare tributo ; ma ancora
 si gli de' dare tributo spirituale delle orationi , pregan-
 do Iddio per loro . A che ci esorta San Paolo nella pri-
 ma a Timoteo al secondo Capitolo , dicendo . Io ui pre-
 go che primieramente & principalmente fate oratio-
 ne per i Re & per tutti quelli che sono in alto stato , poi-
 che il ben loro e' nostro accioche uiuiamo in riposo &
 in pace . Ancora dice il profeta Baruch al primo Capi-
 tolo . Pregate per Nabucdonosor accioche uiuiamo sot-
 to la sua ombra . Da questo obbligo di pagar tributo à
 princip

Principi, & Signori, sono liberi gli ecclesiastici, per particolare, & spetial priuilegio de' Principi. Ilche si piglia fondamento in legge, & ragione naturale. Et quindi auuiene, che appresso i Gentili erano liberi & franchi da ogni tributo quelli, che attendevano a' diuini officii. Così si legge nel Genesi al quarantesimo settimo capitolo, parlando di Giuseppe quando dice che mise tutto il paese dell'Egitto sotto l'Imperio di Faraone, eccetto però quel paese che il Re haueua dato a' sacerdoti: a' quali da granari publici si daua a tutti ordinariamente da mangiare: & poi appresso di questo seguita, che tutta la terra di Egitto pagaua la quinta parte de' frutti, per tributo al Re, eccetto quella de' sacerdoti, che era libera & franca. Questo è molto giusto, & di ragione: percioche così come i Re, signori, & Principi hanno cura della Republica nel temporale: così ancora hanno cura, & gouerno gli ecclesiastici nello spirituale, onde con orationi, & con sacrificii ricompensano al Re cio, che si affatica per la pace, & quiete loro. Questa tale disgressione fu qui inserita & raccolta, accioche i Principi conoschino: & appresso molto bene habbino da considerare quanto grande & degno premio meritino in terra, & in cielo, se fanno, & usano bene l'officio, che loro appartiene: & poi pel contrario non meritano la gloria in cielo, nè manco il tributo, & l'honore in terra, se non saranno accesi nel zelo del seruitio, & honore del nostro grandissimo signor Iddio, & beneficio della Republica.

publica. Et percioche da questi scelerati, & illiciti giuochi ritornano, & nascono cosi graui, & inconuenienti ingiurie all' onnipotente Dio, medesimamente cosi graui danni alla Republica, esorto humilmente nel Signore tutti i Re, & Principi, giudici, & rettori di ogni regno, & qualunque Republica per il rispetto, & riuerenza, che a Dio sono debitori: che primieramente bandiscano, & uietino i giuochi de' loro palazzi, & poi con meritati, & debiti castighi gli caccino, & sbandiscano di tutti li loro stati, & paesi. Alle magre, & deboli scuse che sanno trouare i Cavalieri, che giuocano, alcuni in questo modo dicendo, che d'altra maniera sarebbono soli: Altri poi dicono, che non hanno altro che fare, nè altro in che possano passare il tempo. A questi tali breuemente rispondendo si dice. A i primi si dirà, che non è alcuno in questo mondo solo, eccetto il mal accompagnato: nè la soletudine è molesta, eccetto però all'ignorante, che non ha materia, ne modo, ne intelletto per contemplare, & considerare, & per il medesimo al tristo, & impatiente, CHE non puo, ne sà in alcun modo sofferire la compagnia solamente di se stesso: che percio non manca d'immaginarsi, & di andar cercando con tutti quei modi, che sa, & può, con chi si distorrà, & allontanerà da se, perche non puo stare con seco. Il molto sauiο, prudente, & uirtuoso, allora è piu accompagnato, quando è piu solo. Determinatione è questa di Seneca: ilquale scriuendo a Lucullo dice. Il primo, & principal segno

Et argomento per conoscere la mente composta Et accordata, è poter sofferire stare con se medesima. Il buono quando è solo discorre i tempi passati, Et gli paragona con quelli a uenire: ascende a' cieli fino ad arriuarre a Dio: ricerca i luoghi ascosti della sua coscienza: considera quel ch'è da correggere, Et quel ch'è da migliorare. Oltre a cio ui sono molti huomini uirtuosi, saui, discreti, gratiosi, la compagnia de' quali è molto differente da quella de' giuocatori. Item. Qual miglior compagnia puo essere che quella de' libri ne i quali sono presenti gli huomini illustri passati, le nobili prodezze, Et i uirtuosi esempi. Veramente sono gioie di grande ualuta i libri: non fanno spesa, non parlano senon quando gli comandano: tacino quando uogliono che tacciano. Perche adunque diti signori che perche siate accompagnati fate i uostri palaggi scola di giuochi? A i secondi dico ch'è grande confusione quella di loro dire che non hanno che fare segno è che nella loro giouentu non imparano lettere, musica, Et altre uirtu, gli atti delle quali non meno sono deletteuoli che honesti: Et poi che passa tempi innumera bili sono liciti de' quali parliamo nella prima parte di questo trattato: Non consiste il difetto in non hauere che far, ma in non hauer piacere del buono, Et gustarlo: Et questo per essersi sutfatti a' cattiuu costumi dalla uechiezza. Honesto passatempo è la caccia, che si puo fare senza pergiudicio, il trar di schioppo Et di ballestra, lo esercitarsi in caualcare alla ginetta, Et alla usanza: ne' giuochi d'ingegno, Et di forze, Et gagliardezza corporale, leggere o ascoltare alcune uolte cose di Dio, Et al-

tre uolte cose d' historie & di caualleria: alle uolte cose di argutie: che di tutto sa bene usare il uirtuoso: altre uolte godere della musica, & cosi rinfrescare l' appetito del fastidioso animo. Insieme con questo si de' pensare la breuità della uita, & se bene il uogliamo considerare manca il tempo per il necessario, & non auanza per l' otioso. Che disconforto & oscurita aspettano questi nella morte hauendo cosi male spesa la uita. Quelli che hanno suditi, & amministrazione di giustitia se uogliono attendere a quello che sono obligati, dirāno col nostro Saluatore, che è piu il formento che i mercenari. Resta per conclusione di questo capitolo dichiarare se peccano quelli che fanno o uendono dadi, & carte. Dico che percioche di queste cose per il piu usano male gli huomini in uenderle a chi si uoglia indifferentemente è peccato mortale, & se non desistono di farle, & di uenderle non deono essere assolti: percioche sono simili a chi dà il cortello al furioso perche uccida se stesso o altri. Vero è che se solamente uendessero le sopradette cose a persone graui & honeste, dalle quali con ragione non si de' presumere che useranno male di esse, nè di altro modo eccetto come il ius comanda, allora sarebbero degni da essere iscusati: percioche cosi come questi giuochi si possono fare senza peccato: cosi in quei casi si possono uendere questi instrumenti senza peccato. Il medesimo dico di quelli che imprestano per giuocare detti instrumenti, o danari, che se gli imprestano a persone perche giuochino danari secchi, & contra la prohibitione delle leggi, peccano: ma se giuocano per ricreatione, & conuito conforme;

conforme alle leggi non peccano. Ancora è da considerare ciò che il Panormitano dice. Che se il giuocatore impresta danari al compagno che giuoca contra lui, che non gli li può chiedere; & se altri gli impresta con chi non gioca gli li può chiedere; ma pecca perchè gli da occasione da giuocare.

IL LIBRO DELLA SECONDA PARTE.

TERZA PARTE

LAQVALE TRATTA DELLA

RESTITVTIONE DE' GIOCHI.



Si pone un caso nelquale quel che si guadagna al giuoco si dè restituire di necessità ma non già a colui che perdè. Cap. I



QVANTO alla terza parte di questo trattato nella quale habbiamo da ragionare delle cose acquistate al giuoco se si deono restituire: & in quali casi, & a chi, & quando de obliigo, & quando di consiglio: Sono da considerare alcuni casi, ne i quali secondo la determinatione dell'angelico dottore San Tomaso. & comunemente & conformemente di tutti quelli che ben sentirono la restitutione è necessaria: di modo, che colui che guadagna non puo far limosina di cio, eccetto quando non si sapesse, o non si troua a chi tocca. Et questo a qualunque giuocatore, che sia. Il primo caso è quando guadagnò a persone che non poterono alienare quel che giocauano. Quali sono i furiosi, i prodighi dissipatori: a' quali per essere tali sono dati gouernatori per il giudice perche de tali si debbe intendere Ancora quelli di 25. anni in giu spetialmēte gli horfani.

Ancora

Ancora i molto semplici & ignoranti, i sordi, i muti, i ciechi, gli instorpiati con perpetua infermità: & così il comanda il Ius. Medesimamente le donne che non hanno altro che la dote: gli schiaui: perciocche tutto quel che hanno è de lor patroni, & non lo possono alienare: i religiosi ancorache sieno Abbati o priori, o simiglianti: perciocche se alcuna cosa hanno per il loro uso concesso da lor superiori, o raccomandato alla loro amministrazione, non lo possono dar nè alienare spetialmente in cose illicite quali sono i giuochi: perciocche non hanno proprietà nè libero dominio. Ancora i preti, le cose deputate alla fabrica o per i poveri non le possono alienare, come il dichiara il santo dottore Tomaso. Di modo, che quelli che tali cose hanno, o per giuoco, o per altra uia, sono obligati a restituirle alla fabrica, o a' poveri: & ancora i medesimi preti che le alienarono rimangono obligati a restituirle. Item, i figliuoli, che ancor non sono mancipati nè fuori del gouerno de' padri non possono alienare i beni de' padri loro: & se pure il figliuolo contra la uolontà de' padri toglie de' loro beni comette furto, & s'è cosa notabile pecca mortalmente. Di modo, che se saranno molti heredi dopo la morte de' loro padri è obligato a mettere nella sua parte o contribuire a gli altri cioche tolse: eccetto se fosse poca cosa considerata la qualità delle persone, o se i padri gli l'haessero perdonato. Ma se i figliuoli haessero beni castrensi quali sono quelli che per ragione delle arme, o caualleria hanno acquistato. Medesimamente se haessero beni quasi castrensi, che sono quelli che si acquistano essendo auuocati, o notari, medici, giudici, o per qualche altro officio publico. Et
se

se sono ecclesiastici, quel che hanno per il lor seruitio, & fatica per uso loro de' beni della Chiesa. In questi casi i figliuoli hanno dominio sopra detti beni, & gli possono alienare, et possono disporre di essi al modo loro, & così il dispone il ius. De' beni profiticij che sono quelli che guadagna il figliuolo co i beni del padre quali sono i frutti delle paterne possessioni: o quel che guadagnò nella mercantia co i danari del padre, non possono disporre nè alienargli percioche non hanno il dominio loro, ma sono in potere & libertà del padre: & questo medesimamente è proibito dal ius. D'altri beni che si chiamano aduenticij che i figliuoli hanno per altri esercitij, o doni, non possono disporre viuendo il padre nè far testamento senza lor licentia. Percioche per allora il padre ha usofrutto compiutamente de' beni del figliuolo: adunque molto meno il figliuolo potrà alienare gli altri beni che sono propri del padre. Concludiamo che ogni uno & ad ogni giuoco che guadagni alle persone sopradette, è obligato a restituirlo, non già ad esse, ma a tutori, curator, mariti, prelati, monasteri, chiese, padri, signori; percioche di ragione a questi tocca la repetitione. Quelli che sapendo la conditione di queste persone giuocano con essi, non solamente non guadagnano nulla ma come rubatori o ladroni son obligati a restituire. La ragione di tutto questo è, percioche come i sopradetti non hanno dominio, potere, nè proprietà de' sopradetti beni, & se pur l'hanno non hanno libera amministrazione nè possono disporre di essi, non gli possono trasferire nè alienare in altri, come dicono le leggi. Et per consequente il vincitore del giuoco non potè acquistare

dominio di quel che guadagno, poi che il uinto non gli lo puo dare; onde è obligato alla restitutione. Eccetto se non fosse così poca cosa della quale ragioneuolmente si presuma che i sopradetti a chi tocca farebbono contenti, & che di essa non farebbono stima.

Si disputa se tutto quel che si guadagna al prete si de restituirre alla Chiesa o a' poveri, & qual dominio habbiano i preti sopra i loro beni.

Cap. 2

PERCIOCHE nel precedente capitolo si fece mentione di cio che si guadagna a' preti; mi parue cosa conueneuole ch'io dica piu chiaramente a chi si debba restituirre. Et percioche la determinatione di questo depende d'un'altra, uttil questione: cioè, se il prete è uero signore, & ha proprieta de' loro beni, risponderemo a questa questione & con questa risposta rimarra chiara la prima questione. Fa mestieri che distinguiamo con l'angelico dottore San. Thomaso. I beni che uengono all'amministrazione del prete o sono patrimoniali, o acquistati licitamente, & non della Chiesa, o sono hauuti dalla Chiesa. De' primi metto questa conclusione, che il prete è uero signore: prouasi, percioche puo testare di essi, & se more senza far testamento i suoi parenti succedono in questi beni. Per questo deono i preti hauere questi beni segnalati & distinti da' beni ecclesiastici: accioche se moressero senza testare, non riceuano torto i suoi parenti per cagione della Chiesa. Da questa conclusione inferisce San Thomaso come correlario: Che in quanto è per

è per la qualità di questi beni puo il prete usar di essi a suo modo, & gli puo donare a chi gli piacerà senza peccato. Ma puo succedere in questo peccato dalla parte del prete, se non gli distribuisce in buona maniera o non per buon fine, come peccarebbe ancora il secolare, usando male della sua robba spendendogli prodigamente, senza utile, in uane o cattive cose, o non spendendo quando, & doue deoko spendere, ilche si appartiene all'auaritia: per cioche in questi dui modi che sono eccesso & difetto si corrompe la uirtu, come dice Aristotile nel secondo & quarto della Ethica, nel capitolo di liberalità. Se sono beni hauuti dalla chiesa ancora debbiamo distinguere conforme alla dottrina di San Thomaso. De' beni della Chiesa alcuni sono che si appartengono all'uso & seruitio di essa solamente: quali sono i paramenti, calici, possessioni & rendite deputati per la fabrica. Di questi se il prete usurpa alcuna cosa per se o la dona, è obligato alla restitutione, & pecca mortalmente, et tanto piu grauemente quanto è piu graue usurpare & rubare le cose sacre, che le profane. Altri beni ecclesiastici sono deputati per pie opere, limosine, hospitali, per maritar pouere donzelle &c. De' quali dico il medesimo, eccetto che il distributore a amministratore, s'è bisognoso puo ritenere alcuna per se come pouero tanto con piu ragione quanto per ordine di carità è piu obligato ad amare se stesso, che altri. Questo debbe essere con regola & timor di Dio: di modo, che non l'inganni l'auaritia: per cioche fuori la necessita cometterebbe furto, & sarebbe obligato alla restitutione. Che di questi sopra detti beni sono i preti ueri dispensatori. De' quali dice San Paolo nella pri-

ma a' Corinthi al quarto capitolo. Qui si cerca fra dispensatori se si trouerà alcuno che sia fedele. Sono altri beni ecclesiastici iquali sono prohibiti da' preti quali sono le prebende, & i frutti de' benefitij; di questi alcuni sono stabili come le possessioni assegnate a' preti perche si sostentino del frutto loro: & di questi non hanno dominio ne gli possono uendere ne alienare, & se il fanno sono sacrilegi, & obligati alla restitutione. la uera patrona di questi beni è la Chiesa, che gli possede per sostentar i suoi ministri. Altri beni ecclesiastici sono mobili che sono i benefici, & prebende. et generalmente tutto quel che si da a' preti per premio del lor seruitio, & non per rispetto della Chiesa. Di questi hanno i preti uero dominio, se non hebbero i benefitij per simonia, & se dicono l'officio canonico. Questo si pruoua: percioche tutti i dottori dicono che i preti fanno suoi i frutti; adunque poiche questa parola suoi denota proprieta, & dominio, seguita che i preti sono patroni di questi beni. Si conferma questo con quel che dice San Paolo nella prima a' Corinthi al quarto capitolo. Colui che serue all'altare de' uiuere dell'altare. Et il nostro Signor Iddio disse a' Leuiti. come si legge al quarta decimo cap. de' Numeri. A' figliuoli di Leui, diedi tutte le decime d'Israel in possesso, per il ministerio che fanno seruendo nel tabernacolo della legge. Ancora se i preti non hauessero questo dominio toccherebbe alla Chiesa la repetitione di quel che danno alle meretrici & a' buffoni. Et il Vescouo in nome della Chiesa il chiederebbe così come chiederebbe le possessioni della Chiesa se le alienassero; percioche d'altro modo il Vescouo mal illustrarebbe & gouernarebbe la sua Chiesa; poi

poi adunque che niun Vescouo per santissimamente che reggesse domanda ne domandò questo, seguita che il prete il potè alienare, & per conseguente hanno uero dominio. Contra questo si puo argomentare. Il prete non puo testare di questi beni senza dispensatione, seguita che non è patrone loro. Che non possa testare il dice il ius. Ancora, colui ch'è amministratore non è uero patrone; percioche amministratore distinto è di patrone, il prete è amministratore di questi beni, che così lo chiama il ius. Et così lo chiamò di sopra l'Apostolo: seguita che non è padrone. Ancora San Thomaso dice. Il prete non ha uero dominio, ne' beni che riceue della chiesa, ma ha dispensatione, secondo quel che dice l'Apostolo nella prima a' Corinthi al nono capitolo. La dispensatione mi è stata raccomandata. Al primo argomento si risponde. Non seguita, non possa testare, adunque seguita, che non è Signore, sì come non seguita che il primo genito, non puo testare de' beni della primogenitura, o patrimonio: adunque non è Signore; & ancora piu stretto che il primogenito in uita non puo alienare i beni della primogenitura, ma perciò non lascia di esserne patrone. Al secondo argomento dico, che è falsa la prima propositione, che l'amministratore non sia patrone. Esempio. se tu fai donatione d'alcuna possessione ad alcuna persona con patto, et conditione, che ogni anno faccia una determinata limosina a' poveri: certa cosa è, che quel tale insiemenente è amministratore, & patrone della possessione. Così si danno i frutti de beneficii a' preti per la loro honesta sustentatione, & non per accumulare thesori, che questo sarebbe auaritia, laquale, come

dice san Paolo nella prima a Thimoteo al capitolo sesto è laccio del diauolo. Quel che auanza secondo che si raccoglie da' sacri canoni uol la chiesa, che si dia a' poveri. Onde percioche la Chiesa da a' Preti i frutti de' beneficii per certi, & determinati usi si chiamano dispensatori. Ma nelle cose profane i signori assolutamente si chiamano dispensatori, percioche non gli è segnalato l'uso loro; adunque non seguita che perche si chiamino preti dispensatori non sieno patroni. Però dice che il prete puo dispensare & alienare detti beni senza che lui ne altro sia obligato alla restitutione, ne alcuno gli lo possa domandare. Vero è secondo San Thomaso, che nel prodigo & cattiuo uo di questi beni pecca mortalmente: percioche gli spende contra la intentione & ordinatione della Chiesa. Di modo, che il prete se per immoderate spese, drappamenti pompe, cibi, sopra la decentia del suo stato si fa impotente per far limonifina a' poveri pecca mortalmente, quando notabilmente eccede i termini della sua decentia. & questa è determinatione di San Thomaso. Notate questo reuerendi signori, & uedete chi n'habbia maggior parte, le serue, i nipoti de' uostri fratelli le pompe & pazzie, o i poveri. & accioche non mi habbiano per accettore di persone, notate uoi Reuerendissimi Vescoui, & uoi ecclesiastici che giuocate a giuochi prohibiti in tanta somma et in tanto spatio di tempo come i piu dishonesti jecolari. O che il rubate a' poveri. O quanto stretto conto hauete da rendere a Dio. Meglior prouisti sete di compagni & instrumenti di questo diabolico officio, che di librerie & di huomini litterati. Pochi poveri ardiscono a comparire dinanzi al uostro conspetto:
per

per l'oscuro riceuimento che gli soleti fare: & noi che studiamo, & predichiamo per pasto & saluo delle uostre pecorelle cosi poca parte n'habbiamo del latte come gli altri. Ora per riuerenza d'Iddio tornate sopra di uoi, correggete l'abuso: ricordatiui che tenete scandalezato tutto il mondo, & il uostro cattiuo esempio è nella Chiesa d'Iddio il piu dannoso come dice san Gregorio ne i pastorali. Al terzo argomento dico che pero San Thomaso chiama i preti non ueri patroni. Percioche non sono pienamente, & del tutto patroni in non poter testare. Medesimamente percioche non sono puri & ueri patroni come i secolari: ma sono patroni & dispensatori per hauerne il dominio con obligo di applicare detti beni a determinati usi, che sono la propria sustentatione, & soccorso de' poveri; di modo che non possono far altro senza peccare in cio: ma con tutto questo sono patroni in poter gli alienare, & distrargli senza obligo di restituirgli. Et che questa sia la determinatione di San Thomaso, si uede chiaro: percioche nella secondo parte dice che de' beni deputati all'uso del Vescouo, o del prete è la medesima ragione, ch'è de' gli altri propri beni patrimoniali: di modo, che usando male di essi peccano, ma ne loro ne gli altri non sono obligati alla restitutione, & pero rimane fatta la risposta a quel che disse l'Abbate: allegando l'Archidiacono in alcuni luoghi, & Giouanni di Lignano: a' quali segue Giouanni d'Imola, i quali dissero, che il prete è obligato a restituire cioche male spende de' frutti del suo beneficio per i fondamenti che allegano, i quali non dicono. Et confesso che i preti peccano in spenderlo male, & non è licito a loro come il dicono tutti i

loro fondamenti : ma non per cio seguita che sieno obligati alla restitutione , & molti di loro parlano de' beni che sono propri della Chiesa . Dalle sopradette cose possiamo rispondere alla prima questione , che se il prete giuocò de' beni patrimoniali , o di altra parte che della Chiesa licitamente hauuti , s'è caso nel quale ci sia obligo di restituire si deono restituire a lui stesso : il medesimo dico de' frutti del suo beneficio , & di quel che gli si dà per la sua sustentatione . se giuocò i beni della Chiesa , de' quali non ha dominio come paramenti . &c. Et le cose della fabrica , o de' poveri , o le possessioni , si deono restituire non già al prete ma alla Chiesa , fabrica , o poveri secondo la qualità loro , conforme alle sopradette cose : & il medesimo che perde rimane ancora obligato al medesimo di restituire .

Tre altri casi ne i quali è necessaria la restitutione di cio che si guadagna al giuoco. Cap. 3.

NEL primo Capitolo di questa terza parte si mise un caso nel quale era necessaria la restitutione delle cose guadagnate al giuoco . In questo metteremo altri tre , che in tutti saranno quattro . De' quali il secondo è quando il giuocatore usa di falsi dadi , o carte , o astutie , o inganni , segni , o non contando la verità , o coprendo i punti & sorte al compagno , o con qualche altra falsità o inganno . La ragione di questo è percioche guadagnando in questo modo non acquista il dominio di quel che guadagna , poiche mai non fu la uolontà di colui , che perde darglielo per tal maniera . Di modo , che la uolontà di colui che perde non è in questo caso contenta , anzi è ingannata

gannata, & per conseguente uiolenta. Questa è igual peccato col furto, & igualmente sottoposto alla restitutione. Percioche la dishonestà in questo caso è solamente dalla parte di colui che guadagna.

Il terzo caso è secondo San Thomaso; quando colui che guadagna conduce al giuoco per forza colui che perde, dicendo io ti ucciderò se non giuochi: io ti accuserò del tal crimine che comettesti, & per altri simili modi. Medesimamente ancorche non ui sia forza se ui sarà importunità dicendogli diuerse uolte, & persuadendolo, che giuochi, o dicendogli che lasci di giuocare per avaritia, & per miseria, & simili parole in presenza d'altri, accioche di uergogna, & perche non sia hauuto per di quella sorte, che l'altro il chiama, giuoca: in questi casi colui che guadagna è obligato di necessità a restituire cio che guadagnò al medesimo che il perde. Conformente dico di colui che uoleua leuarsi dal giuoco, & l'altro l'intertiene co i sopradetti, o simili modi; che ancorache al principio giuocasse di uolontà cio che l'altro gli guadagna da che giuoca importunato, & contra il suo uolere è obligato a gli lo restituire. Questo caso terzo non solo intende de' giuochi prohibiti, ma ancora de' liciti, & uniuersalmente di tutti. La ragione di questo si metterà sotto nel capitolo undecimo, & duodecimo, al presente basta che la uolontà dell'indutto non fu libera, ne ui consentì. Il quarto caso è quando cessano i sopradetti impedimenti. Di modo che giuocano insieme il uolontario, e disideroso col uolontario, & contento, e possono alienare cio che giuocano, e non ui è inganno, ne falsità. Ma sono sottoposti alle leggi, lequali danno

danno repetitione di quel che al giuoco si perde, & le tali non hanno perdute le forze loro per antichissimo costume in contrario. Che in questo caso colui che guadagna se gli lo repitono conforme al tenore della legge, è obligato a darlo, & questo ancora nel foro della coscienza. Dissi se quelli che giuocano sono sottoposti alle tali leggi: perciocche ci sono tre liberi dalle leggi Imperiali, come forse che sono le terre del Papa, lequali sono solamente sottoposte al ius canonico, ilquale non da detta repetitione. Dissi ancora se le tali leggi non sono abrogate per contrario costume: perciocche ancorache le leggi diuietassero il giuoco, & dessero repetitione, ui potrebbe essere tanto tempo che mai non si fece detta repetitione nè si eseguirono le tali leggi, che hauerebbono perduto il lor uigore, & non obligarebbono: ma doue uiuono & si reggono per le tali leggi come nelli nostri regni di Spagna, & oltra le leggi Imperiali del regno che prohibiscono il giuoco, & danno la repetitione, obligano alle sopradette cose, perciocche non hanno perduta la forza loro per contrario costume: anzi si sono confermate per essere state molte uolte eseguite, & castigati i giuocatori, secondo il lor tenore. Dico medesimamente se le leggi non sono abrogate per contrario costume quanto alla repetitione: perciocche ancorache fossero abrogate quanto al giuocare: di modo, che non sono stati castigati i giuocatori perche giuocano, se non sono abrogate quanto alla repetitione ma s'è costumato & si costuma domandare et repetire quel che s'è perduto. In tal caso dico il medesimo, che repetendolo sarebbe obligato colui che guadagna a restituirlo.

Per laqual cosa è da considerare, che se la legge solamente comandasse che non giuocassero, & non desse repetitione peccarebbono i giuocatori, facendo contra la legge, ma ancorache gli domandassero cio che guadagnano non sarebbero obligati a restituirlo. Così come quelli che torneano peccano, perciocche fanno contra la prohibitione del Ius canonico: ma non sono obligati a restituire cio che guadagnano al tal giuoco: perciocche la tal prohibitione della Chiesa non dà repetitione. Delle leggi così imperiali come del regno, per lequali sono prohibiti i giuochi, & data la repetitione, che disopra nella seconda parte habbiamo fatta mentione. Vero è, che la legge del regno dispone d'altro modo, che le leggi Imperiali. Perciocche questi danno a colui che perde la repetitione fino a cinquãta anni: ma la prematica nostra da otto dì di termine a colui che perde, ne i quali lui solo puo repetire cio che perde; ma passati detti otto dì ogni uno il puo domandare, perciocche la legge non uorrebbe che colui che guadagnò per cagione che non ui sia alcuno che il domandi per rafrenare la cupidigia de' giuocatori, dicendo: perche uoglio giocare, poiche mi hanno da domandare cio che guadagnerò? Di modo, che se la intentione della legge si eseguisse eccellente freno è di questo uitio. Qui occorre un dubbio: se colui che perde passati gli otto dì puo domandare quel che perde. Dico che non lo puo domandare, come chi il perde, ma il puo domandare come alcuno della Republica. Si puo adurre per esempio di questo, che il Ius commune dispone de' mariti, nel cap. de gli adulterij, c'habbia il marito quattro mesi di termine, ne' quali lui solo puo accusar a

moglie

moglie dell'adulterio comesso & non si riceue altro accusatore; ma passati i quattro mesi, ogni uno puo accusarla; come di crimen publico. Et ancora dice spressamente la legge, che passati i quatro mesi la potra accusare il marito non gia come marito ma come ogni particolare della Republica. Così ancora nel nostro proposito passati gli otto di in pena della sua negligenza uuol la legge, che ogni uno il possa domandare; & medesimamente il puo domandare come alcuno della Repub. colui, che perde. Concludo, che nelli nostri regni di Spagna colui che guadagna a giuochi prohibiti quali sono i giuochi di fortuna, se gli lo dimandano nel modo detto è obligato a darlo senza che manchi un bagatino, se sarà obligato alla restitutione non domandãdo gli lo alcuno; piu oltre si determinerà.

Se le leggi del regno per disporre d'altra maniera de' giuochi togliono uia le forze delle leggi Imperiali. Cap. 3

QVI per maggior dichiarazione delle sopradette cose se occorre un dubbio: il quale è, Le leggi Imperiali concedono liberamente la repetitione di quel che s'è perduto al giuoco fin cinquãta anni, Le leggi del regno dicono, che colui che perde, il puo domandare fin otto di; & poi si ammette il primo che il domanda o sia il medesimo che perde, o sia alcun' altro. Et oltre a cio le leggi del regno mettono pena a' giuocatori, laqual pena non mettono le leggi Imperiali. E ora qui il dubbio se per disporre d'altro modo le nostre leggi che non fanno le Imperiali

periali sieno derogate in questo caso: o se quelle insieme con le nostre stanno nella loro forza. A questo si risponde, che per le leggi del regno non si derogano in questo caso le leggi de gli Imperadori. La ragione è, perciocche la nuoua legge ancora che disponga d'altro modo, se non ha manifesta & giusta contradictione alla legge uecchia non la toglie via anzi la conferma, perciocche non toglie dalla prima ma aggiunge. Di modo, che in quel che le leggi de' nostri regni dispongono al contrario delle leggi Imperiali la derogano: & medesimamente è da notare, che le leggi Imperiali non hanno forza nel nostro regno di spagna: perciocche è esento, spetialmente ne i casi che sono prouisti per le leggi del regno.

Se colui che guadagna è obligato a restituire senza che gli sia chiesto, & mettesi intorno questo una opinione. Cap. 5

DELLA restitutione di quel che si guadagna a' giuochi prohibito sono quattro famose opinioni, & d'ogni una di esse ne faremo un capitolo, & saluaremo la piu certa & sicura per l'ultima. La prima opinione dice che cio che si guadagna a questi giuochi non solo si de restituire nelle terre sottoposte alle leggi che gli prohibiscono, & danno la repetitione, ma uniuersalmente in ogni terra per esenta & franca ch'ella sia. La ragione che gli mosse a dir questo, è quel che seguita. Le terre libere dalle leggi Imperiali o regali al meno sono sottoposte al ius canonico; poi che il ius canonico comanda che si faccia questa repetitione implicitamente & copper-

copertamente, il che si affaticano di prouare in questo modo. I canoni comandano che si offeruino le leggi civili che non sono contrarie al ius & legge Diuina, & sono approbate per lodeuole costume, & doue i canoni non bastano si deono determinare le cause per il ius ciuile non essendo contrario al ius canonico. Seguita, che proibendo i giuochi, & dando la repetitione le leggi civili come il fanno, che il ius canonico poiche l'approba ancora il fa: & per consequente nelle terre che non sono sotto poste a quelle leggi è il medesimo obligo per l'approbatione che fanno i canoni. Il contrario è la uerità, & così il sente San Thomaso. La sopradetta ragione non conclude: percioche quella sentenza nella quale si fonda dicendo, che il ius canonico conferma le leggi civili. & non s'intende in tal maniera che l'approbatione distenda il ius ciuile nè il suo obligo a quelli che non gli sono sottoposti, o per ragione o per costume antico: ma solamente l'approba, & esorta che l'offeruino quelli che sono sottoposti a lui: quasi dicendo, che quelle leggi sono honeste, & per consequente che si deono offeruare da quelli che sono obligati & sottoposti ad esse. Item. Il ius canonico non approba di tal maniera il ius ciuile, che non possa per contrario costume essere derogato. Percioche niuno da quel che non ha: adunque poi che il ius canonico non ha per se tanta forza che non possa essere derogato per contrario costume, & di fatto si deroga, seguita che non potrà dare al ius ciuile quella fermezza che in se non ha. Concludiamo, che la repetitione non ha luogo in quelli che non sono sottoposti alle leggi che la danno: ne in quelli che

sono

sono sottoposti se per antico costume in contrario hanno perduta la loro forza. Et questa è spressa determinatione di San Thomaso.

Se comprendono i preti le leggi civili che dispongono de' giuochi, & danno la repetitione.

Cap. 6.

POTREBBE alcuno dubitare se comprendono i preti le leggi che danno la repetitione: di modo, che se guadagnano colui che prende gli lo possa domandare: & pare che non puo farlo, per la precedente determinatione. Poiche loro sono esenti dalle leggi civili. A questo si risponde che gli comprendono: la ragione è, perche la legge civile non contraria al ius canonico si distende a' preti. Questo tengono i dottori canonisti. Questo s'intende con due conditioni. La prima che la legge sia fauoreuole. La seconda, che parli generalmente: percioche ancorache sia generale s'è pregiudiciale non comprende a' preti. Et medesimamente ancorache sia fauoreuole se in spetiale parla de' preti, non gli comprende. Insieme con questo è da considerare, che quando la legge è differente che così puo essere in beneficio come in danno, non si chiama pregiudiciale, & per conseguente comprende i preti. Così come è quella legge che dispone che l'erede che non fece inuentario sia obligato a pagare tutti i debiti del morto ancorache sieno in maggior somma di quel che hereditò: questa legge comprenderà i preti: percioche così come possono essere heredi possono essere testatori: & come possono essere debitori possono essere creditori.

Il medesimo è in tutte le leggi che dispongono di contratti comuni a' preti & secolari: come di comprar & uendere, & comutare. &c. Adunque poiche non si troua il contrario nel ius canonico, poiche la legge che da la repetitione è costi in fauore de' preti come in danno: percio che come possono guadagnare, & essere domandati possono perdere & repetire, seguita che questa legge non è pregiudiciale, &c. poiche è generale & non si troua il contrario nel ius canonico, che comprende i preti. Ancora: percioche l'esercitio della mercantia è a' preti proibito per il ius canonico, & è officio secolare & profano, il prete è mercante che compra per uendere obligato a pagar datij, & altre simili gabelle. Adunque poiche il giuoco conformemente è proibito per il Ius canonico, & piu brutto & dannoso, seguita che i preti che giuocano meritano & deono essere condannati dal giudice ecclesiastico alle pene che da il ius ciuile. Item, quando la legge si fonda in ragion naturale, o nel ius Diuino, ancorache nõ hauesse forza per il legislatore l'hauera per se: percio che come dice il santo dottore La legge eterna dell'intelletto d' Iddio, delqual procede, gli da autorita: & poiche molto conforme è al ius naturale & diuino, che i ministri di Dio non giuochino a giuochi di fortuna: spetialmente danari, & per auaritia, & che se il facessero riceuano il giusto & honesto castigo, che riceuono i secolari, spetialmente non essendo nella persona: seguita che se il secolare perde col prete gli debbe & puo domandare dinanzi il giudice ecclesiastico, et che il prelato debbe decidere, & sententiare per la legge ciuile. In questo modo sarà la medicina conueniente alla colpa poiche si casti-

ga nella robba colui, ilquale peccò per ingordigia del l'auaritia.

La seconda opinione.

Cap. 7.

LA seconda opinione dice due cose. La prima, che quel che si guadagna a detti giuchi non si de restituire a chi il perde. La seconda è, che si de dare di necessita a' poveri. Proua la prima opinione per questa ragione. Quando succede, che la dishonestà in alcun'atto o contratto non licito è di ambedue le parti, migliore & piu fauoreuole è la conditione del possessitore: poiche giuocando a giuchi prohibiti colui che guadagna come colui che perde comettono cosa dishonestà & brutta: seguita che sarà migliore la conditione del possessitore. Di modo, che se colui che perde non l'ha dato non è obligato a darlo: & se l'ha dato colui che guadagnò non è obligato a restituirgli lo. Questa determinatione è falsa, & la regola nella quale si fonda si debbe intendere quando dui o tre, o piu conuengono a fare alcuna cosa non licita: de' quali l'uno da all'altro alcuna cosa perche il faccia, & consenta, così come nel meretricio, & fornicatione, o tradimento, o per qualunque altro male. Ma non ha luogo quando si da alcuna cosa per contratto & patto prohibito per la legge che da repetitione. Percioche in questo caso colui che puo domandare, & colui che riceue de restituire: tale pare che sia il giuoco di fortuna poiche è prohibito, ma insieme con questo si da la repetitione: il medesimo sarebbe nella fornicatione & ne gli altri casi sopradetti: se così come sono prohibiti si desse la repetitione di quel che si riceue per essi: ma percioche gli atti sono prohibi

ti per la legge diuina peccano : & perciocche il lucro non è prohibito, nè si dà repetitione non u'è obligo a restituirlo: & così il determina San Thomaso. Perciocche cometto no brutta & dishonesta cosa ma non riceuono dishonestamente, poiche questo nõ è prohibito. Et così del dishonesto et turpe lucro possono far limosina. Cõcludiamo, che p̄cio che non solamente il giuoco è prohibito ma ancora è data la repetitione, non è migliore la conditione di colui che guadagnò ancorache posseda, poiche un' altro gli lo puo domandare, & domandandogli lo è obligato a restituirlo. Et per consequente è falso cio che questa opinione diceua ch'era obligato a darlo a' poveri, per essere cosa che si guadagna con offesa d'Iddio. Perciocche o il restituire a colui che lo domanda, o lo puo ritenere per se, conforme a quel che piu oltre determinaremo.

La terza opinione.

Cap. 8.

LA terza opinione è, che durando la forza delle sopra dette leggi colui che guadagna giustamente & honestamente ancorache cessi ogni inganno, & tutti gli impedimenti sopraposti, è obligato a restituire cio che guadagnò ancorache niuno gli lo dimandi. Le ragioni che questa opinione aduce in suo favore sono le seguenti. La legge da repetitione: seguita che colui che puo domandare ha giusta attione a quel che l'altro guadagnò perciocche secondo il ius senza attione niuno è ammesso al giudicio, o senza altra cagione che sia in luogo di attione, che si chiama conditione per la legge, come auiene quando la legge non prouede di attione, come è in nostro proposito, che

che le leggi concedono la repetitione ma non prouedino di attione, & così si procede per la conditione della legge che prohibisce il giuoco, & da repetitione. Seguita che colui che repite ha attione: & percioche ogni attione in colui che domanda presupone obligo in colui che ha da dare, poiche l'obligo è madre dell'attione: resta che l'attione di colui che perde nasce dall'obligo che ha a restituire colui che guadagna. Et per consequente senza che gli lo domandassero era obligato a restituirlo: & una medesima cosa è dire, che colui che perde puo domandare, & dire che colui che guadagna era obligato a restituire. Ma accioche s'intenda meglio mettiamo in forma piu breue questo argomento. Niuno puo domandare giustamente ad alcuno cio che colui tale non è obligato a dar di giustitia: & poi colui che perde puo giustamente domandare, seguita che colui che guadagnò era di giustitia obligato a restituire. La seconda ragione di questa opinione è; Colui che possede con mala fede è obligato a restituire senza che gli sia dimandato: adunque poiche colui che guadagna a questi giuochi se possede con mala fede. & così come si chiama possessore di mala fede colui che compra contra il ius, & dispositione delle leggi: ne piu ne meno il guadagnato al giuoco di fortuna è acquistato contra la prohibitione delle leggi, seguita ch'è obligato alla restitutione ancorache non sia di mandato. La terza ragione. Douunque succede pericolo dell'anima dobbiamo seguire la parte piu stretta, come da per regola l'Abbate Panormitano in molti luoghi: seguita che ancorache piu stretta questa è la opinione piu sicura, & la contraria è mettere in pericolo le conscienze. La quarta

ragione si affatica per prouare essere questa la intentione di San Thomaso: perciocche dice, che il ius ciuile proibisce uniuersalmente il lucro o guadagno de' giuochi di fortuna. Questo dice rispondendo ad un' argomento: & nel corpo dell' articolo dice, che però la dishonesta donna non è obligata a restituire cio che li donano, perciocche anchorache l'atto sia proibito non è proibito il lucro ne l'acquisto di quelle; adunque seguita che l'intentione sua è che quando è proibito l'atto & il lucro è obligato a restituire: & questo è ne i giuochi come s'èressamente dice rispondendo al secondo argomento: doue si conclude essere questo il parere & determinatione di San Thomaso. Et perciocche il ius ciuile non si troua che habbia fatta altra prohibitione del lucro eccetto dandola repetitione, per consequente seguita, che il santo dottore per una medesima cosa ha dar la repetitione & proibire il lucro. Et accioche meglio si risponda uoglio mettere l'argomento in forma. Quando auiene che non solamente è proibito l'atto ma ancora è proibito il lucro che si acquista per il tal lucro anchorache non sia dimandato, è obligato alla restitutione, e poiche il ius ciuile non solo proibisce il giuocare, ma ancora il guadagno, secondo la declaratione di San Thomaso, seguita che cio che cosi è alienato anchorache non sia chiesto è obligato alla restitutione. Queste ragioni insieme con la eccellenza de' dottori molti che seguono & approbano questa opinione poterono tanto che mi tennero alcun tempo alla ubidienza loro: benchè sempre dolendomi di uedere cosi condannare tanta moltitudine di huomini che giuocano & non restituiscono: & questa ansietà mi deſto a ricercare con piu diligenza

genza la uerita. Dico adunque, che questa opinione è crudele, & pericolosa: & perciocche la sua impugnatione & la risposta alle loro ragioni dipende dalla determinatione della uerita per non replicare due uolte una medesima sentenza, metteremo nel capitolo seguente la quarta opinione, & piu sicura, & poi risponderemo a' sopra detti argomenti.

Si determina la uerita.

Cap. 9.

METTIAMO la quarta opinione la quale risolve la uerita di questa questione in due conclusioni. La prima conclusione è che colui che guadagna a' giuochi prohibiti, & cessando tutti gli inganni & difetti di sopra dichiarati, non è di ragione obligato a restituire fin che per sentenza del giudice sia condannato. Per intendere la principal ragione per la quale questa conclusione si pro-ua è da considerare che le leggi penali sono in dui modi. Alcune così mettono pena a' lor transgressori che facendo contra esse sono tosto per le medesime leggi condannati. Il tenore di queste legge è; chiunque fara questo ipso facto incorra nella tal pena. O se la legge parla del tempo passato, o del presente, dicendo in questo modo. Chi porterà arme è incorso o incorra nella tal pena. Ancora; se parla con uerbo esecutiuo, dicendo chi fara la tal cosa perda i bene immediate spetialmente se gli applica al fisco o a qual che altro luogo. Il secondo modo di leggi penali è quando la legge dà pena ma non condanna il transgressore anzi lascia la condannatione per il giudice: dicendo chi porterà

seda indosso paghi tanto . Niuno tagli legna nel tal bosco sotto pena di tanto . E' ora il dubbio non meno profondo, ch'utile se colui che fa cōtra queste leggi, & incorre in queste pene è obligato a darle nel foro della cōscienza, auanti che sia condannato dal giudice . Determinaremo questa questione senza pompa di argomenti, & dalla determinatione di questa rimarra dichiarato quel che cerchiamo . Rispondendo a questa questione dico che o parliamo del primo modo di pene o del secondo . Del primo dico due cose, la una è . Che la pena imposta per il ius nel capitolo puenit de appellationibus anchora che sia condannatoria che si chiama ipso iure , laquale ricerca esteriore esecutione & ministerio di huomo : non si debbe nel foro della conscienza auanti che il giudice dichiarri il reo : percioche prima è necessario, che sia citato, & poi si ricerca , che sia dichiarato , anchora che basti general dichiarazione . Et che la tal dichiarazione che si ricerca che prima il reo sia citato l'afferma l' Abbate . Ancora questo medesimo si proua per un simile nella sentenza di scomunicatione ch'è ipso iure anchora che legbi . Ma essendo senza citatione & senza ordine di legge , la dichiarazione che fa il giudice se non precede citatione è nulla . Questa regola è uera eccetto quando il delitto è chiaro . Ancora è uera eccetto quando la scomunicatione è perche si habbia messe le uiolenti mani adosso il prete , come si proua per una estrauagante , che comincia . Ad euitanda scandala de qua Felinus in cap. Rodolphus de rescriptis . Medesimamente si limita questa regola , eccetto se ui fosse dubitatione o iudicij che il reo uuol scampare , & che non aspetterà la dichiarazione .

Di modo, che se in offeruare l'ordine, & in aspettare a citare seguesse che il delitto rimanesse senza castigo, lasciata l'attione puo essere dichiarato il reo. E' da notare che colui che cosi sara dichiarato ancora che non possa appellarsene della pena che il ius per il tal delitto impone nondimeno della dichiarazione che fa il giudice che il tale ha comesso il tal delitto, ben puo appellarsene. Giovera questa appellatione: percioche fra tanto che l'appellatione e' pendente, non sara hauuto per scomunicato, ne' debbe essere priuo della prattica: percioche non peccano quelli che conuersano & pratticano con lui. Ma se dopoi consta che non hebbe giusta causa di appellarsene, & per consequente che fu scomunicato, non sara di alcun ualore cio che in quel mezo fece giudicialmente: percioche la dichiarazione di non hauer sene bene appellato torna indietro la dispositione della causa. Item. Che colui che incorre nella pena imposta ipso iure non sia obligato nel foro della conscienza auanti che sia per sentenza dichiarato si proua per il capitolo, cum secundum leges: nel titolo de gli heretici nel sesto libro delle decretali. Doue e' prohibito che non ostante che i beni de gli heretici sono confiscati ipso iure la occupatione loro non si faccia auanti la dichiarazione. A questo forse che rispondera' ancorache cio' sia cosi nel foro esteriore: non dimeno quanto alla conscienza non percio seguita che il reo non sia obligato. Si risponde, che ne i casi penali fra tanto che la parte non puo esercitare attione ne' puo prooedere contra il reo, non e' obligato detto reo alla restitutione. Contra questo si potrebbe argomentare, che quando alcuno ha ragione & gli manca la

proua è obligata la parte a far la ragione come se fosse
 conuento per la proua. Et poi che è così che al fisco nel
 nostro caso non manca ragione ma proua: percioche al-
 lora nol sà poi che ipso iure gli sono i beni confiscati, se-
 guita, che il reo nel foro della conscienza è obligato a
 consegnargli. A questo si risponde, che al fisco manca non
 solo la proua & sentenza ma ancora gli manca l'attio-
 ne di domandare: percioche gli manca la dichiaratione
 ch'è necessaria, come nel sopra detto capitolo fu proua-
 to. Ancora dico, che la dottrina sopra detta di Henrico
 ha luogo quando la parte è obligata di legge naturale
 come quando rubò, riceuè imprestido, comprò. &c. &
 non quando l'obligo è solo di legge ciuile, come ne i casi
 penali. Ancora, come dice il Felino che i beni si debbono
 al fisco auanti la dichiaratione ne i casi chiari. Onde segui-
 ta che in quelli che non sono chiari nõ si debbono: percio-
 che la eccettione di questo caso: cio è, nel chiaro, cõferma
 la regola nel contraria: cioè, nel secreto. Et di questo pa-
 rere è il nostro Arciuescouo di Fiorenza. Il qual dice che
 nell'effettuale confiscatione si ricerca sentenza dichiara-
 toria: al meno generale: onde tu pondera questa parola ef-
 fettuale. Di questo è una glosa singolare, laquale nota p
 unica l'Abbate Panormitano. Il medesimo afferma Giouã-
 nni Andrea, dicendo, che quando la cosa data alla Chiesa
 per non offeruare il contratto si torna ipso iure al secola-
 re si ricerca prima sentenza dichiaratoria, che non si of-
 serua il contratto. Item. Quando il suddito falla il ius lo-
 priua del feudo che ha nõ debbe essere priuo se prima nõ
 è dichiarato. Il medesimo ha Baldo: il qual dice che anco-
 ra che nella pena ipso facto nõ sia necessaria sentenza p
 in

in correrla, è necessaria p̄ eseguirla. Ancora il notaro se
 comette delitto per il quale è priuo dell' officio per la
 legge, nondimeno auanti che sia dichiarato uagliano gli
 instrumenti. Item: le pene che da il ius è a terrore accio-
 che altri si castigino, & non penetri il cattiuo esempio:
 & questa cessa quando il delitto non è chiaro: la pena
 per la offesa di Dio al foro della coscienza si apparte-
 ne. Le pene legali per castigare la offesa, o il danno del-
 la republica s' impongono: accioche i delitti non restino
 senza castigo. Al che cessa nel foro della penitenza: & le
 bene di che qui parliamo si appartengono al foro conten-
 tioso. Ancora, il peccatore non è obligato a manifestarsi,
 & scoprire se stesso, percioche non u' è tal precetto. Poi-
 che se fosse obligato nel foro della cōsciēza a pagar la pe-
 na pagandola si scoprirebbe & infamiarebbe. Di legge na-
 turale è obligato ogni uno a difendere e saluar la uita po-
 tendo. Offerire se stesso alla morte è una cosa che abhorri-
 sce la natura: & come dice Boetio ogni animale fugge la
 morte & il d: no. Quindi auiene, che dice Giouāni d' Imo-
 la, Che quando il delitto è ascoso non pecca il reo in libe-
 rarsi scampando dalla prigione, ne meno ancora che fosse
 chiaro se il fa con animo di far penitēza. Il medesimo sen-
 te Ancarani. Ancora seguirebbe questo inconueniēte che
 il mal fattore che così scampò, o non si presentò, nō potrà
 fare uera penitenza de' lor peccati ne sarà assolto, se non
 si offerisce al supplicio che impone la legge ipso facto. Il
 che è cosa crudelissima & absurda. Ancora, la difen-
 sione come di sopra fu detto è della legge naturale, spe-
 talmente se si fa senza pregiudicio del prossimo. In tan-
 ta maniera, che il reo che il ius chiama uanito ancora-
 che

che il possano giustamente ammazzare, si puo giustamente difendere senza incorrere in alcuna pena, come afferma Giouanni di Platea. Vero è che quando il delitto nõ è secreto puo usare della difension naturale scampando dalla prigione trouando occasione, accioche gli resti tempo da far penitenza: & ancora che non sia perdonato dal giudice della terra il sarà dal giudice celeste. Ma il piu sicuro & quel che gli si debbe consigliare è, che sopporti la sua pena con pacienza, mediante la quale puo conseguire dinanzi Dio indulgenza a colpa & a pena. Percioche come dice il Profeta Dio non punisce due uolte un delitto. Ancora dispone il ius canonico che colui che hauendo un beneficio curato accetta alcun'altro che uaca il primo ipso iure ma non lo deono prendere senza citarlo & ascoltarlo. Contra le sopradette cose si puo argomentare. Tanto uuol dire ipso facto come senza altra sentenza come espongono i dottori. Si risponde che questo detto s'intende della sentenza diffinitua, & qui parliamo della dichiaratoria, ch'è necessaria. Ancora si argomenta per dottrina di San Thomaso. Ilquale dice, che la transgressione delle constitutioni obliga nel foro della coscienza alla pena in esse contenuta. Adunque consta che senza dichiarazione è l'obbligo. A questo si risponde che sono tre sorti di pene. Alcune s'impongono per comandamento, o precetto, & in queste ha luogo quel che dice il santo Dottore: percioche il precetto non solamente obliga alla colpa ma ancora alla pena. Altre pene s'impongono a chi tal facesse, &c. questo è chiaro che senza sentenza & dichiarazione niuno è obbligato. Ci sono altre pene imposte ipso iure che non ricer-

cano esteriore misterio ne esecutione: qual'è pena di scomunicatione, suspensione, & regularita, & altre simili: nellequali incorrono i transgressori senza altra dichiarazione: & in queste s'intende medesimamente il Santo Dottore, che le incorrono quanto a se stessi. Ma in quelle che ricercano esecutione, come priuatione di uoce, o di beneficio, o di beni, sempre si ricerca dichiarazione. Et il Santo Dottore così si debbe intendere, che dopo di dichiarato è obligato il transgressore alla pena nel foro della coscienza. Questa è la dichiarazione che alle parole dell'angelico dottore danno alcuni eccellenti huomini. Ma con ogni riuerenza: Et mettendo quel che dirò, & tutto il resto auanti detto, & me insieme, sotto la correctione della Chiesa Christiana: dico quanto al primo membro della distinctione, che o intendono della pena, che consegue al precetto o comandamento come a peccato d'inubidienza nel giudicio di Dio, & questo non sarebbe al proposito, poi che qui parliamo del giudicio humano: o intendono di altra pena aggiunta per leggi o statuti, o constitutioni: & di questa dico, che fa bisogno di dichiarazione perche il colpeuole sia obligato ad essa nel foro della coscienza. Quanto alle pene che non ricercano esecutione, come scomunicatione, suspensione. &c. dico che i colpeuoli, se la colpa è totalmente secreta, non sono obligati ad astenersi dalle cose diuine, ne esequire in se medesimi la tal pena. L'uno perche quel che totalmente è secreto è libero dalle dispenationi del ius positifo, et tocca solamēte al giudicio di Dio. L'altro, percioche niuno è obligato a manifestare in publico il delitto totalmente secreto, spetialmente di don-

de ne seguirebbe scandalo del prossimo, come di sopra fu dichiarato, & fondato in ragione. Adunque se colui, che secretamente fece alcun peccato al quale si consegue scomunicazione, o suspensione &c. cessasse d'entrare nella Chiesa, & di usare del suo officio, &c. manifestarebbe il peccato, che non lo sa senon lui, & Dio, & scandalezzarebbe il prossimo, ilche sarebbe cosa absurda, seguita che alla esecuzione delle tali pene non è obligato, al meno mentre che il delitto è secreto. Dimodo, che breuemente rispondendo alle parole di San Thomaso, che i religiosi nel foro della coscienza sono obligati alle pene delle constitutioni loro, quando fanno contra esse, &c. Dico che s'intende dopo che per il superiore sono dichiarati, che hanno commesso tali colpe, et non d'altro modo, ancorache il caso sia chiaro. Et si manifesta essere questa la intentione del Santo Dottore per quel che in un'altra banda dice, che il religioso è obligato a sostenere le tali pene, & non dice che lui di sua propria uolontà sia obligato ad eseguirle in se. Percioche le parole generali si deono intendere con moderatione & limitatione. Questa è la piu certa, & miglior fondata opinione, & così l'ho ueduto ragionare: & ancora nella città di Zaragozza nel regno di Aragonie fu così determinato per famosi dottori Theologi, che un canonico mise secretamente le mani uiolenti in un'altro, e per essere secreto non lasciò di partecipare e ministrare, &c. Medesimamente si puo dire del prete homicida: ilquale ipso iure è suspeso, onde consta nel foro della coscienza che non puo tenere il beneficio, ma a questo già s'è risposto, che per la suspensione, percioche non face-

ua bisogno di exterior ministerio stia sospeso nel foro della coscienza, ma non perciò perde il beneficio: perchè per questo si ricerca ministerio fa bisogno di sentenza definitiva, & non sola dichiaratoria poichè non perde il beneficio ipso iure. Et se dite che colui che incorre nella pena ipso iure è già debitore di essa. A questo rispondo, che è debitore conditionalmente se sarà dichiarato, & auanti non è perfettamente, ne assolutamente debitore. La decisione di questo caso è molto profitteuole, & necessaria per molti statuti, che dicono chi tal cosa farà, ipso facto incorre nella tal pena. Il medesimo è nelle regole, o constitutioni delle religioni, doue a' Prelati, & a' sudditi si mettono pene ipso facto, come priuatione dell' officio, o suspensione, &c. che i transgressori non incorrano nelle tali pene senza essere prima dichiarati: nelle pene, che sono tali, che non ricercano esteriore executione, hanno quel che disopra è detto, resta dichiarato l' obbligo che hanno i colpeuoli alle pene imposte ipso iure; che nel foro della coscienza, ne meno nel foro esteriore non sono obligati senza prima essere dichiarati, come s' è detto. Dico ancora, che quando i tali beni per la legge sono applicati al fisco, o ad alcun' altro ancora che il malfattore non sia obligato a dargli non gli puo alienare con titolo oneroso, ne con diminutione loro, ne meno i frutti loro. La ragione di questo è, perciò che se fosse condannato farebbe danno a colui che gli tenesse: che uerrebbe il fisco, o quello a chi toccano, & gli li torrebbono, & farebbono pagare i frutti senza essere obligato a restituirgli il prezzo che per quelli ha ueua dato, eccetto se il prezzo, o qualche altra cosa in

suo logo si trouasse gli trouasse in potere di colui che gli alienò. Di modo, che per non far danno al prossimo nõ gli puo alienare, eccetto, se gia non fosse non hauendo d'altro modo da mangiare, percioche la uolontaria amministratione de' suoi beni gli è stata tolta, & non gia la necessaria: eccetto medesimamente se non hauesse di altro modo per sodisfare il danno, o se auuertisse colui che piglia detti beni per compra, o in qualche altro simile modo, l'impedimento, & pericolo che hanno.

Questo s'intende quando il delitto se gli puo prouare: che essendo tanto secreto, che non si potesse per alcuna uia prouare, potrebbe alienare i suoi beni per uendita, o per qualche altro titolo oneroso: ma ancorache si gli potesse prouare gli potrebbe alienare per titolo profite uole. Se parliamo della seconda sorte di pene, che non s'impongono per la legge condannando ipso facto, ne applicandole, dico, che gli puo alienare come gli piacerà percioche finche sia condannato sono i suoi, & ancora che possa essere priuo di quelli fino allora sono suoi. Chi uolesse sapere le ragioni sopra che questo ius si fonda uegga in questa materia i dottori, & ancora Angelo di Clauasio. Et cio che di piu è da notare è, che la pena che mettono le leggi in detti giuochi è di questa seconda sorte: percioche non dicono condanniamo colui, che giuocherà in tanto, & in quel che guadagnò, ne dicono, che sia obligato a restituirlo, ne che il possa acquistare, ne far suo, che questo sarebbe prohibire il lucro. Ma solamente dicono, che gli lo possano domandare: adunque fin che gli lo domandano suo è: ne hanno altro obligo a darlo senon perche gli domandano, poiche tut

to l'obbligo è del ius civile come spressamente dice Sã Tomaso. Di modo, che il legislatore illuminato dalla sapienza di Dio; laqual dice, per la mia inspiratione sono fatte le giuste leggi: uedendo quanto pigri sono gli huomini, & difficili a restituire, non gli uolle obligare per non mettere in tanto pericolo le conscienze. Ne meno uolse lasciare senza rimedio colui, che perdè poiche gli dà la repetitione, & se non lo domanda sia sua la colpa. Ora con questi dui presupposti prouiamo la nostra conclusione. Niuno senza essere condannato è obligato a dare, ne pagar le pene in che incorse, alle quali le leggi non lo condannano dal fatto, come nel primo presupposto s'è dichiarato. Onde poiche la repetitione che è una pena, & l'altre nelle quali incorrono i giuocatori sono di questa maniera; come consta per il secondo, seguita che non sono di giustitia obligati a restituirlo finche sieno condannati dal giudice quelli che guadagnano. Questo medesimo intende Alessandro di Ales. Et ancora san Thomaso così nel quarto scritto, come nella seconda parte, doue dice, che ogni obbligo che è per restituire l'acquistato per giuoco, e di ius civile. Et poiche questo non condanna, eccetto, che dà la repetitione, seguita, che non interuenendo questo non è obligato di giustitia colui che guadagnò a darlo. Ancora è di questo parere stesso Pietro di Palude, ilqual dice, che non è obligato nel foro della coscienza finche colui che guadagnò non sia condannato, nelle leggi che si citano in contrario, dicono che tosto ipso iure sia obligato, ma solamente dicono che si gli puo domandare di giustitia. Ora sia bene che rispondiamo a gli argomenti che in suo

favore

fauore fa nel capitolo precedente la contraria opinione: perciocche uanno diretto contra questa determinatione. Al primo argomento dico, che la prima propositione nella quale si fonda è falsa: cio è: Niuno possede giustamente cio che altri puo domandare. Questa sentenza è falsa come chiaramente consta per i presuposti spetialmente nella seconda sorte di pene che le possede & giustamente il colpeuole fin che sia condannato, non ostante che giustamente glie le possano domandare. Et così colui che guadagnò ancora che altri per il tenore della legge giustamente gli possa domandare fin che gli lo domanda, & sia dichiarato dal giudice giustamente possede: & dico che l'attione che ha colui che domanda nasce dall'obbligo che l'altro ha a darlo essendo sententiato: di modo che è obbligo conditionale. Al secondo argomento dico, che auanti che gli domandino colui che guadagnò possede con buona fede. Alla proua in contrario dico, che ancorache l'atto di giuocare sia proibito, lo acquistar & guadagnare non è proibito: ma solamente da licentia che gli possano domandare cio che guadagnò, ma pure guadagnò, & non chiedendogli lo possede con giusto titolo. Et se tu ricercassi con qual titolo il possede giustamente, dico che con titolo d'un contratto non nomato fatto a consentimento di ambedue le parti che conuengono in che colui che prima gettera tanti punti. &c. faccia sua la posta dell'altro, & ambidui si mettono igualmente alla uentura. Non è cosa tanto naturale come il giusto titolo che si ha per la uolonta di colui che da la cosa, non essendo contraria alla legge, come è in nostro proposito applicando qui le sopradette cose, che il dar ne il rice-
uere

uere non è proibito ancorache sia proibita la causa che è l'atto di giuocare. Alla terza ragione dico, che maggior pericolo delle anime è approuare la contraria opinione condannandole potendole saluare con tanta ragione: che questo sarebbe condannare all'inferno infinita moltitudine di huomini, che che giuocano, & non restituiscono, & è mettere peccato & scropolo doue non lo de hauere: & per consequente questa è la opinione piu sicura, & la contraria è molto seuera & pericolosa. Al quarto argomento nego che San Thomaso dica, che le leggi che dispongono del giuoco proibiscono lo acquistare, & il lucro: percioche le sue parole sono queste. alcuna cosa puo essere licitamente acquistata al giuoco di fortuna per ragione del ius positiuo ciuile, che proibisce universalmente il tal lucro: et quelli che sono sottoposti a questo ius sono obligati alla restitutione. Onde in queste parole non dice San Thomaso che le leggi Imperiali nè quelle del regno proibiscono il lucro: ma la sua intentione è che se fosse alcun ius ciuile, o in alcun tempo si ordenasse, il quale non solo proibisce il giuocare, ma ancora il guadagnare come dicendo che colui che uincesse nel giuoco non faccia suo quel che guadagna, & che da quell'hora l'obliga a che lo restituija senza altra dichiarazione, o in qualche altro modo simile, allora quelli che fossero sottoposti alla tal legge sarebbero obligati a restituire non essendo questa legge abrogata per contrario costume. Di modo che la dottrina di San Thomaso: Volle prouedere etiandio alle leggi che si potrebbero instituire di nuouo, che delle gia dette che in suo tempo erano, come l'autentica *alearum*, & altre di sopra citate; gia

presupone, che se non guadagnò à persona che non potesse alienare nè fu inganno nè condusse a giuocare colui che perdè nel modo sopra dichiarato, non è obligato a restituire eccetto come il ius ciuile dispone, ch'è quando sarà domandato. Et ancorache alcune glose o dottori dicano il contrario, non è ragioneuole nè proua bastante, poiche non lo prouano per ragione, nè aducono ragione che concluda: & ancorache le leggi Imperiali proibissero il lucro, il che non è così, non hauerebbono forza in Spagna: perciocche non siamo sotto posti ad esse. Item. San Thomaso dice, che la restitutione è necessaria quando le leggi non solo proibiscono il giuoco ma ancora il lucro. Adunque chiara è questa sua intentione, che poiche non proibiscono il guadagnare, non è necessaria la restitutione: perciocche poiche l'obligo non è di ragione naturale come Pietro di Palude dice, non è obligato colui che guadagna eccetto secondo la dispositione della legge ciuile. Ancora la cosa guadagnata passa in dominio di colui che guadagna: adunque seguita che il lucro non era proibito, & che possede con giusto titolo. Contra questo si puo argomentare per le parole delle leggi del nostro regno: le quali sono queste. Sia obligato colui che il guadagnò a restituirlo. Rispondo che s'intende essendo domandato, & dichiarato, ben che queste leggi del foro non hanno forza se non sono usate. Per scarnare piu la uerita tutta uia uoglio argomentare di nuouo contra la nostra conclusione. Il Vescouo nella cui diocesi si giuoca non domandando colui che perdè il puo domandare per darlo a' poveri: doue si uede che seguita ch'era de' poveri, & per conseguente

guente che ingiustamente il possede colui che guadagnò. A questo dico, che così come la legge in pena vuole che gli possa essere domandato da colui che perde, così ancora vuole, che il Vescouo, o il fisco lo possa in alcun modo domandare, ma non gli lo domandando dico quel che ho detto. Che se pure questo fosse da se obligato a restituire, è chiaro che non l'hauua di dare a' poveri, poiche sà a chi guadagnò, & i poveri non succedono se non in difetto del proprio patrone. Concedo adunque, che il Vescouo lo possa domandare, & che piacesse a Dio che il domandassero, & che hauessero tanto zelo de' poveri: ma molti non danno del suo, nè gli procacciano l'altrui, anzi il giuocano. Non sarebbe questo picciolo bene: perciocche insieme souenirebbono a' poveri, & refrenarebbono la cupidigia & insatiabilità de' giuocatori. Ma i poveri non hanno dominio sopra la cosa guadagnata fin che sia data loro, eccetto che possono domandarla come persone della Republica piu bisognose, o il Vescouo come loro procuratore. Ancora, si puo argomentare. La ragione vuole, che se per colpa tua io patì danno, tu sei obligato a sodisfarmi. Onde poi che giuocando con me fosti cagione del mio danno: seguita che essendo obligato a sodisfarmi quel che perdo non potesti con conscienza tirare quel che io persi. A questo dico, che quella regola non ha luogo per molte eccezioni che ha, come quando colui che ha riceuuto il danno è nella medesima colpa come auiene nella limosina. Et così auiene in questo caso: perciocche presupponiamo che ambidui giuocano di uolontà. Ancora manca la

regola quando colui che ha riceuuto il danno uolle mettersi al pericolo, & consentire nel danno: percioche al tale non si fa ingiuria. Percioche cosi come il dannificato dopo il danno puo rimettere la ingiuria cosila puo rimettere & assoluere al dannificatore auanti il danno. Ancora in questo caso migliore diremo che il danno si riceue di uolontà, che non che si da: poiche il dannificato si offerisce al contratto, & partito. Percioche d'altro modo se la regola fosse generale ogni huomo che riceue premio per far alcuna cosa ingiusta sarebbe obligato alla restitutione: il che è falso come si uede nel traditore, o nella cattiuu femina, o in altri casi simili. Concludo, che poiche la contraria opinione non si proua con sufficienti autorita & ragione, & essendo riceuuta dal popolo, farebbe, che peccasse mortalmente non restituendo, per far contra conscienza, ancorache sia erronea che la tale opinione è pericolosa, & non si de' affermare ne predicare: & cio che qui habbiamo determinato è il piu certo & sicuro. Ma accioche di quindi i giuocatori non prendano licentia per peccare leggano nel seguēte capitolo la seconda cōclusione.

Si pone la seconda conclusione decisoria di questa materia. Cap. 10.

ANCORACHE di giustitia nel foro della conscienza colui che giustamente & limpidamente guadagnò non sia obligato alla restitutione non essendo chiesto ne condannato: metto per seconda conclusione, che di consiglio & sicurita di conscienza il de' restituire: prouasi in questo modo.

modo. Ogni uno è obligato a fuggire, & a discostare da sé le occasioni che lo conducono a peccare, & anche quelle che non per sé & immediatamente inducono a peccare. Come dice San Paolo scriuendo a gli Efesi al quinto capitolo. Auertite fratelli che andiate con auiso cautamente, non come inconsiderati ma come saui; per cioche i di sono tristi. Et certo è che i di in sé non sono tristi, ma si dicono tristi perche ui sono moltiplicate le occasioni che ci conducono al male. Et ancora il medesimo Apostolo scriuendo a' Corinti nella prima al decimo capitolo dice. Chi ha uista guardisi: cioè, delle occasioni di peccare accioche non cada. Et così è, che ritenere cio che guadagnasti è occasione molto grande di condurti a peccare, a giuocare un'altra uolta per guadagnare un'altro tanto, & pasce l'auaritia della robba altrui: la quale è peccato mortale. Prouasi perche questo è contra la legge Diuina, positiua, & naturale. Contra la legge Diuina, percioche espressamente contra quel decimo comandamento. Non desidererai i beni del tuo prossimo; poiche cioche guadagno è una brascia che accende il fuoco dell'infernale auaritia, & lo conduce al giuoco, lo fa stare cinque & sei hore in piede giuocando a' dadi. Dimandati gli se mai in uita sua fu tanto diuoto & con tanta pazienza a udire in piede la passione del nostro Signore. O martire del diauolo. Dirai tu che non fai ingiuria al prossimo, poiche lui è consentiente: dico che propriamente non è ingiuria, ma il suo consentimento non iscusa la tua auaritia. Ancora si de' notare, che quel consentimento non è liberale come nella uera donatione, ma è consentimento conditione laquale non uorrebbe che uenesse. percioche

certa cosa è che assolutamente niuno uorrebbe perdere, & così niuno uorrebbe dare, anzi con speranza di guadagnare si accosta al giuoco. Et in questo caso colui che perde è simile a colui che per necessità che ha paga usura laquale non pagarebbe, se trouasse chi d'altro modo gli prestasse. O a colui che compra cio che ha bisogno per piu del giusto prezzo: ilquale non comprarebbe così se il potesse hauere per meno: & percioche non fu libero il consentimento in colui che tolse impresto, & in colui che comprò, rimangono l'usuraro & il uenditore obligati a sodisfargli il danno, ancora che nel nostro caso sia differente: per mettersi allo stesso pericolo colui che guadagna. &c. che sia ancora cōtra la legge della natura si proua percioche desidera il danno per il prossimo, che nõ uorrebbe per se. Che sia contra le leggi ciuili & canoniche, nella secōda parte di questo trattato fu dichiarato. Ora poniamo l'argomento in forma. Ogni uno è obligato à fuggire & discostarsi dalle occasioni conduttrici del peccato: ritenere cioche à giuochi si guadagna è peccato che gli conduce a fare contra le leggi diuine, humane, & naturali, & a molti altri mali nella secōda parte dichiarati. Seguita che il dei discostare da te come fuoco, & darlo a colui di chi fù. Et se il tale fosse molto ricco, o credi che il giuocher à un'altra uolta dispensalo fra poveri, & in altre pie opere. Ancora prouo questa seconda conclusione con un'altro mezo. Ogniuno è obligato a torre uia da se & fuggire l'impedimento della remissione de' peccati commessi, & cio che a se stesso impedisce la contritione. Adunque cio che tu guadagnasti essendo appresso di te impedisce la remissione de' tuoi peccati poi che impedi

ſce in te la loro contritione:percioche mentre che il peccato piace non puo eſſere perdonato: & però mētre che tu ritieni quel che guadagnasti & ne hai piacere di cio, non ti diſpiace di hauer giuocato: ſeguita che la loro retentione impediſce il pentimēto togliēdo uia la cōtritione toglie la remiſſione della colpa. Regola generale e nella noſtra ſacra theologia ch'è molto difficile diſpiaccia il peccato a chi piace l'effetto di quello. Adunque piacēdo ti il guadagno come ti diſpiacerà l'hauer giuocato? Seguita che il dei reſtituire o darlo à poueri:percioche facēdo lo coſi ſecōdo la opinione, che io difendo fai opera di cōſiglio. Et ancora che di rigore nō lo doueſi reſtituire come coſa aliena ingiuſtamēte uſurpata la dei reſtituire p̄ le due ragioni ſopradette. Ancora:Percioche ſecondo la contraria opinione fai quel che ſei obligato. I confeſſori deono inſiſtere molto in queſto:ma ſe in alcuna maniera il penitente nō uoleſſe reſtituire il giuſtamente guadagnato nō p̄cio gli debbe eſſer negata l'absolutione, ma rimettēdolo alla ſourana pietà: & queſta è l'ultima riſolutione.

Conducendo alcuno al giuoco, ſi perde la ragione, & non ſe gli puo domandar nulla. C. 11

PERCIOCHE l'angelico dottore ſan Thomaso dice che ancora che la legge prohibiſſe non ſolo il giuoco, ma ancora il guadagnare eſſendo tu obligato a reſtituire & non potendo rimanere con cio, ſe colui a chi guadagnasti ti conduſſe & perſuaſe al giuoco nel modo ſopradichiarato, che non lo dei reſtituire a lui ma darlo à poueri. Fia bene che ueggiamo la cagione perche coſtui tale perdè la ſua ragione per hauerti cōdotto al giuoco.

Et secondo il tenore delle leggi scritte, che possa domandare: perciocche non lo puo fare. A questo si risponde, che colui che fa contra la legge non è degno di godere del fauore di quella. Onde costui conducendoti contra la legge che prohibisce il giuoco, seguita che non debbe godere del suo aiuto. Item. In ogni contratto ancora che sia licito in colui che riduce alcun' altro che non uoleua contrahere si presume dolo, inganno, ò malitia, che da cagione al contratto, & fa che detto contratto non uaglia, spetialmente in fauore gli indutti. Onde poi che il giuoco è un contratto & prohibito, seguita, che colui che conduce alcun' altro per darli cagione a giuocare nõ de godere del contratto nè della repetitione. Ancora. Percioche nel condurlo al giuoco fa contra la legge Diuina & naturale, & come reo della diuina Maesta, & della fraterna carità si fa indegno di riceuere ò domandare cio che in altro modo poteua ripetere. Et pare che sia questa la ragione che aduce San Thomaso. Contra questa ultima ragione si potrebbe argomentare, che la meretrice ancora induce a operare contra la legge Diuina: ma per cio non perde la ragione & dominio di quel che gli danno. Onde in questo modo colui che perde ancorache fece male in condurre alcun' altro non per cio perde le sue ragione. A questo risponde San Thomaso, Che se la meretrice con la falsità & inganni fingendo falso amore, ò per paura ò importunità hebbe alcuna cosa ancora che non sia obligata a restituire cio che liberalmente gli fu dato, non puo ritenere con buona conscienza cio che per questa uia hebbe. Et se gli hauesse dato l'amico senza che ella n'hauesse fatte queste fittioni

fittioni, ò di restituire cio che per elle riceuè, piu di quel che in altro modo senza farle hauerebbe riceuuto.

Si dichiara se colui che guadagna condotto al giuoco per colui che perde puo ritenerlo per sè. Cap. 12

S'è concluso nel precedente Capitolo che colui che conduce alcun altro al giuoco perde la ragione di domã dare: resta che ora ueggiamo se colui che guadagna il puo ritenere per sè. A questo si risponde che se fosse alcuna legge del tenore che disopra disse san Thomaso: che proibisse il guadagnare, & medesimamente secondo la terza opinione disopra posta & riprobata, laquale dice, che la legge dando la repetitione proibisce il guadagnar, & acquistar del dominio. Secondo questi dui modi di dire colui che guadagnò mai nol fece suo, ne il puo giustamente possedere, & poi che non lo debbe dare a colui che il perde per il capitolo precedente, seguita che il debbe dare a' poveri: percioche la indegnità di colui che perde per essere induttore non è sufficiente cagione perche colui che guadagnò il possa ritenere, poi che altri il possono domandare & ancora il fisco. Et nel foro della conscienza non uis essendo altro fisco eccetto che i poveri, seguita che questo tocca a' poveri: & poi che ambidui fecero contra la legge, ambidui deono essere castigati: il uinto che non possa domandare, & il uincitore che non possa ritenere. Presuposto, che non ci sia alcuna legge che diuieti il lucro, & che dar repetitione non è torre il dominio, ma che si puo torre domandandosi

dādosi conforme alla nostra determinatione: dico che poi che il uinto per essere induttore del giuoco non puo domandare, che il fisco & ogni altra persona del popolo, & per consequente i poveri, o il Vescouo in loro nome, come padre & procuratore loro, il possono domādare, & allora sarà obligato a darlo: ma fin questo è suo & lo possede, & giustamente: non già per la indegnità di colui che perdè, ma per la uolontà & consentimento che prima diede al contratto & partito del giuoco. Medesimamente dico, che in difetto del giusto patrone, i poveri sono fisco & sono patroni, Ma in nostro proposito non manca patrone percioche colui che guadagnò è giusto possessore fin che sia condannato, & per consequente non è de' poveri fin che il domandino & si applichi ad essi. Questo è di rigore ma di consiglio debbe darlo à poveri: & così mi riporto alla conclusione seconda che di sopra fu prouata.

Dui auuertimenti singolari, l'uno è della cōpositione di quel che si ha per giuoco. Et l'altro è per il confessore come debbe esaminare colui che ha giuocato. Cap. 13

QVI occorre un profiteuole dubbio, se ha luogo la compositione in quel che limpidamente si ha guadagnato à giuochi di fortuna. A questo ancora possiamo rispondere in dui modi, conforme alla distintione del precedente capitolo. Secondo la opinione che ha che il giuocatore senza che sia domandato è obligato a restituire debbiamo distinguere, che o sà & puo hauere la persona a
chi

chi guadagnò, no: Se il sà & puo hauere, non ha luogo la compositione, ch'è solamente dell'incerto. Quii dunque si sà a chi tocca non domandandolo altri, non pare che habbia luogo la compositione, ma si debbe dare a colui che il perdé o a gli heredi suoi. Et se tu dicesi che questo ha apparenza dentro de gli otto di ne iquali puo domandare, & che passati questi non pare che habbia ragione a quel che perdé. Ti rispondo con la detta opinione, che questo s'intende nel foro contentioso, ma nel foro della conscienza non hauendo domandato altri, nè essendo dato a' poveri, sempre tocca a colui che il perdé. In caso che la restitutione fosse de' poveri bene hauerebbe luogo la compositione, ma sarebbe, quando colui che fu induttore al giuoco perde, che non si debbe restituire a lui ma a' poveri. Ancora seguendo questa opinione direi, che quantunque si sappia chi il perdé, & si possa hauere, ha luogo la compositione. Il prouo. Il Vescouo il puo domandare per i poveri, & per pie opere. Et poi che il Papa è il principal padre & procuratore de' poveri, & delle pie opere seguita che domandandolo il Papa, o il suo commissario che gli lo deon dare: questo tutto è rispondendo secondo la terza opinione, laquale io non seguito. Rispondendo secondo la quarta opinione, piu sicura: dico che se guadagnò limpidamente come qui presupponiamo, & niuno il domanda, che giustamente il ritiene. Et se il commissario del Papa il domanda si gli d applicare, ma se non lo dimanda non è obligato ad offerirsi lui nè a darlo, eccetto di cōsiglio conforme alla secōda cōclusione di sopra determinata. V' naltro auuertimēto grāde deono
hauere

hauere i confessori, il quale è questo, che quando l'induttore al giuoco guadagna non fa mestieri che si faccia distintione qual sia stato il giuoco, s'era proibito, o s'era licito: perciocche ad ogni giuoco è obligato a restituire al uinto, & condotto. Ma, quando il condotto guadagna secondo la contraria opinione sarebbe necessaria la distintione: perciocche se il giuoco è licito il può ritenere per se, & se sarà proibito debbe darlo a' poveri. Secondo la opinione che seguitiamo per piu certa, ancorache il giuoco sia proibito, quando l'indutto guadagna il può ritenere per se, finche da altri gli sia dimandato, & sia sententiato; questo quanto a rigore di giustizia, & di conscienza, che di consiglio tuttauia dico, che in questo caso il dia a poveri. Onde quando il confessore esamina il giuocatore, se dice che giuocò, gli domandi se guadagnò, & a chi guadagnò, se fu persona, che poté alienare, se fece inganno, &c. Se condusse il uinto con importunità al giuoco nel modo, che disopra s'è detto. Se dicesi che si, ad ogni giuoco che sia comandigli, che il restituisca alla parte. Se ambidui cominciarono a giuocare di uolontà, & poi nel processo del giuoco l'altro si uolle partire, & lasciare il giuoco, & non lo lasciò partire: se il giuoco è licito non lo debbe restituire, eccetto quel che gli guadagnò dopo che l'interenne. S'è giuoco proibito tutto gli lo può domandare. Ma non gli lo domandando meno è obligato di rigore a restituirlo, eccetto quel che gli guadagnò dopo che lo fece giuocare contra il suo uolere.

Si dichiara cio che si de fare di quel che si guadagna a' giuochi liciti. Cap. 14

NELLA prima parte di questo trattato fu dichiarata to quali sieno i giuochi liciti & habbiamo dato per regola generale, che sono quelli che consistono nell'ingegno, o forze, o astutia, trouati o per esercitare l'ingegno, o per esercitare le forze, o per distrarre & allentare lo spirito dello studio & pensiero. &c. non essendo prohibiti per alcuna legge: quali sono il giuoco della palla; i zoppi, correre, saltar, trar la lancia, trarre al palo, trarre di balestra, al bersaglio, & altri simili, giuocare alle canne come si usa in Spagna, correre l'anello. &c. Ancora ci sono giuochi di bocca, che in latino si chiamano iocus: il giuoco di opera si chiama ludus. Giuoco di bocca è dire facetie, & argutie senza ingiuria di Dio né del prossimo: senza dishoneste parole, il discreto & leggiadro motteggiare. &c. Di cio che a questi giuochi si guadagna dico che il uincitore non è obligato a restituirlo alla parte né darlo a' poveri, eccetto se colui che giuoca non potè alienare o interuenne alcun'inganno, come nel giuoco della palla mettendo la parte un giudice, che giudichi in suo favore impedendo malitiosamente il compagno, o togliendolo in mezzo, & molti altri inganni che ancora si fanno ne i giuochi prohibiti: accomodando le carte artefitiosamente, signandole, tenendo dalla banda del contrario chi l'auuertisca per segni; intendendosi insieme i compagni con alcuna sorte di parlar furbesco, o per le lettere dell'A.

dell' A. B. C. & in molti altri modi : de' quali ne taccio alcuni perche non uorrei insegnare cio che desidero correggere, & altre non le sò, perche non sono della mia professione. Il mutar de' dadi, il fargli cadere in terra a posta, lo ascondere delle carte. &c. molto comune si dice ch'è: & quelli che presumono di migliori il fanno piu uergognosamente: & sciocco si reputa chi non fa alcuno inganno al compagno. Percioche guadagnando con questi modi a qualunque giuoco che sia, è obligato a restituirlo alla parte. Giuocando limpidamente a giuochi liciti non è obligato. Ancora è da considerare che se il uincitore guadagnò parte bene et parte con inganno, non è obligato a restituirlo tutto, ma solo cio che malamente fu guadagnato. Che diremo noi di colui che si mette a giuocare fingendo che porta et ha danari, ilqual nõ gli porta, o porta moneta falsa, & guadagna? Alcuni dicono che è obligato alla restitutione. A me mi pare che non sia obligato ancorache pecchi, a restituire. Percioche se perdeua poteua essere astretto a pagare in buona moneta, & se non fosse astretto s'imputarebbe alla ignoranza della parte che doueua considerare con chi giuocaua, & cio che haueua. Che diremo ancora di colui che giuoca con alcun'altro che sà manco & conosce che ha guadagnato per il uantaggio, ch'egli ha. Dico, se costui finge saper manco di quel che sà per cõdurre l'altro a giuocare, o dopo di hauer cominciato a giuocare per inuischiarlo si lascia uincere, è obligato a pagar, e restituire alla parte, cio che così gli guadagnò: ma se colui che manco sà conosciuto il uantaggio, che l'altro gli ha s'ingerisce & ostina a giuocare sia suo il danno. Che il dan-

no. Che in tal caso l'altro non sarebbe obligato a restituire. Regola è di giustitia, che a chi sà, & consente non si fa ingiuria. Ancora deono molto auuertire quelli che giuocano, che quantunque il giuoco non sia proibito, & giuochino limpidamente, & non steno obligati alla restitutione possono peccare in molti modi, per cupidigia, biestemando, giuocando grande somma considerata la conditione della persona: percioche quel che ad alcuno è poco ad altri sarebbe troppo: percioche già fà contra la legge, la quale non uuole ancorache sia il giuoco licito, che si giuochi piu d'un soldo: & questo s'intende di colui ch'è molto ricco. Adunque se il molto ricco al meno non puo giuocare piu che un soldo, che secondo la intentione della legge è un ducato, quelli che manco hãno costi come discendono nella possibilità deono ancora discendere nella quantita che giuocano. Medesimamente possono peccare in molti altri modi nella prima parte dichiarati. Questo presuposto prouo detta conclusione. Se questi fossero obligati a restituire, o sarebbe per la prohibitione della legge: il che non ha luogo, percioche i giuochi sono permessi, & ancorache giuochino maggior somma di quella che consente la legge, peccano per non ubedirle ma non sono obligati a restituire, poiche la legge non gli condanna nè da repetitione. O sarebbe perche colui che perdè non potè alienare. Ne questo impedisce, che già presupponiamo, che potè, ouero è percioche guadagnò con inganno; & medesimamente si presuppone che nõ & non ci sono altre cause obligatorie alla restitutione, seguita, che non sono obligati. Gli altri peccati che si mescolano al giuoco, non mettono però obligo a restituire

a restituire. Metto uno esempio simile. Colui che uende da Natale il formento non gia per il prezzo che allora uale ma per altro maggiore ancorache in certo: cio è, come ualera al Maggio per quando uoleua saluarlo, con speranza & desiderio, che allora ualera piu: costui pecca perche desidera la sterilita, & danno della Republica, ma non è obligato a restituire per la incertezza. Che puo essere tal'anno, & tali temporali che il formento uagli meno nel Maggio che da Natale. Così auiene qui, che ambe due le parti si mettono alla uentura di perdere o guadagnare, & il giuoco non è proibito. Item. Quello è licito, che non si troua proibito. Onde poiche questi giuochi ne il lucro loro è proibito seguita ch'è permesso. Ancora è da considerare, che così come niuno puo fare donatione senza scrittura in piu quantita di cinquecento ducati, così non puo alcuno giuocare ancorache sia a giuochi liciti piu di questa quantita, & se il fa sarebbe obligato a restituirgli il resto.

Si dichiara quanto durarebbe l'obligo a restituire in caso che colui che guadagnò fosse obligato per la legge. Cap. 15.

PER maggior copia di dottrina ueggiamo in caso che per il tenore della legge fosse il giuocatore obligato a restituire quanto tēpo durarebbe questo obligo. A questa questione si puo rispondere con distintione. O la legge proibisce assolutamente & totalmente il guadagnare, & il lucro, dicendo che non lo possa far suo. &c. Secondo che disopra disse San Thomaso. Et in questo caso per sempre

sempre rimane obligato; perciocche mai non fu suo e possede con mala fede. Se ricerchi secondo il tenore delle leggi che ora sono, per lequali ci governiamo. Distinguo, o secondo la determinatione che seguitiamo, o secondo quella che riprobiamo: secondo quel che habbiamo per piu sicuro & pietoso, se limpidamente guadagnò, nè mai gli fu domandato, mai non fu obligato a restituire, ne meno è obligato eccetto conditionalmente: cio è, se sar a condannato. Questa liberta di poter gli domandare secondo la legge Imperiale dura fin cinquanta anni. Et per consequente fin quel tempo rimane l'obligo conditionale in colui che guadagnò & non piu. Potrebbe alcuno argomentare, che l'obligo conditionale dura per sempre per la legge del regno, che non signala tempo. A questo dico, che poi che non si signala tempo debbiamo ricorrere al ius comune che determina cinquanta anni. Secondo l'altra opinione contraria che vuole che dar la repetitione è proibire lo acquisto del dominio, & che è obligato a restituire senza che sia ricercato, & che mai non lo fece suo diciamo, o che ricerchi nel foro contentioso, o nel foro della conscienza. Nel foro contentioso non dura l'obligo, piu di fino a' cinquanta anni, poi che non puo essere domandato se non fin quel tempo. Se nel foro della conscienza per sempre rimane obligato: la ragione di questo è, perciocche il tempo in se mai non toglie uia l'obligo ancora che impedisca l'attore in pena della sua negligenza, perciocche stette tanto tempo senza domandare: gli togliono la liberta di domandare, ma rimane in colui che guadagnò l'obligo naturale, che considera nel

foro della coscienza. Ancora. Mai non hebbe giusto titolo, & possedè con mala fede, & per consequente non potè prescriuere quanto alla coscienza, perche non ha in suo fauore altro che la duratione del tempo che è stato senza pagare, laquale non toglie uia l'obbligo. Contra questo si puo argomentare. Colui che possede con buona fede in dieci anni acquista giusto possesso ancora nel foro della coscienza: adunque seguita che il tempo toglie uia l'obbligo, & da il dominio della cosa. Rispondiamo, che il tempo si puo considerare in dui modi. L'uno per se solo, & così mai non toglie uia l'obbligo. Il secondo è quando si prende il tempo accompagnato di buona fede come in detta presuntione di dieci anni nella quale insieme co i dieci anni concorre la buona fede del possessore, che crede essere suo ciò che possede. Esempio. Io comprai un libro da te il quale non era tuo ma io sempre credè che fosse tuo, & mi lo potesti uendere, nè mi fu licito giudicare il contrario sono dieci anni che l'ho: in questo modo il libro è hoggimai in tutto fatto mio. Ma in nostro proposito secondo questa seuera opinione colui che guadagnò possede con mala fede, onde in niun tempo prescriue. Questa opinione come disopra io dissi mi pare pericolosa et crudele, & però concludo con quel che ho detto.

Si dichiara, quando il giuoco è proibibito, ma non si da repetitione che si debbe fare di ciò che si guadagnò adesso. Cap. 16.

SE il giuoco da se è licito ma è proibito senza che la legge dia repetitione dicono alcuni, che colui che guadagno

dagnò è obligato alla restitutione, & in difetto della parte che il debbe dare a' poveri di obligo, & ancora allegano San Thomaso: ilquale si puo male intendere, e credo che loro mai non lo lessero. Da quel che gia è determinato rimane chiaro lo errore di questi: percioche ancora seguendo la seuera opinione che ribattiamo non è uero cio che questi dicono: percioche l'obligo a restituire non nasce dall'essere prohibito il giuoco ma di dar la legge repetitione: onde ancora che il giuoco non sia prohibito non dandosi repetitione non è obligato a restituire, molto meno è obligato secondo la nostra determinatione. Il Dottor San Thomaso non dice senon che la legge che prohibisce il lucro obliga alla restitutione; & per consequente doue non è prohibito il guadagnare o riceuere, ancora che l'atto o il giuoco sia prohibito, non u'è però obligo in questo a restituire cosa alcuna.

In caso che il uincitore del giuoco fosse obligato a restituire non restituendo lui, se altri rimangono obligati. Cap. 17

QVANDO colui che guadagna è obligato a restituire per alcuna delle cagioni sopradette se lui nol fa, i suoi heredi rimangono obligati, ancora che nelle loro mani non uenesse quel guadagno. Conformemente a quel che si dirà del furto se hauesse rubato un cauallo ancora che il cauallo non uenesse a gli heredi che forse è morto o alienato, sarebbero gli heredi del ladro obligati a restituirlo. Ancora sarebbero obligati quelli che diedero car-

te, dadi. &c. Se furono cagione del giuoco: di modo che non hauerebbono giuocato quiui nè in alcun' altra banda, se loro non gli dauano la comodità per ciò. Ma se pure non gli l'haueſſero data hauerebbono giuocato in un' altra banda: allora non diedero cagione al giuoco, poi che d'un modo o dell' altro hauerebbono giuocato, & per conſequentē non ſono obligati a reſtituire. Ancora ſarebbono obligati quelli che uendono dadi, carte. &c. a perſone che conoſcono che hanno di uſar male di eſſi, nè quali caſi non potendo colui che perde riſcoterē dalla parte ha riſorſo à ſopradetti. Ancora, ſarebbono obligati i giudici & Principi tēporali i quali ſono obligati a caſtigare i giuocatori & nol fanno anzi ſimulano, & ſono loro i maggiori giuocatori, & ſe alcuno è caſtigato non è quel che giuoca mille ſcudi ma colui che giuoca un marcello. Conſiderino che per oſſida loro il ſoldo del tributo perche ſieno uigilantiſſimi caſtigatori, & zelosi delle giuſte leggi: & uedendo coſi chiaramente far contra eſſe & ſimulando ciò fanno propria la colpa altrui: ſpetialmente quando ouiano al male ritorna in beneficio della Republica & ſenza pericolo della perſona ouiante. Et coſi come quando ſi comette furto per negligenza & colpa de rettori ſon obligati a reſtituire ciò che rubarono ma non già alle altre pene che comandano le leggi, coſi nel noſtro caſo ſarebbono obligati al principale ma non già alle altre pene. Et queſto ha luogo quando p uirtu della legge fu colui che guadagnò obligato a reſtituire: di modo, che ſecondo la opinione ſeuera, che di ſopra fu meſſa tutto queſto ha luogo, & ſi puo fare. Secondo quel habbiamo per piu

uero ancora che i sopradetti peccchino, non sono obligati in questo caso alla restitutione, eccetto parlando de' giudici & Principi quando colui che perdè o alcun' altro domandassero cio che alcuno guadagno, & non gli lo uoleffero sententiare o se si guadagnò con inganno & furono cagione di esso, o parteciparono del guadagno. Veggiamo quando colui che guadagnò ne distribuisce parte di cio a' circostanti, o ad altri se saranno quelli obligati a restituire cio che cosi fa loro dato. Dico, che se colui che guadagnò nera obligato a restituire, ancora il sono essi per la parte che riceuerono, ma se lui non è obligato meno loro sono obligati. Ancora dice Angelo de maleficijs, che se il figliuolo o lo schiauo guadagnano in caso che fosse necessaria la restitutione, non solo essi ma il padre & il patrone sarebbono obligati alla restitutione.

Come habbia luogo il ricompenso fra quelli, che guadagnano & perdono alle uolte alcuni con altri. Cap. 18.

QUANDO quello che il giuocatore guadagnò tocca a' poveri non ha luogo il ricompenso di hauer perduto cō colui a chi dipoi guadagnò. In caso che la restitutione è necessaria alla parte ha luogo il ricompenso se guadagnasti un ducato, & la stessa parte ti guadagnò un' altro allora si rifece di cio che tu gli eri debitore, & se non ti guadagnò senon mezo ducato gli dei restituire un' altro mezo. Di cio che guadagnasti ancor non si fa ricompenso con quel che tu perdi con altri: ma dei sodisfare a co-

lui che guadagnasti, & domandare a colui che ti guadagnò. Seguendo la disopra riprobata opinione. Se passati gli otto di domanda un'altro & non quel che perdè, & il uincitore gli dà ciò che guadagnò non è piu obligato all'altro. Di modo, che se colui che haueua perduto gli torna a guadagnare sarà obligato a restituirglilo & nõ potrà ritenerlo in ricompenso di ciò che haueua perduto: percioche già perdè la ragione che in ciò haueua. Ancora, seguendo questa opinione doue per antico costume o statuto si costuma che non si domandi ciò che si ha perduto ancorache pecchino quelli che giuocano, non saranno obligati a restituire; secondo San Thomaso, & è la uerità: percioche già ha perduta la legge la sua forza: come intendo, che si fa nella fiera di Montielle nella quale si consente la baratteria. & con questo risponderemo all'Abbate Panormitano, & a' sequaci suoi quando dicono, che il costume contrario alla legge che proibisce i giuochi nulla uale: percioche il costume è cagionatore di molti mali. A questo diceua San Thomaso, che non uale il costume per iscusar de peccati che col giuoco si mescolano, ma uale per non obligare alla restitutione; & per che la legge de' giuochi non gli leghi: nè peccano in far contra essa: poiche in tal caso si stima come se non fosse. Fa questo costume che il giuoco sia licito quanto al ius ciuile, & che gli huomini habbiano licentia di giuocare, che non saranno castigati per esse, ne obligati alla restitutione. In caso che colui che guadagna non è obligato a restituire non ha luogo il ricompenso, poiche non è obligato a farlo. Di modo, che secondo la determinatione che seguitiamo poiche di ragione colui che limpidamente

guadagna

guadagna a' giuochi di fortuna non è obligato a restituire, meno è obligato al ricompenso, & se colui che perdè gli torna a guadagnare puo lui domandare a costui non ostante che gli hauesse guadagnato altrotanto o piu. Ma di buon consiglio ha luogo il ricompenso poiche consigliamo si faccia la restitutione, conforme alla seconda conclusione decisoria disopra dichiarata. Percioche niun huomo da bene debbe tenere cosa acquistata con offesa di Dio; & ancorache non fosse di ragione obligato nondimeno per castigare in se' il peccato il debbe restituire o darlo & spenderlo in opere pie, & fra poueri.

Si risponde a dui argomenti che un' eccellente maestro in Theologia nuouamente fece contra quel che disopra s'è determinato. C. XIX.

BEN mi pensaua che non sarebbe stato bisogno ch'io scriuessi piu lungo, poiche l'intentione mia non è di dire tutto quel che si puo dire, ma solo quel che basta. Ma non è ragioneuole ch'io passi in silentio due sottili ragioni che contra parte delle sopradette cose determinate mi propose un gran theologo. Con la prima ragione uol prouare, che la repetitione non è pena & per conseguente sarebbe restitutione: il che è contra quel che di sopra fu concluso nel capitolo nono. Presupone la prima ragione, che il peccato, & la grauita di esso molto piu s'intende secondo l'interiore disordine della uolontà, che secondo la quantita dell'opera esteriore. Di modo, che puo peccare tanto colui, che guadagna al giuoco un ducato come colui che guadaffe cento; percio

che come guadagnò uno hauerebbe uoluto guadagnare cento tanta cupidigia si moue per uno come l'altro per cento . Et forse costui che guadagnò solamente uno hebbe guadagnato cento , & tornò a perdere i nouantano-ue & riman solamente con uno . Et quanto al danno di colui che perde ancora puo essere che per la conditione e pouertà della persona , riceuesse tanto pregiudicio colui che perde uno come il ricco che perdè cento : posto cosi per caso che igualmente peccano colui che guadagna cento , & stante questo presupposto argomenta in questa forma il Reuerendo Maestro . Se la legge desse la repetitione della cosa guadagnata al giuoco della fortuna in pena seguirebbe , che la tal legge fosse ingiusta : & che questo seguiti il proua . Quella legge che per iguali colpe da disiguali pene è ingiusta : tale è la sopradetta legge : poiche all' uno da pena di cento ducati , & all' altro di uno , essendo secondo che si presume iguali nella colpa : di donde ne seguita , che se la legge da la repetitione in pena ch'è ingiusta , & s'è giusta come è seguita che non la dà per pena , ma come restitutione dell'altrui & che dar repetitione è negare il lucro . A questo argomento io faccio due risposte . Per intelligenza della prima è da notare ch'è gran differenza fra la legge Diuina & l'humana : percioche la legge Diuina proibisce ogni peccatto , & lo punisce : la legge ciuile & humana consentono molti mali , & gli lascia senza punishmente . Ancora la legge diuina pesa i peccati spetialmente secondo che sono offensori della Diuina Maesta , & percio quelli riceuono maggior castigo ; ne i quali Dio è piu graue-mente offeso . La legge humana pel contrario pondera
principalmente

principalmente le colpe, & i delitti secondo che offendono la Republica, & turbano la pace, & sono dannificativi del prossimo, & per ciò punisce piu l'opere, che quanto è in se, maggior danno fa, & piu noce la malignità de gli huomini. Et percioche parlando in generale maggior danno si fa al prossimo togliendogli cento ducati che se gli togliessero uno, & piu s'inuischia la cupidigia in cento che in uno con questa tal presuntione nella quale si fonda la legge da tanto maggior pena a colui, che guadagna uno, quanto guadagnar cento in se è maggior danno per colui che gli perde, & maggior uischio per colui che gli guadagna, che uno, & piu pronocano a giuocare: poiche da se è maggior danno, & uischio di malitia, e tanto piu ceto che uno quanto è lo eccesso di cento sopra uno: adunque tanto debbe essere maggior la pena, & per conseguente ancorache nell'interno sieno iguali le colpe nello sterno presume il ius, che non è iguale la colpa ne il danno: onde risponderemo al presuposto; che le colpe si pesano piu secondo il disordine della volontà, che secondo la quantita dell'opera sterna, che questo è la pura & sincera uerita nel giudicio dell'onnipotente Signor Iddio, & nel foro della buona coscienza, che si fonda nella uerita: ma non ha luogo nel giudicio humano, che non uede i cuori, & si fonda spesso uolte in presuntione. Così neghiamo la conseguenza, & alla proua neghiamo la prima propositione; ch'è la legge, che per iguali delitti, da desigual pena è ingiusta; & questa opinione è falsa parlando della legge ciuile, & humana: Et quando la opera esteriore è maggiore in uno che in alcun'altro. che

questo

questo basta perche il ius con ragione presuma essere maggiore la colpa, che il danno.

L'altra risposta è che non bastano le leggi humane per aggiustare & misurare la diuersità delle pene con la diuersità delle colpe: Che questo tocca alla sapientissima & in tutto potente giustitia d'Iddio nostro signore, & è una delle grandi & marauigliose opere d'Iddio differenziare le pene con le differenze de' peccati. Ma la legge humana che per questo non ha forze, nè sapere, prouede con una pena a differenti colpe: così applica il ladro, che rubò cento ducati come colui che rubò mille. Adunque falsa è quella propositione maggiore, la qual dice che la legge ciuile che per iguali colpe dà disiguali pene è ingiusta: percioche questo è necessario: & ancora per minore colpa dà maggior pena: conciosia, che rubare è minor peccato che biastemare il nome di nostro Signore, ma il ladro è applicato, & al biastematore si taglia la lingua. Replica un'altra uolta lo stesso P. Maestro, Per un delitto non si deono dare due pene: Adunque poiche le leggi spetialmente del nostro regno senza la repetitione danno pena a quelli che giuocano, Seguita che detta repetitione non gli si dà per pena, che d'altro modo già sarebbero due pene. A questo argomento rispondiamo negando la prima propositione: percioche il contrario si fa continuamente dando due pene differenti, o piu per una colpa, come pena pecuniaria, & carcere, o bando: percioche quando la una sola non è sufficiente si supplisce con l'altra. Et così è nel nostro proposito: percioche la repetitione sola non era sufficiente castigo per due ragioni: l'una, percioche

percioche la legge uuol castigare in quel che honestamente & giustamente è guadagnato, che duole piu: quel che si guadagnò al giuoco si guadagnò con atto turpe, & dishonesto, & come cosa hauuta con poca fatica non duole tanto. La seconda ragione è, percioche con la repetitione non si castiga eccetto colui che guadagna; onde fa mestieri un'altra pena che sia comune a colui che guadagna & a colui che perde.

Qui si risponde all'altro principal argomento.
to. Cap. 20.

IL SECONDO argomento principale che il sopradetto R. Maestro fa uuol prouare, che ancora che la repetitione della cosa guadagnata si dia per pena, non fa bisogno sentenza di giudice ma tosto domandandolo la parte è obligato a darla. La ragione è questa. La sentenza del giudice dichiaratoria non fa bisogno eccetto perche consti & sia manifesto che il reo incorse nella tal pena. adunque poiche nel foro della coscienza, nel quale tutte le cose sono manifeste & chiare a Dio signor nostro, meno fa bisogno d'altro accusatore nè citatione: percioche lo stesso che peccò si accusa, & confessa, seguita che nel foro della coscienza, colui che guadagnò essendo chiesto ancorache non sia dinanzi il giudice sarà obligato a dare la cosa guadagnata. A questo diciamo, che colui che se guadagnò fosse per legge Diuina o naturale obligato farebbe bisogno la sentenza del giudice; ma se l'obligo è solamente di legge ciuile, ancora il dare ha da essere con
forme

forme al modo, che questa legge dispone: cio è per ministero di giudice. Et nella seconda sorte di pene soprapposte qual'è la repetitione, il giudice non solo dichiara ma ancora condanna. Replica contra questa risposta & dice, che le leggi che danno la repetitione della cosa guadagnata a' giuochi di fortuna non dicono che si debbe fare dinanzi il giudice: ma solamente dicono, che si puo repetire. A questa replica si risponde che per queste leggi che in spetial dispongono de' giuochi non dichiara no il modo come si debba fare la repetitione: debbiamo ricorrere al ius comune, che da la forma come le simili pene si deono domandare & dare: cio è per sentenza dichiaratoria del giudice, come uogliono le leggi civili. Et ancora che la pena si mettesse ipso facto, & che fosse late sententie, si ricerca dichiarazione & esecutione del giudice. Di questo fra gli altri dottori dice Baldo che mai non si presume che la legge condāni alcuno se non mediante il ministerio del giudice: di modo, che ancora che il reo sia priuo de' beni ipso iure, mai non si fa esequire la legge fin che il giudice sententia la causa. Quando la legge non priua ipso iure ma pone & signala la pena che debbe dare, il giudice allora non solamente dichiara essere comesso il delitto ma insieme con questo priua. Vedete quanto chiaro parla questo dottore, & così è il nostro proposito, percioche il giudice non solo dichiara ma condanna. Che la legge signala la pena ma non condanna. Et se questo ha alcun dubbio sarà quando il fatto è troppo chiaro, che non si puo coprire, & la pena affligge, & inhabilita la persona: così come è la pena d'essere infame, o la pena di scommunicatione. &cete.

& di

Et di questo mi riporto a quel che di sopra ho detto. Ma nelle pene doue fa bisogno ministerio d'huomo, & esecutione sempre fa bisogno che interuenga l'autorità del giugdice. Questo tengono communemente, tutti i dottori, come referisce il Felino. Di sorte, che resta in essere & intiera la nostra determinatione, che colui che guadagnò giustamente di ragione non è obligato a darlo ancora che gli lo domandasse la parte fin che il giudice dichiara, o condanni, & comandi che il dia. Contra questo replicò lo stesso dottore, dicendo. Se cio che tu guadagnasti non è di colui che perdè fin che gli lo applichi il giudice, seguita che costui piu tosto domandaua quel che non era suo, & per consequente era ingiusta la domanda. A questo diciamo ch'è giusta la domanda: percioche auuenga che ancor non sia suo, cio che domanda è di tal qualita, che domandando il puo far suo, & la legge gli da questa attentione conditionale che se il domandasse, il giudice gli lo faccia dare, come nel capitolo noue fu dichiarato; rispondendo ad un'argomento.

Risposta fatta ad una obiettion, che un dotto religioso fece all'Autore. Alquale l'Illustrissimo & Reuerendisimo Cardinale di Toledo frate Francesco Simenez comandò che uedesse la presente opera.

Contra la stessa determinatione sopradetta argomenta questo reuerendo Padre allegando la legge ultima del titolo del consiglio del Re nella particula ultima, il tenore dellaquale parola per parola è questo .

Ancora uogliamo , che giurio tutti quelli del nostro consiglio di oseruare queste ordinationi , & di pagar le pene se ui incorressero , & di manifestarlo a noi l'uno dall'altro ogni uolta che alla loro notitia uenesse, & il sapessero : nelle quali pene da questa hora condanniamo quelli che ui incorreranno ipso iure , di modo che tosto sieno obligati, in foro conscientie a pagar detta pena o pene nelle quali incorressero senza che ui sia ne si aspetti altra dichiarazione ogni uolta che il delitto sarà occulto. Dalla qual legge inferisce questo Reuerendo Padre che le pene , che mettono le leggi contra i giuocatori obligano nel foro della coscienza senza che si aspetti altra dichiarazione. A che rispondiamo , che la legge allegata parla particolarmente con quelli del consiglio & in caso molto strano de' giuochi : & per consequente non fa contra noi: Item. Dalla materia & casi de' giuochi insieme con essere strano dal caso della legge non si fa in essa mentione : onde si ha per delitto , & debbiamo hauer ricorso al ius comune. Ancora questa legge non solo non fa contra noi, ma è in nostro fauore: percioche se la intentione de' principi fosse stata nella legge de' giuochi condannare ipso iure ui haurebbono messe le clausule che in questa mettono: cioè , che tosto fossero obligati in foro conscientie a pagar & restituire la cosa guadagnata senza che si aspetti altra dichiarazione : onde poi che non ui si mettono queste parole , è molto chiaro quanto stra-

no sta cio che si allega dal nostro proposito . Ancora se le pene alle quali condanna la legge ipso iure fossero obligati a pagar , & offerisce i transgressori come uogliono alcuni dottori senza esser chiesti nè dichiarati per giudice , non sarebbe stato bisogno nella sopradetta legge aggiungere giuramento nè giurare che le pagheranno . &c. Poi che dice la medesima legge : Nelle quali pene da questa hora condanniamo tutti quelli che ui incorressero ipso iure . Et poi che oltre questo si aggiunge giuramento , & alle altre clausule : cio è , di modo , che tosto . &c. Chiaro è che per solo il tenore della legge ancora che condanni ipso iure , niuno è obligato ad offerirsi & dar la pena se non sarà dichiarato o dimandato . Come consta chiaro per il capitolo , cum secundum leges . Doue in caso che quelli che trattano nefarie o incesti , nozzi o maritaggi , o che la donna che si marita con colui che la trasse fuori di casa di suo padre contra la uolonta del padre , & lo heretico , & altri in altri casi sono condannati ipso iure nella confiscatione de' beni : ma fin che sieno per sentenza dichiarati non gli li possono torre nè si puo fare la esecutione , nè loro son' obligati a dargli . Et in questo modo si debbe intendere la glosa , & quel che l' Abbate dice . Doue per questa glosa limitano quella glosa , che disse , che la pena messa dalla legge non obliga nel foro della conscienza , eccetto se nõ fosse messa ipso iure p la glosa di quella clementina , che allora uogliono che sia obligato alla restitutione : ma si debbe intendere come s' è detto precedendo dichiarazione , & non d' altro modo . Et per consequente meno sarà obligato quando la legge non condã

na ipso iure, ne mette pena late sententie; ma solamente la segnala, & lascia la dichiarazione al giudice conforme alla forma che da una glosa, sopra il primo capitolo de rescriptis nel libro sexto: & a quel che notano i canonisti. Et in questo modo mettono pena le leggi che parlano de' giuochi secondo che disopra fu dichiarato in suo luogo. Di modo che credo fosse la intentione di questo reuerendo padre piu tosto di darci arme per la nostra difesa, che d'impugnare la nostra uerita. Item Accioche con un chiodo ne cacciamo un'altro adurremo qui in nostro fauore la legge regale. Laquale è questa. Et si truoua nella rubrica de Rettori nel libro delle prematiche regali, legge decima. Altresi non si toglia pena alcuna di quelle che dispongono le leggi, nè di quelle che si mettessero per la nostra camera ne per qualunque altra opera piu senza che prima le parti sieno ascoltate, & sententiate contra quel che u'incorressero per sentenza diffinitiuua, & che in questo non faranno il contrario per se nè per altra persona per loro auanti di dar la sentenza, sotto pena di pagarne il doppio. Di modo, che questa legge spressamente dice che le pene messe per le leggi regali non si possono domandare auanti che sieno sententiate diffinitiuamente. Onde è in piede la glosa d'un decreto, che dice il medesimo. Et poi che niuna legge che parla de' giuochi, dice che colui che guadagnasse ipso iure sia obligato alla restitutione senza sentenza, seguita che la nostra determinatione è in suo uigore. Medesimamente adusse lo stesso religioso contra noi un paraso in alcuni capitoli che i nostri serenissimi Principi Don Fernando & Donna Isabella in

seuiglia

Seuiglia ordinarono l'anno M D. Altresi, che non consentano giuochi prohibiti, ne i ridutti loro, & eseguiscono le pene delle leggi che dispongono sopra i giuochi fedelmente senza inganni, astutie, & fraudi.

Da queste parole argomenta in questo modo. La executione presupone condannazione: questa legge comanda a' giudici che eseguiscono le pene messe contra i giuocatori. Seguita che per le leggi de' giuochi sono gia indette pene condannati. Et per consequente non fa mestieri nuoua dichiarazione. A questo rispondiamo, che poi che queste parole non riuocano il tenore delle altre leggi, ne lo mutano, s'intende che in questo modo uole che si eseguiscono dette pene: nelqual modo le leggi de' giuochi dispongono: cio è, dopo condannati i giuocatori per sentenza. Percioche alcune leggi deono concordarsi con altre. Percioche se il sopradetto parafso si douesse intendere di pura executione: sarebbe contrario a molte leggi, spetialmente alla sopradetta legge decima de' Rettori, laquale uole che in ogni modo proceda sentenza alla executione. Ancora spesse uolte questo uerbo eseguire si mette per giudicare & esecutore si mette per giudice. Et che questa sia la uera intelligenza si uede per la forma delle parole. Non dice solamente che eseguiscono le pene, ma aggiunge fedelmente, & senza fraudi. &c. Et cosi si conforma con detta legge decima sopraposta de' Rettori, & secondo quella si debbe intendere di modo, che questa parola eseguire ua con quelle che seguono fedelmente, &c. Come chi dice, quando si eseguiranno dette pene: cio è, dopo la dichiarazione, no

gliano che si eseguiscono interamēte & fedelmente. &c. Percioche se questo testo allegato si douesse intendere puramente, & della esecutione sola distruggerebbe tutte le altre leggi che parlano di questa materia. Ilche non è da pensare. Adunque si debbe intendere secondo la mente del legislatore. Percioche come dice Baldo. Le leggi non si deono intendere giudaicamente secondo che la lettera suona, ma secondo la intentione & senso loro. Resta un dubbio: colui che perdè se puo ritenere quel che perdè, o s'è obligato nel foro della conscienza a darlo a colui che guadagnò, come altro debito liquido. A questo si risponde, che poi che dandolo poteua tosto domandarlo ancora il puo ritenere: percioche chi ha attione ad alcuna cosa ancora ha eccettione & difesa se l'ha nelle sue mani. Almeno fin che sia condannato per il giudice. Ancora in giuocare contra la prohibitione della legge, & per consequente in danno et offesa della Republica & in offesa di Dio ambidui comettono cosa turpe & dishonesta: & però è migliore la conditione di colui che possede. Di modo, che se colui che guadagnò l'ha, si resta con esso non gli lo domandando: & se colui che perdè ancora non gli l'ha domandato meno è obligato a darlo. Item. Ogni uolta che alcuno comette atto proibito per legge come promessa, o contratto, o altra cosa di che poteua nascere obligo per hauerlo la legge proibito. cessa l'obligo di eseguirlo come se non fosse passato così nel principale come nell'accessorio, & dipendente. O ueramente beato colui ilquale è lontano da questi lacci: colui ueramente è libero & nobile ilquale non è sottoposto a' uitiij:

ma hoggimai per i nostri demeriti a tanto errore è uenuto il mondo, che sono gli huomini uituperati se non sono uitiosi. Non hanno per ualoroso colui che non biasstema, nè per magnifico colui che non è giuocatore. O cieca ignoranza, perche toglie alla uirtu il suo proprio uocabolo, & lo dai al uitio. Il giuocatore chiami magnifico: tu falli che non è se non auaro, o prodigo, o pazzo, o tutto questo & molto piu: partiti dalla compagnia de' Christiani maladetto errore, poiche ti uedi per questa scrittura così dichiarato & condannato. Et così piaccia al nostro pientissimo Dio, che lasciati i giuochi & gli scherzi, si dieno gli huomini al serioso, & dadouero:

percioche a questo si è debitore il giuderdo-

ne della beatitudine. *Ad quam nos*


perducat ipse sublimus DEVS

& gloriosus, qui uiuit

in eternum.

Amen.

IL FINE DEL RIMEDIO DE' GIVOCATORI.



R E G I S T R O.

* **A B C D E F G H I K L M N.**

*Tutti sono quaderni, eccetto N,
ch'è duerno.*

IN VENETIA

Appresso Vincenzo Valgrisi.

M D L X I.

